



**TRIBUNALE DI LUCCA
RITO COLLEGALE SEZIONE PENALE**

DOTT. BORAGINE GERARDO	Presidente
DOTT.SSA MARINO VALERIA	Giudice a latere
DOTT.SSA GENOVESE NIDIA	Giudice a latere

DOTT. AMODEO GIUSEPPE DOTT. GIANNINO SALVATORE
Pubblico Ministero

SIG.RA LOVI NICLA	Cancelliere
SPINELLI SIG.RA MARILENA - Stenotipista	Ausiliario tecnico

VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA

PAGINE VERBALE: n. 181

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. TRIB. 2135/13 - R.G.N.R. 6305/09

A CARICO DI: ANDRONICO SALVATORE + 40

UDIENZA DEL 04/02/2015

LU0010 POLO FIERISTICO

Esito: RINVIO AL 11 FEBBRAIO 2015 ORE 09.30

Caratteri: 243897

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

QUESTIONI PRELIMINARI.....	3
DEPOSIZIONE CONGIUNTA DEI CONSULENTI TECNICI DEL PUBBLICO	
MINISTERO – BARONE SANDRO E RAZIONALE ARMANDO	5
Difesa – Avvocato Manduchi	6
Difesa – Avvocato D’Apote.....	38
Difesa – Avvocato Scalise.....	66
Pubblico Ministero.....	92
QUESTIONI ISTRUTTORIE.....	102
ORDINANZA	116
ORDINANZA.....	146
ORDINANZA.....	172

**TRIBUNALE DI LUCCA - RITO COLLEGALE SEZIONE PENALE
LU0010 POLO FIERISTICO
PROCEDIMENTO PENALE n. R.G. TRIB. 2135/13 - R.G.N.R. 6305/09
Udienza del 04/02/2015**

DOTT. BORAGINE GERARDO Presidente
DOTT.SSA MARINO VALERIA Giudice a latere
DOTT.SSA GENOVESE NIDIA Giudice a latere

DOTT. AMODEO GIUSEPPE DOTT. GIANNINO SALVATORE Pubblico
Ministero

SIG.RA LOVI NICLA Cancelliere
SPINELLI SIG.RA MARILENA - Stenotipista Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - ANDRONICO SALVATORE + 40 -

QUESTIONI PRELIMINARI

PRESIDENTE - Buongiorno. Allora, apriamo l'udienza. (Appello).

AVV. LEONE - Presidente, mi scuso. Chiedo scusa, sono
l'Avvocato Leone.

PRESIDENTE - Avvocato.

AVV. LEONE - Buongiorno. In sostituzione dell'Avvocato Siniscalchi. L'Avvocato Siniscalchi mi ha chiesto di depositare una richiesta, che ha redatto ieri, affinché sia disposta la traduzione in lingua tedesca, in favore dell'Imputato Lehmann, di un determinato atto ritenuto essenziale e rilevante ai fini della comprensione dell'Accusa, e cioè il verbale stenotipico della deposizione del professor Toni. La Difesa si è impegnata a fare una selezione di pagine, di estratti di questa deposizione stenotipica, al fine di limitare il più

possibile il lavoro del traduttore. Io quindi deposito questa istanza (sovrapposizione di voci).

PRESIDENTE - Al Tribunale.

AVV. LEONE - Senz'altro. Grazie.

PRESIDENTE - Va bene. Grazie. Avete qualcosa da dire su questa richiesta?

AVV. RUGGERI LADERCHI - Signor Presidente - Avvocato Ruggeri per Kriebel - prima di tutto mi scuso per il ritardo.

PRESIDENTE - L'avevamo salutata e non ci ha risposto, appena arrivato.

AVV. RUGGERI LADERCHI - Ah, allora mi scuso doppiamente. Vorrei associarmi alla richiesta dell'Avvocato Siniscalchi.

PRESIDENTE - Si associa alla richiesta, per i suoi assistiti. Bene, ci riserviamo sull'istanza e la mettiamo insieme ad altre, però mi raccomando bisogna ridarcele, sennò le perdo di vista. Allora, allora, allora, c'era una istanza che... Avvocato Scalise e Avvocato Stile... che l'Avvocato Scalise e l'Avvocato Stile... scusate... c'era un'istanza degli Avvocati Stile e Scalise, che di fatto ho inteso come revocata, alla luce dei chiarimenti che sono stati forniti, per la quale si richiedeva al Collegio... in base alla quale si chiedeva al Collegio di chiedere alla Procura di mettere a disposizione dei Difensori le slide proiettate all'udienza scorsa per consentire un riesame fissato per la prossima settimana.

Ma era per oggi, pensavano le parti che fosse fissato per oggi, invece poi c'è stato il chiarimento che il controesame dei...

P.M. GIANNINO - Quindi fa riferimento a Bertini?

PRESIDENTE - A Bertini. Il controesame ci sarà invece l'11, è tutto chiarito.

P.M. GIANNINO - E abbiamo stampato... abbiamo stampato tutto. Oggi... oggi ve le consegniamo, oggi è stampato, sì.

PRESIDENTE - Sì. Quindi, Avvocato Scalise, Avvocato Manduchi...

AVV. MANDUCHI - E' revocata nei termini in cui oggi vengono depositate queste slide.

PRESIDENTE - Bene. Quindi diamo atto ed alleghiamo anche questa al verbale. Dopodiché... dopodiché chi abbiamo oggi in aula? Ci sono... per il controesame previsto ci sono Barone e Razionale? Erano... buongiorno. Barone e Razionale. Allora, se volete accomodarvi, così...

Vengono introdotti in aula i Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero

DEPOSIZIONE CONGIUNTA DEI CONSULENTI TECNICI DEL PUBBLICO

MINISTERO - BARONE SANDRO E RAZIONALE ARMANDO

i quali, ammoniti ai sensi dell'Articolo 497 del Codice di Procedura Penale, danno lettura della formula di rito.

PRESIDENTE - Buongiorno.

C.T. P.M. BARONE - Buongiorno.

C.T. P.M. RAZIONALE - Buongiorno.

PRESIDENTE - Prego, le generalità.

C.T. P.M. BARONE - Sono Sandro Barone, nato a Palermo il 14 aprile del '65, residente a Pisa, in Via Mazzini 17.

C.T. P.M. RAZIONALE - Sono Armando Razionale, nato a San Severo il 14 novembre 1973, residente a Cascina, Via Tosco-Romagnola 2111.

PRESIDENTE - Allora, avevamo rinviato per il controesame dell'Avvocato Scalise e dell'Avvocato Stile, che oggi è rappresentato e sostituito dalla collega Manduchi, dell'Avvocato D'Apote e dell'Avvocato Stortoni, oggi sostituito. Benissimo. Chi comincia?

AVV. D'APOTE - Inizierei io però (voce fuori microfono).

PRESIDENTE - Allora mentre lei si appresta vuole cominciare qualche altro collega, così recuperiamo un po' di tempo? Dei colleghi chi è che può cominciare? Avvocato Manduchi.

Difesa - Avvocato Manduchi

AVV. MANDUCHI - Buongiorno.

PRESIDENTE - Avevamo... avevamo apposta ritardato l'ingresso pensando che voi approfittaste. Allora, prego Avvocato Manduchi.

AVV. MANDUCHI - Posso... mi autorizza a parlare da seduta, Presidente?

PRESIDENTE - Assolutamente sì.

AVV. MANDUCHI - Buongiorno, professori. Potreste

cortesemente... già avete dato qualche indicazione la volta scorsa, ma se poteste precisare esattamente l'oggetto dell'incarico che vi è stato conferito.

C.T. P.M. BARONE - Okay. Barone. Allora, noi abbiamo ricostruito alcuni oggetti che potevano essere potenzialmente oggetto, causa del danno che si è creato nella cisterna. La ricostruzione è avvenuta attraverso l'uso di sistemi...

AVV. MANDUCHI - Sì, sì, questo è quello che avete fatto, professore.

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. MANDUCHI - Mi scusi, volevo capire l'oggetto dell'incarico specifico che avete ricevuto.

C.T. P.M. BARONE - Verificare se c'era una compatibilità geometrica fra oggetti che potenzialmente potevano aver causato il danno nella cisterna e la cisterna stessa.

AVV. MANDUCHI - Ma quindi, mi faccia capire, siete stati voi poi ad identificare la zampa di lepre e il picchetto numero 24?

C.T. P.M. BARONE - No, no.

AVV. MANDUCHI - Quindi l'oggetto era specifico su questi due elementi.

C.T. P.M. BARONE - Su questi due elementi che ci erano stati forniti, sì.

AVV. MANDUCHI - Siccome nella vostra relazione la premessa è che voi avreste verificato la compatibilità geometrica

rispetto a tutti gli oggetti che la cisterna ha incontrato nella fase dello strisciamento, mi chiedevo appunto come mai poi c'è stata questa selezione esclusivamente alla zampa di lepre e al picchetto numero 24.

C.T. P.M. BARONE - Noi abbiamo ricevuto l'incarico un bel po' di tempo dopo l'incidente e quindi non abbiamo fatto nessun rilievo lì nel luogo, quindi avevamo soltanto a disposizione questi oggetti e questo abbiamo... abbiamo rilevato... ricostruito.

AVV. MANDUCHI - Quindi vi siete limitati a questi due oggetti in funzione dell'incarico che avete ricevuto.

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. MANDUCHI - Mi pare di capire. La precisazione è questa.

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. MANDUCHI - E l'incarico chi ve l'ha dato espressamente?

C.T. P.M. BARONE - La Procura.

AVV. MANDUCHI - Direttamente dalla Procura l'avete ricevuto.

C.T. P.M. BARONE - Sì, sì.

AVV. MANDUCHI - E avete effettuato, questo l'avete già detto l'altra volta, penso che possiate confermare che si tratta di una ricostruzione puramente geometrica quella che avete fatto.

C.T. P.M. BARONE - Esatto.

AVV. MANDUCHI - Vale a dire che non avete tenuto conto di altre - come dire - discipline come la dinamica,

l'energetica, le forze, le interazioni metallurgiche e via di seguito. Di tutte queste cose voi non vi siete occupati.

C.T. P.M. BARONE - No.

AVV. MANDUCHI - Bene. E voi avete tenuto conto delle dimensioni effettive dell'ostacolo e dello squarcio nella zona in cui c'è stata interazione secondo una ricostruzione di tipo qualitativo, quindi.

C.T. P.M. BARONE - No. Noi abbiamo tenuto conto delle dimensioni dal punto di vista anche quantitativo, nel senso che...

AVV. MANDUCHI - Anche quantitativo.

C.T. P.M. BARONE - ...le geometrie sono state ricostruite e quindi a noi sono note anche dal punto di vista quantitativo, tutte le geometrie che abbiamo ricostruito.

AVV. MANDUCHI - Grazie. Senta, e la ricostruzione che avete effettuato parte - se ho capito correttamente - dai rilievi assunti sulla cisterna dopo l'incidente, a cisterna già squarciata. E' corretto?

C.T. P.M. BARONE - E' corretto, sì.

AVV. MANDUCHI - E a cisterna completamente svuotata del GPL che conteneva prima. E' corretto?

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. MANDUCHI - Avete tenuto conto in questa vostra ricostruzione geometrica, per l'appunto, della deformazione elastica iniziale dovuta al peso del GPL

contenuto dalla cisterna al momento dello squarcio?

C.T. P.M. BARONE - No.

AVV. MANDUCHI - Non ne avete tenuto conto.

C.T. P.M. BARONE - Deformazione elastica no. Continuo a dire che ci siamo limitati agli effetti(?) geometrici.

AVV. MANDUCHI - Sì, sì, no, ho capito. Mi servono però queste precisazioni. Scusate se vi tedio, però ne ho bisogno. E avete calcolato il peso del GPL contenuto dalla cisterna al momento dell'inizio dello squarcio?

C.T. P.M. BARONE - Non era necessario per fare il lavoro che dovevamo fare.

AVV. MANDUCHI - Non era necessario. Senta, avete... avevate a disposizione anche un modello di cisterna gemello, ci avete detto.

C.T. P.M. BARONE - Sì. Abbiamo utilizzato...

AVV. MANDUCHI - Non deformato.

C.T. P.M. BARONE - No, non deformato.

AVV. MANDUCHI - Però voi le compatibilità le avete fatte con gli elementi già deformati, le avete verificate con gli elementi già deformati. E' corretto?

C.T. P.M. BARONE - Allora, il modello di cisterna che abbiamo utilizzato è un modello... definiamolo ibrido, cioè ha una parte, quella relativa allo squarcio, che è ovviamente deformata; tutto il resto, cioè il carrello e altri... il telaio, sono stati ricostruiti utilizzando il carro gemello e assemblati all'interno di un sistema di

modellazione tridimensionale sulla cisterna...

AVV. MANDUCHI - Bene. Quindi è corretto affermare che le compatibilità geometriche tra squarcio e i due elementi sono state valutate facendo riferimento alla cisterna già deformata?

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. MANDUCHI - Viceversa il modello ibrido implica che invece telaio e carrello erano considerati non deformati, quindi nella posizione iniziale.

C.T. P.M. BARONE - Il carrello era quello intero, sì.

AVV. MANDUCHI - Bene. Quindi, scusi, tornando all'oggetto dell'incarico, avete detto quindi che voi vi siete concentrati su ZDL e picchetto numero 24.

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. MANDUCHI - Giusto?

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. MANDUCHI - Il picchetto numero 23 voi non lo avete considerato nella vostra ricostruzione?

C.T. P.M. BARONE - No.

AVV. MANDUCHI - No. No perché avevate avuto questo specifico incarico.

C.T. P.M. BARONE - No, perché avevamo... avevamo visto il picchetto numero 23, no?

C.T. P.M. RAZIONALE - Sì.

C.T. P.M. BARONE - Avevamo visto il picchetto numero 23, però secondo noi non c'era nessuna traccia sul picchetto,

quindi non è stato oggetto...

AVV. MANDUCHI - Quindi è una scelta che avete effettuato voi?

C.T. P.M. BARONE - Sì, anche, sì, sì, sì.

AVV. MANDUCHI - Scusi, professore, quindi avete detto che l'avete visto però il picchetto numero 23.

C.T. P.M. BARONE - Lo abbiamo visto in fotografia. Io...

AVV. MANDUCHI - In fotografia.

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. MANDUCHI - Non avete fatto misurazioni sul picchetto 23.

C.T. P.M. BARONE - No, no.

AVV. MANDUCHI - Le consta che il picchetto 23 ha le medesime condizioni di altezza del picchetto numero 24?

C.T. P.M. BARONE - Di altezza fuori...

AVV. MANDUCHI - Sì.

C.T. P.M. BARONE - ...dal blocco di cemento? Non è una misura che ho eseguito.

AVV. MANDUCHI - Non l'avete eseguita. E vi consta che ha una esatta e medesima posizione relativa rispetto al binario 4, come il picchetto 24?

C.T. P.M. BARONE - No, non è... io il picchetto poi numero 23 non l'ho più preso in considerazione.

AVV. MANDUCHI - Non l'avete preso in considerazione. Non sa quindi se si è abbattuto nella stessa direzione del picchetto 24?

PRESIDENTE - Ha detto che non l'ha preso in considerazione.

AVV. MANDUCHI - O se presenta deformazioni... si è spiegato

perché presenta deformazioni simili rispetto al picchetto 24? No.

C.T. P.M. BARONE - Ribadisco...

AVV. MANDUCHI - Non l'ha preso in considerazione.

C.T. P.M. BARONE - ...il picchetto numero 23 non è stato...

PRESIDENTE - La risposta è sempre la stessa.

AVV. MANDUCHI - E' sempre la stessa.

P.M. GIANNINO - Anche perché non l'ha detto questo, francamente, non l'ha proprio detto.

AVV. MANDUCHI - Cosa non ha detto?

PRESIDENTE - Pubblico Ministero, la domanda non è ammessa. Non è ammessa la domanda.

AVV. MANDUCHI - E quindi per deduzione concludo che non avete neanche verificato che tipo di segni possa aver lasciato il picchetto 23 sulla cisterna.

C.T. P.M. BARONE - No.

AVV. MANDUCHI - Grazie. E' corretto affermare che per "danneggiamento" intendete tutte le fasi in cui esso è stato scomposto, ovvero contatto iniziale, penetrazione, taglio, uscita e strisciata? Così le definite a pagina 15 della vostra relazione. Confermate?

C.T. P.M. BARONE - Riferito al picchetto, al...?

AVV. MANDUCHI - No, in generale voi quando date la definizione di "danneggiamento" è riferito allo squarcio, evidentemente, non può essere riferito al picchetto.

C.T. P.M. BARONE - Sì, sì. Ma lo squarcio ipotizzandolo - come

dire - causato dal picchetto.

AVV. MANDUCHI - Scusi professore, noi stiamo parlando delle premesse adesso.

C.T. P.M. BARONE - Sì, sì.

AVV. MANDUCHI - Voi avevate l'incarico di verificare il danneggiamento subito dalla cisterna e le eventuali compatibilità geometriche. Giusto?

C.T. P.M. BARONE - Esatto.

AVV. MANDUCHI - Allora, nella premessa della vostra relazione, a pagina 15, voi dite che questo danneggiamento lo scomponete in una serie di fasi.

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. MANDUCHI - Che sono: contatto iniziale, penetrazione, taglio, uscita e strisciata.

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. MANDUCHI - Lo conferma.

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. MANDUCHI - Bene. Nelle conclusioni che avete tratto all'udienza la vostra scorsa - mi riferisco in particolare a pagina 166 del verbale - voi avete affermato che sussisterebbe compatibilità geometrica sia con la ZDL che con il picchetto numero 24. Siamo in un momento... perché la vostra relazione, come l'avete riferita a dibattimento, si compone di due momenti, se mi consentite: una prima verifica puramente di compatibilità geometrica e una seconda verifica di valutazione di

questa compatibilità geometrica in rapporto alle posizioni della cisterna. Giusto?

C.T. P.M. BARONE - Rispetto all'infrastruttura.

AVV. MANDUCHI - Allora, manteniamoci nella prima fase, un momento, delle vostre conclusioni e quindi compatibilità geometrica tout-court, prescindendo dalle posizioni della cisterna rispetto all'infrastruttura. Voi avete affermato a dibattimento che per quanto riguarda il picchetto vi è compatibilità geometrica. Per quanto riguarda la zampa di lepre avete detto: "Quindi, dicevo, per quanto riguarda lo squarcio, c'è questa combinazione, questa interferenza, ci potrebbe essere una compatibilità geometrica in ingresso durante il taglio; viene meno nella fase di uscita, quando poi l'oggetto che ha creato il danno lascia una traccia esterna, quindi fuoriesce questo oggetto dalla lamiera". Quindi avete fatto questa precisazione a dibattimento, che per la zampa di lepre vi sarebbe compatibilità fino all'uscita. Giusto? Avete detto questo la volta scorsa.

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. MANDUCHI - Ora, ci spiega però perché da questo punto di vista le vostre conclusioni differiscono da quelle che traete nella relazione? E mi riferisco in particolare a pagina 16 della medesima, in cui la vostra conclusione è la seguente: "In conclusione, l'analisi del danneggiamento" - e per danneggiamento abbiamo visto che

comprendete tutti gli elementi dello squarcio - "l'analisi del danneggiamento eseguita simulando gli spostamenti relativi della cisterna rispetto ai potenziali ostacoli ha evidenziato che la piegata a zampa di lepre del cuore del deviatore 13B e il picchetto numero 24 potrebbero essere geometricamente compatibili con la forma della lesione". Non c'è questa aggiunta nella vostra relazione, che invece avete fatto a dibattimento. Ci può spiegare perché avete ritenuto di fare questa aggiunta a dibattimento?

P.M. AMODEO - Presidente, la domanda è nociva. Non mi sembra che le circostanze...

AVV. MANDUCHI - No, Presidente, però io gradirei...

PRESIDENTE - Però faccia fare l'opposizione, Avvocato, mi perdoni.

AVV. MANDUCHI - Sì.

PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero.

P.M. AMODEO - Mi sembra che le circostanze sono molto...

AVV. MANDUCHI - Non è un'opposizione, Presidente, però.

PRESIDENTE - Avvocato, se lei non fa parlare il Pubblico Ministero...

P.M. GIANNINO - E' un'opposizione perché contrasta evidentemente con quello che c'è scritto in quella pagina, quindi è nociva nel momento in cui...

AVV. MANDUCHI - Allora facciamolo chiarire al consulente, però, Pubblico Ministero.

P.M. GIANNINO - Nel momento in cui...

AVV. MANDUCHI - Perché deve rispondere il Pubblico Ministero?
Cioè...

P.M. GIANNINO - Se la Difesa ci fa la cortesia di finire di
parlare, Presidente, se lei ci garantisce questo diritto.

PRESIDENTE - Sì.

P.M. GIANNINO - La ringrazio.

PRESIDENTE - Io vi garantirei se voi non aveste questa
abitudine pessima di accavallarvi mentre parla il
Tribunale. Credo che si verifichi solo qui e in nessun
altro posto. Allora, l'opposizione in che termini
Pubblico Ministero? Prego.

P.M. AMODEO - Io non credo che l'osservazione fatta dalla
Difesa sia rispondente al vero, cioè non c'è
contraddizione tra quanto indicato nel verbale di...
nella consulenza tecnica, chiedo scusa, e quanto
dichiarato la volta scorsa al dibattimento. Da questo
punto di vista mi sembra... la domanda mi sembra nociva.

PRESIDENTE - Benissimo.

P.M. GIANNINO - E aggiungo - chiedo scusa, di aggiungere
allora qual è la pagina di verbale e la pagina di
consulenza che si contraddirebbero, perché non è così.

AVV. MANDUCHI - Sì.

PRESIDENTE - Allora...

AVV. MANDUCHI - Ora posso...

PRESIDENTE - No, no, ma si fa... si fa la domanda,

l'opposizione, il Tribunale ammette la domanda e invita il consulente a chiarire, perché sennò voi questo processo non ce lo fate fare.

AVV. MANDUCHI - Era la pagina 16, Pubblico Ministero, come avevo detto in premessa.

PRESIDENTE - Allora, prego.

C.T. P.M. BARONE - Posso rispondere?

PRESIDENTE - Deve.

C.T. P.M. BARONE - Allora, a mio avviso non c'è nessuna contraddizione.

PRESIDENTE - Bene.

C.T. P.M. BARONE - Tra l'altro a pagina 17 noi, sempre nello stesso paragrafo che lei ha citato, diciamo che "si consideri anche che la fase finale del danno, la strisciata, appare provocata sul mantello della cisterna da un oggetto con forma appuntita e non a punta smussata come quella che caratterizza la zampa di lepre". In sostanza c'è una compatibilità iniziale con la zampa di lepre, nella fase di uscita questa compatibilità viene meno.

AVV. MANDUCHI - Scusi professore, la ringrazio di questa precisazione, però abbiamo detto prima che ci sono due momenti della vostra relazione: una prima fase in cui verificate la compatibilità tout-court; una seconda fase in cui verificate la compatibilità rispetto alle posizioni della cisterna. Io mi ero fermata alla prima

fase e la prima fase, nella vostra relazione, a pagina 16, si conclude come vi ho letto prima. La pagina 17 che lei cita è subito dopo il passaggio alla seconda fase, perché a pagina 16, alla fine, dite: "Tuttavia l'analisi è stata limitata alla verifica di compatibilità localizzata unicamente nell'area di taglio, non essendo tenuto conto delle posizioni assunte dall'intero carro cisterna durante il fenomeno di danneggiamento". Quindi la pagina 17 che lei cita riguarda la seconda fase della sua relazione.

C.T. P.M. BARONE - No.

AVV. MANDUCHI - Sì, professore.

PRESIDENTE - Avvocato (sovrapposizione di voci).

C.T. P.M. BARONE - No, la pagina 17 riguarda la seconda fase, dopodiché alla fine di questo paragrafo c'è un ritorno al discorso della strisciata. Quindi la considerazione che ha appena letto è relativa alla strisciata in uscita dallo squarcio e ribadiamo questo concetto che le ho espresso prima.

AVV. MANDUCHI - Quindi questo passaggio alla seconda fase della vostra relazione dove inizia nella relazione?

P.M. AMODEO - Presidente, mi oppongo.

AVV. MANDUCHI - Ma...

P.M. AMODEO - Mi oppongo perché il teste ha già risposto.

PRESIDENTE - Sì, l'opposizione è accolta.

AVV. MANDUCHI - Scusi però, io ritorno perché a pagina 17 voi

dite: "Le precedenti simulazioni sono state quindi ripetute considerando i modelli completi del carro cisterna". Quindi mi pare che la lettura dia ragione a quello che dico io, che c'è una differenza tra la prima fase e la seconda fase. Quindi vi chiedo una seconda volta di spiegare come mai a dibattimento avete aggiunto questa conclusione quando nella relazione questa conclusione alla fine della prima fase della vostra relazione non vi era.

PRESIDENTE - Va bene, allora se è questa la domanda ha già risposto e quindi possiamo andare avanti.

AVV. MANDUCHI - Sotto questo profilo, devo dire, richiamo le figure che voi mostrate, le figure 19 e 20 che in effetti tengono conto, sul piano della pura ricostruzione geometrica, di quello che dicevate secondo me a pagina 16 della vostra relazione, cioè di una compatibilità geometrica tout-court anche della strisciata.

PRESIDENTE - Quale è la domanda, Avvocato?

AVV. MANDUCHI - Ecco, la precisazione vi chiedo di effettuarla anche sulla base dei riscontri di cui alla figura 19 a pagina 20 della vostra relazione, che mi pare coincida con la conclusione che voi traete alla fine di pagina 16.

C.T. P.M. BARONE - Sì, non ho compreso - scusi - la domanda, Presidente.

PRESIDENTE - Non ha compreso la domanda.

AVV. MANDUCHI - Guardi, la domanda è sempre la stessa.

PRESIDENTE - Sulla base dei disegni, dei grafici...

C.T. P.M. BARONE - Sì.

PRESIDENTE - E' sempre la stessa domanda, intende...

C.T. P.M. BARONE - No, no, ma anche... anche i grafici, se si osservano i disegni, si osserva benissimo che i grafici sono relativi alla posizione della zampa di lepre quand'è all'interno della fessura, non (sovrapposizione di voci)...

AVV. MANDUCHI - Ma sto parlando della figura 19, non della figura 20.

C.T. P.M. BARONE - Sì, sì. Cioè, nella figura F, 19F c'è la zampa di lepre in uscita. E' da lì che abbiamo riscontrato che non c'è una perfetta compatibilità geometrica nella zona di contatto. Dalla figura non si evince, ovviamente.

AVV. MANDUCHI - Grazie. Un'altra domanda, questa è diretta al professor Razionale. Lei ha dichiarato, la volta scorsa, a pagina 174 del verbale: "La larghezza varia, nella prima parte è più larga e poi tende ad assottigliarsi nella parte finale e arriva ad essere di una larghezza di quasi tra i 20 e i 30 millimetri nella parte finale, dove c'è la strisciata, che tra l'altro è anche la larghezza della parte del picchetto che risulta abrasa e quindi di acciaio lucido, subito dopo - perlomeno per quello che abbiamo visto dalle fotografie - subito dopo l'incidente". Lei ha affermato questo a dibattimento la

volta scorsa. Mi può dire qual è la larghezza del picchetto che avete considerato?

C.T. P.M. RAZIONALE - Le misure si possono prendere dalla scansione, quindi non...

AVV. MANDUCHI - No, siccome ha detto che corrisponde, se mi dice... lo saprà quant'è la misura del picchetto che avete considerato.

C.T. P.M. RAZIONALE - No, il problema... Sono Razionale. Il problema è questo, che la larghezza del picchetto non equivale alla larghezza dello squarcio, perché dipende da come viene inclinato. Quindi, siccome c'è una proiezione poi dello...

AVV. MANDUCHI - No, questo mi è chiaro, professore.

C.T. P.M. RAZIONALE - Okay.

AVV. MANDUCHI - Infatti volevo capire a quale larghezza avete fatto riferimento voi.

C.T. P.M. RAZIONALE - Alla larghezza che abbiamo...

AVV. MANDUCHI - No, la sa esprimere in termini numerici?

C.T. P.M. RAZIONALE - No.

AVV. MANDUCHI - Ci ha tenuto prima il professore Barone a precisare che è stata anche la vostra un'indagine quantitativa. Quindi mi potrebbe precisare...

C.T. P.M. RAZIONALE - Sì, devo andare a prendere il modello e misurarla.

AVV. MANDUCHI - Prenda, prenda.

C.T. P.M. RAZIONALE - No, adesso, diciamo, non...

AVV. MANDUCHI - Quindi non me lo sa dire qual è la larghezza che avete considerato?

P.M. GIANNINO - L'ha nel computer?

C.T. P.M. RAZIONALE - C'ho il computer, se...

AVV. MANDUCHI - No, i suggerimenti però no, eh?

P.M. GIANNINO - Gli ho chiesto se voleva il computer.

PRESIDENTE - Silenzio, per favore.

C.T. P.M. RAZIONALE - Se volete io prendo il computer e vi misuro la larghezza.

AVV. MANDUCHI - Sì.

PRESIDENTE - Cioè, nella consulenza non c'è questo dato?

C.T. P.M. RAZIONALE - Non c'è questo dato, quindi...

PRESIDENTE - Non è riportato in consulenza.

C.T. P.M. RAZIONALE - No, no, diciamo...

PRESIDENTE - Però avete effettuato il calcolo.

C.T. P.M. RAZIONALE - Abbiamo... noi abbiamo effettuato le misure, quindi le misure ci sono tutte, sono stati consegnati anche i modelli e si possono ricavare. Io ho detto una misura per quello che mi ricordavo a mente...

PRESIDENTE - Bene, la risposta è questa.

P.M. AMODEO - Presidente, ma loro non hanno misurato ad occhio, hanno misurato con...

PRESIDENTE - Prego, sì, sì...

AVV. MANDUCHI - No, scusi Presidente, però (sovrapposizione di voci)...

PRESIDENTE - Pubblico Ministero, mi perdoni...

P.M. AMODEO - ... (sovrapposizione di voci) tridimensionale.

AVV. MANDUCHI - Ma perché deve continuamente intervenire?

PRESIDENTE - Pubblico Ministero, mi perdoni ma non è il momento per intervenire.

P.M. AMODEO - Chiedo scusa.

PRESIDENTE - Avvocato Manduchi.

AVV. MANDUCHI - Quindi questa affermazione che voi avete fatto è sulla base dei ricordi che lei ha. Non è in grado di dare precisazioni numeriche, professor Razionale?

C.T. P.M. RAZIONALE - Così, diciamo... dovrei andare a misurarlo, perché io sono abituato sempre a prendere i dati...

AVV. MANDUCHI - Sì, però lei ha fatto un'affermazione piuttosto precisa al dibattimento, per cui mi aspettavo che se le ricordasse questa dimensioni.

C.T. P.M. RAZIONALE - Me le ricordavo a mente, quindi non mi ricordavo il numero preciso alla cifra decimale. Noi abbiamo fatto misure al centesimo, quindi ricordare...

AVV. MANDUCHI - Eh, appunto dico, lei al centesimo l'ha fatta; orientativamente, anche se non è al centesimo, non è in grado di dirmelo oggi?

C.T. P.M. RAZIONALE - Eh, sarà... diciamo, saranno le stesse che ho fatto l'altra volta, quindi tra i 20 e i 30 centimetri sarà la...

AVV. MANDUCHI - Quindi secondo lei quindi la larghezza del picchetto misura tra i 20 e i 30 millimetri.

C.T. P.M. RAZIONALE - La larghezza del picchetto nella fase in cui si è appoggiata, nella fase finale del taglio, sarà tra i 20 e i... per quello che mi ricordo.

AVV. MANDUCHI - Va bene.

C.T. P.M. RAZIONALE - Per quello che mi ricordo.

AVV. MANDUCHI - E quella della zampa di lepre...

C.T. P.M. RAZIONALE - Se vuole posso...

AVV. MANDUCHI - ...professore?

C.T. P.M. RAZIONALE - Come?

AVV. MANDUCHI - E quella della zampa di lepre?

C.T. P.M. RAZIONALE - Quella della zampa di lepre è... più o meno la larghezza della parte che abbiamo considerato è la stessa, per quello che...

AVV. MANDUCHI - La stessa di cosa?

C.T. P.M. RAZIONALE - Dei 25-30 millimetri.

AVV. MANDUCHI - 20 o 25?

C.T. P.M. RAZIONALE - Tra i 20 e i 30 - sì - millimetri, sì.

AVV. MANDUCHI - Quindi la zampa di lepre pure ha la stessa misura del picchetto, secondo voi.

C.T. P.M. RAZIONALE - Nella parte che abbiamo considerato noi, per quanto riguarda lo squarcio, quindi non nella parte diciamo...

AVV. MANDUCHI - No, qui stiamo parlando della strisciata, professor Razionale. Io le ho chiesto quale misura ha il picchetto nella larghezza e qual è la misura della larghezza della zampa di lepre che voi avete considerato

nel vostro modello quantitativo.

PRESIDENTE - Senta, in ogni caso, nella vostra veste voi se avete da consultare qualcosa è assolutamente una vostra facoltà, in qualsiasi momento. Quindi se avete bisogno...

C.T. P.M. RAZIONALE - Se volete avere una misura... un numero preciso io lo prendo, ve lo misuro e ve lo dico.

AVV. MANDUCHI - Eh, guardi.

PRESIDENTE - No, no, dico, se ora avete qualcosa da consultare, ora in questo momento, poi dopo si vedrà in riesame (sovrapposizione di voci).

AVV. MANDUCHI - Presidente, sicuramente avranno la relazione. Potete anche guardare nella relazione (sovrapposizione di voci) queste misure.

C.T. P.M. RAZIONALE - Ma nella relazione noi non abbiamo messo questi dati, quindi perciò non...

PRESIDENTE - Mi pare...

AVV. MANDUCHI - Quindi nella relazione non avete messo... non avete messo i dati quantitativi che avete considerati.

C.T. P.M. BARONE - Presidente, posso rispondere?

PRESIDENTE - Certo.

C.T. P.M. BARONE - Allora...

AVV. MANDUCHI - Ma io stavo interrogando il professor Razionale.

PRESIDENTE - No, no...

AVV. MANDUCHI - Perché è un'affermazione che ha fatto lui.

PRESIDENTE - No, no, Avvocato, non funziona mica così. E' un

esame collegiale e un controesame collegiale.

C.T. P.M. BARONE - Allora...

PRESIDENTE - Professore, può rispondere sicuramente.

C.T. P.M. BARONE - Il risultato della nostra... della nostra attività ha riguardato la consegna di una relazione, che è il documento che lei ha a disposizione, più i modelli tridimensionali che sono utilizzabili in qualsiasi piattaforma CAD. Questi modelli sono modelli quantitativi, è possibile misurare grandezze, distanze di punti, distanze fra piani e punti. Quindi...

AVV. MANDUCHI - Questo mi è chiaro, professore.

C.T. P.M. BARONE - ...ora, se lei pretende che noi conosciamo a memoria tutti i dati geometrici quantitativi del picchetto, è chiaro che la risposta...

AVV. MANDUCHI - No, guardi, professore...

C.T. P.M. BARONE - ...è "non me lo posso ricordare".

AVV. MANDUCHI - ...io non ho chiesto questo.

C.T. P.M. BARONE - Ma in ogni caso sono...

AVV. MANDUCHI - Professore (sovrapposizione di voci)...

C.T. P.M. BARONE - Posso finire... posso finire di parlare?

PRESIDENTE - Avvocato...

P.M. AMODEO - Presidente, però faccia finire il consulente di parlare.

PRESIDENTE - Non lo interrompa.

C.T. P.M. BARONE - Quindi, se...

PRESIDENTE - Avvocato, non lo interrompa, perché sono

chiarimenti che servono anche a noi.

AVV. MANDUCHI - Sì.

C.T. P.M. BARONE - Quindi non c'è nessun problema per noi prendere questi modelli tridimensionali, replicare quello che abbiamo fatto qui davanti a tutti e misurare tutte le grandezze che lei vuole. Quindi il risultato della nostra perizia riguarda anche i modelli tridimensionali, che sono tra l'altro non so se anche a vostra disposizione, quindi avreste tutti gli strumenti, sapendoli utilizzare, per poter fare le misure necessarie.

AVV. MANDUCHI - Grazie. La ringrazio, professore della precisazione.

C.T. P.M. BARONE - Prego.

AVV. MANDUCHI - Noi abbiamo tutti gli elementi che lei ci ha detto, però è evidente che noi siamo in un'aula dibattimentale adesso, dove il collegio invece questi elementi non li ha. Siccome voi avete iniziato... l'abbiamo fatto... ve l'ho fatto precisare, ha detto proprio lei, professor Barone, che la vostra è stata un'analisi quantitativa. Io non voglio sapere tutte le misure che avete considerato, io vi ho chiesto di precisare le due misure rilevanti, cioè larghezza della zampa di lepre e larghezza del picchetto che avete considerato. Siete in grado di farlo?

PRESIDENTE - Hanno già risposto.

C.T. P.M. BARONE - Sì. Allora, con i modelli CAD a

disposizione assolutamente sì, la risposta è affermativa, assolutamente sì. Non sono riportati...

AVV. MANDUCHI - Eh, allora ce li può riferire?

PRESIDENTE - Eh, Avvocato...

C.T. P.M. BARONE - Prendiamo lo strumento...

PRESIDENTE - Professore...

C.T. P.M. BARONE - ...e lo facciamo vedere. Non è un problema.

PRESIDENTE - Professore...

C.T. P.M. BARONE - Prego, scusi.

PRESIDENTE - La risposta è sempre la stessa.

AVV. MANDUCHI - La risposta è la stessa, però...

PRESIDENTE - Sono in grado ma non in questo momento.

AVV. MANDUCHI - Sono in grado...

PRESIDENTE - Non in questo momento.

AVV. MANDUCHI - E quindi prima o poi arriverà questa precisazione.

P.M. GIANNINO - Però, chiedo scusa, adesso prendiamo il computer, facciamogli prendere il computer e facciamolo, anziché rispondere...

PRESIDENTE - No, ma per ora il Tribunale... per il Tribunale ora è sufficiente la risposta. Poi, se avessimo necessità dopo aver letto la relazione vi richiamiamo e vi facciamo fare di nuovo i calcoli.

AVV. MANDUCHI - Sì, la Difesa voleva la precisazione numerica, veramente.

PRESIDENTE - Bene. E ci ha risposto che in questo momento non

è in grado di fornircela.

AVV. MANDUCHI - Va bene. A pagina 167 del verbale della scorsa udienza avete dichiarato: "Abbiamo inteso la ZDL ferma, cioè ferma perché in effetti non ha subito nessun movimento se non una deformazione a causa di un urto con qualche altro oggetto". A quale altro oggetto vi riferivate? Questo il professor Barone l'ha dichiarato.

C.T. P.M. BARONE - A nessun oggetto in particolare. E' deformata, per cui sicuramente ci sarà stato un urto con qualcosa.

AVV. MANDUCHI - Con qualche altro oggetto. Poi proseguivate: "Nel caso del picchetto invece questo ha cambiato posizione durante l'eventuale urto con la cisterna". E' corretto? Perché con riferimento al picchetto lo attribuite sicuramente alla cisterna e invece con riferimento alla zampa di lepre lo riferite a qualche altro oggetto? Me lo spiega, professore?

C.T. P.M. BARONE - Allora, io lo attribuisco alla cisterna nel momento stesso in cui vado a verificare la compatibilità geometrica tra picchetto e cisterna. Quindi se ipotizziamo che il picchetto è stato urtato dalla cisterna ed è per esempio la causa dello squarcio, è chiaro che l'urto è avvenuto con la cisterna e la cisterna probabilmente lo avrà abbattuto, ecco.

AVV. MANDUCHI - E invece con la zampa di lepre non ipotizzate questo?

C.T. P.M. BARONE - L'abbiamo ipotizzato. L'abbiamo ipotizzato perché...

AVV. MANDUCHI - Ah, va bene.

C.T. P.M. BARONE - ...la simulazione è stata fatta anche sulla zampa di lepre.

AVV. MANDUCHI - No, infatti mi va bene questa precisazione. Solo che dal verbale dell'ultima udienza sembrava che invece con la ZDL la deformazione fosse dovuta a qualche altro oggetto. Invece mi conferma che l'ipotesi presa in considerazione per il picchetto e per la ZDL è la stessa?

C.T. P.M. BARONE - Noi non abbiamo considerato la deformazione...

PRESIDENTE - Precisiamo (sovrapposizione di voci).

C.T. P.M. BARONE - Abbiamo considerato lo squarcio e abbiamo simulato lo squarcio, sia come compatibilità geometrica...

AVV. MANDUCHI - Professore, io vi ho letto...

PRESIDENTE - Sì, sì, però...

P.M. AMODEO - Presidente, io mi oppongo, la domanda è nociva. Non è vero che hanno detto questo.

AVV. MANDUCHI - Che vuol dire "è nociva"?

P.M. AMODEO - Hanno detto che c'è...

AVV. MANDUCHI - Che vuol dire "la domanda è nociva"?

PRESIDENTE - Sì, però...

P.M. AMODEO - Lo sto spiegando. Posso spiegarlo?

PRESIDENTE - Prego, prego.

P.M. AMODEO - Hanno detto che c'è compatibilità in ingresso e non in uscita e poi hanno spiegato che la cisterna, ove mai avesse impattato contro la zampa di lepre, l'unica posizione dinamica possibile era quella che fosse spuntata dal sottosuolo. Non dico questo per - come dire - in qualche maniera richiamare questo elemento...

PRESIDENTE - Va beh, l'opposizione...

P.M. AMODEO - ...ma per dire che loro su questo punto hanno ampiamente risposto.

PRESIDENTE - Era questo il senso dell'opposizione, che la domanda... alla domanda c'è stata già risposta. Quindi, Avvocato...

AVV. MANDUCHI - Sì, ha precisato.

PRESIDENTE - Possiamo andare avanti.

AVV. MANDUCHI - In effetti, a conferma riporto quanto avete dichiarato nella vostra relazione. Avete dichiarato: "Si può solo affermare che la ZDL ha subito un urto con un oggetto capace di determinare la deformazione che la caratterizza e che tra i potenziali oggetti va annoverato anche il serbatoio del carro cisterna". Confermate questa dichiarazione che avete effettuato nella relazione? Grazie.

PRESIDENTE - Avvocato, mi perdoni...

AVV. MANDUCHI - Passo oltre, Presidente. Ho finito.

PRESIDENTE - No, no, no, ma perché...

AVV. MANDUCHI - Su questo tema.

PRESIDENTE - ..se gli chiede le conferme è un controesame apparente.

AVV. MANDUCHI - Avete valutato... ci avete precisato che si tratta di una ricostruzione geometrica di tipo quantitativo. Avete... quindi immagino che la risposta sia abbastanza - come dire - preventivabile. Avete calcolato la deformazione della zampa di lepre se ha degli effetti sullo squarcio?

C.T. P.M. BARONE - No.

AVV. MANDUCHI - Grazie. Perché avete effettuato una verifica partendo dalla zampa di lepre già deformata?

C.T. P.M. BARONE - Perché era l'oggetto che avevamo a disposizione e poi la deformazione in ogni caso avviene subito. Ipotizziamo il contatto con la cisterna, quindi quando squarcia poi dovrebbe essere già deformata la zampa di lepre. Quindi in uscita lo è sicuramente già deformata.

AVV. MANDUCHI - Okay. Nella vostra relazione, a pagina 16, avete detto che avete effettuato una verifica con la zampa di lepre già deformata, "essendo impossibile, in un'analisi puramente geometrica, simulare la deformazione plastica del componente di rotaia; questo fenomeno potrà essere approfondito in fase di appropriato esame metallurgico del reperto, che esula dall'oggetto del presente studio". E' a conoscenza, o ha avuto i risultati di un eventuale studio metallurgico sulla deformazione

plastica del reperto?

C.T. P.M. BARONE - No.

AVV. MANDUCHI - Grazie. A pagina 172 del vostro verbale avete dichiarato che quando avete letto la relazione del professor Bertini avete cambiato idea.

C.T. P.M. BARONE - No, scusi Presidente...

AVV. MANDUCHI - Quando avete avuto...

PRESIDENTE - Questo...

C.T. P.M. BARONE - Assolutamente...

PRESIDENTE - Qual è il...

AVV. MANDUCHI - Il punto a pagina 172.

PRESIDENTE - Ce la rilegge, per favore? Ci rilegge questo passaggio?

AVV. MANDUCHI - Sì, glielo leggo subito. "Noi abbiamo ipotizzato, dal possibile movimento che il picchetto ha subito quando urta contro la cisterna in una posizione dritta, finché non abbiamo avuto la presentazione del professor Bertini precedentemente, e l'ultima posizione è esattamente quella che il professor Bertini ha fatto vedere". Quando avete avuto contezza della relazione del professor Bertini?

P.M. AMODEO - Mi oppongo, Presidente.

PRESIDENTE - No, no, voglio solo capire: questo passaggio... il senso di questa affermazione qual era?

C.T. P.M. BARONE - Assolutamente. Noi abbiamo sviluppato, signor Presidente, la relazione e tutta l'attività, e non

eravamo assolutamente a conoscenza. Io non so se neanche il professor Bertini la sua attività l'ha svolta prima o dopo di noi. Quindi abbiamo poi fornito alcuni dati geometrici, il modello CAD l'abbiamo fornito noi, l'abbiamo fornito ovviamente al professor Toni, però io non ho cambiato assolutamente idea.

AVV. MANDUCHI - Non ha cambiato idea.

C.T. P.M. BARONE - La mia, continuo a dire...

AVV. MANDUCHI - Va bene, va bene.

C.T. P.M. BARONE - ...è un'analisi puramente geometrica.

AVV. MANDUCHI - Perfetto.

C.T. P.M. BARONE - Quella del professor Bertini...

AVV. MANDUCHI - Ma voi avete avuto contezza della relazione del professor Bertini o no?

P.M. AMODEO - Mi oppongo, ha già risposto, ha detto che non sapeva neanche se era precedente, coeva o successiva alla sua.

PRESIDENTE - Sì, ha già risposto, Avvocato. L'obiezione è accolta.

AVV. MANDUCHI - Quindi non l'avete... non ne ha avuto conoscenza.

P.M. AMODEO - Mi oppongo ancora, Presidente, è la stessa domanda riformulata in termini diversi.

PRESIDENTE - Sì, l'opposizione è accolta.

AVV. MANDUCHI - No, e allora... l'opposizione è accolta, Presidente, però a dibattimento hanno detto "abbiamo

avuto la presentazione del professore Bertini precedentemente". Mi sembra che ci sia un contrasto con quello che hanno detto oggi.

PRESIDENTE - Ecco, era il chiarimento che le avevo chiesto. E' un refuso, è un errore di trascrizione?

C.T. P.M. BARONE - Noi...

PRESIDENTE - E' stata detta questa cosa, però lei esclude che avete avuto la relazione...

C.T. P.M. BARONE - No, no, io la relazione del professor Bertini non l'ho mai letta.

PRESIDENTE - Non l'ha mai letta.

AVV. MANDUCHI - Non l'ha mai letta. Va bene. Confermate quanto avete dichiarato a pagina 18 della relazione, cioè che nell'ultima fase il picchetto rovesciato sul ballast non ha più la possibilità di sfondare lo spessore del mantello?

P.M. AMODEO - Presidente, mi oppongo.

PRESIDENTE - Avvocato...

P.M. AMODEO - La domanda in termini di conferma non ha senso.

PRESIDENTE - Avvocato, Avvocato, se è una domanda che prelude ad una successiva...

AVV. MANDUCHI - Certo.

PRESIDENTE - ...immediatamente e logicamente connessa...

AVV. MANDUCHI - Sì.

PRESIDENTE - Prego. Quindi confermate, mi auguro, anche per voi...

C.T. P.M. BARONE - Sì, questa è una considerazione geometrica che noi abbiamo fatto.

PRESIDENTE - Quindi?

AVV. MANDUCHI - Lo sa invece che il professor Bertini - immagino che non lo sappia, ma se mi può spiegare come si conciliano queste due ipotesi - ha dichiarato che il picchetto aveva le forze necessarie per forare solo se costipato nel ballast con vincolo rigido?

P.M. GIANNINO - C'è opposizione, è una considerazione di tipo dinamico. Loro hanno preso le impronte digitali di un pezzo per vedere se entrava (sovrapposizione di voci)...

PRESIDENTE - (sovrapposizione di voci)

P.M. AMODEO - ...Presidente, è il caso che rispieghino in cosa consiste la modellazione tridimensionale, perché sennò facciamo domande...

AVV. MANDUCHI - Ma perché... scusate, perché risponde il Pubblico Ministero?

PRESIDENTE - No, si sta opponendo il Pubblico Ministero. L'opposizione la accogliamo e possiamo andiamo avanti perché ritorna... si ritorna all'argomento già sviscerato.

AVV. MANDUCHI - Va bene. Allora rimaniamo che da un punto di vista geometrico, quando il picchetto è completamente annegato nel ballast non c'è più compatibilità geometrica per creare lo squarcio.

P.M. GIANNINO - Qual è la domanda?

C.T. P.M. RAZIONALE - Razionale. Cioè, quello che diciamo noi è che nella... l'altra volta avevamo detto che abbiamo fatto diciamo diverse simulazioni e quella che abbiamo presentato del picchetto è una possibile simulazione che è compatibile. In questa possibile simulazione, in cui diciamo poi posizioniamo la cisterna sul piano di rotolamento e non sul piano del ballast, in questa simulazione chiaramente non sarebbe possibile in quella fase del taglio lo squarcio, in questa simulazione.

AVV. MANDUCHI - Va bene. Grazie, io ho finito.

PRESIDENTE - Grazie, Avvocato Manduchi. Allora, Avvocato Scalise, Avvocato D'Apote, Avvocato Barro? Non ha domande. D'accordo.

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Sì. Il tecnico può darci una mano per un...

Difesa - Avvocato D'Apote

AVV. D'APOTE - No, no, forse non si è sentito. No, sposto il mio intervento proprio perché chiedevo di collegare il computer. L'ho fatto, ma non vedo il collegamento con lo schermo.

PRESIDENTE - Lo schermo non è collegato?

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Sì.

AVV. D'APOTE - Cioè non vedo nessuna forma di... comunque non garantisco che lo userò, ma forse sì.

PRESIDENTE - Conoscendola...

AVV. D'APOTE - No, ma dopo l'intervento della collega penso che sarò più sintetico.

PRESIDENTE - Va?

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Sì. Allora, intanto Avvocato D'Apote...

AVV. D'APOTE - Sì. Buongiorno professore, buongiorno ingegnere.

C.T. P.M. RAZIONALE - Buongiorno.

C.T. P.M. BARONE - Buongiorno.

AVV. D'APOTE - Senta, sarò più sintetico perché ormai credo che il controesame rispetto alle vostre... sia alle vostre dichiarazioni che alla vostra relazione sia stato abbastanza ampio. Mi chiedo, mi chiedo... e faccio riferimento in particolare alla sequenza che avete indicato a pagina 23 della vostra relazione, e che se è necessario mostro, si tratta comunque della sequenza... si tratta comunque della sequenza dove si nota... si notano le varie posizioni del picchetto, quasi una sequenza di frame, come era stato indicato da un altro Difensore, che si abbatte sul ballast. Allora, è necessario che... per il Tribunale che la proietti l'immagine su cui sto...?

PRESIDENTE - Decida lei, Avvocato, se ritiene.

AVV. D'APOTE - Allora un attimo ancora, un attimo ancora. Ecco, ci sono... ci sono dei miei appunti, spero che il

Pubblico Ministero non faccia questione, senno' li posso anche togliere al momento. Allora...

P.M. AMODEO - Meglio questo che i disegni, Avvocato.

AVV. D'APOTE - Prego?

P.M. AMODEO - Meglio questo che i disegni.

AVV. D'APOTE - Meglio questo che i disegni. Allora, ecco, una volta chiarito... mi sto riferendo naturalmente alla fotografia in alto... alla fotografia... al disegno in alto. Mi chiedo: è vero o non è vero che questa... questa progressione nello squarcio, nel taglio e nella ferita superficiale, se permettete faccio queste tre distinzioni, presupponga una sufficientemente solida infissione del picchetto nel ballast?

C.T. P.M. BARONE - Allora, noi abbiamo - per ottenere questa simulazione - posizionato... ipotizzato che il picchetto si sposti, cioè subisca un movimento, o un ribaltamento, un abbattimento, durante il contatto con la cisterna. Quanta resistenza la struttura, il ballast, il cemento, abbia potuto...

PRESIDENTE - Opporre.

C.T. P.M. BARONE - ...opporre al taglio, questo non è stato ovviamente valutato. Noi abbiamo visto che geometricamente quelle sono delle possibili posizioni che il picchetto assume durante un'ipotetica operazione di taglio. Però se il picchetto era in grado di tagliare, e quindi aveva la forza necessaria per poter tagliare,

questo esula dalla nostra indagine.

AVV. D'APOTE - Perfetto. E infatti questo è il punto centrale di questo mio, diciamo, spero breve controesame. Cioè, voi... è chiaro... scusi Presidente, vorrei andare un po' a fondo su questa cosa, perché secondo me è importante. E' chiaro che per operare quella che voi chiamate "l'iniziale operazione di punzonatura", che precede lo squarcio, no? "Punzonatura" si intende il primo buco, detto molto volgarmente, che viene fatto da...

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. D'APOTE - ...e poi le successive operazioni, ma parliamo adesso di quella... di quella che mi interessa di più, cioè la punzonatura, è necessario che il picchetto sia in una posizione abbastanza solida nel ballast da potere operare appunto lo sfondamento del mantello della cisterna, che in quel punto è - non so se lo... penso che lo sappiate - di 14 millimetri. Allora, l'indicazione, l'ipotesi, non geometrica, perché qui non si tratta esclusivamente di geometria, d'altra parte voi all'udienza precedente avete ammesso di non esservi occupati solo di geometria, ma leggo "verificare alcune possibili cause, abbiamo costruito le misure geometriche e abbiamo fatto una simulazione di quelle che potevano essere state le cause e la dinamica". Allora, premesso tutto questo, mi chiedo: questa ipotesi vi è stata suggerita, è stata oggetto di colloqui fra lei e le

persone che hanno partecipato a questa ricostruzione, o è stata una mera ipotesi determinata dal fatto che comunque la foratura c'era stata? Non so se sono stato chiaro.

P.M. AMODEO - Presidente, io mi oppongo. Non per...

PRESIDENTE - (sovrapposizione di voci)

P.M. AMODEO - Non per la seconda parte della domanda, sulla quale evidentemente ognuno dice quello che vuole, ma sulla prima. Presidente, Barone e Razionale hanno operato su...

PRESIDENTE - Si oppone (sovrapposizione di voci)...

P.M. AMODEO - ...lo ripeterò fino alla noia, su un modello tridimensionale, hanno preso le misure con i loro bravissimi scanner...

PRESIDENTE - Sì, Pubblico Ministero...

P.M. AMODEO - ...e hanno...

PRESIDENTE - Pubblico Ministero, facciamo... lo facciamo dire ai... facciamo rispondere i consulenti.

P.M. AMODEO - La resistenza del ballast loro in realtà...

PRESIDENTE - L'opposizione è respinta.

C.T. P.M. BARONE - Sì.

PRESIDENTE - Il senso della domanda è chiaro, no?

C.T. P.M. BARONE - Sì, sì, sì, è chiara, sì, sì.

PRESIDENTE - Al di là dei termini(?) sui suggerimenti, ma è ovvio...

C.T. P.M. BARONE - Sì, sì, sì, sì. No, no, no, è chiarissima. I nostri...

PRESIDENTE - ...che c'è una richiesta di ulteriore chiarimento.

C.T. P.M. BARONE - Certo, Presidente. I nostri dati di partenza sono stati la posizione del picchetto, che abbiamo poi ricavato e ci sono poi dei disegni... il picchetto ovviamente prima dell'urto, e poi la posizione del picchetto all'interno del ballast, cioè così come è stato trovato, e questo lo abbiamo un po' ricavato da delle immagini e fotografie, perché noi non abbiamo fatto parte... non abbiamo partecipato al rilievo subito dopo l'incidente. Quindi quello che abbiamo ipotizzato è che questo picchetto ha subito uno spostamento, potrebbe essere successo che il taglio sia avvenuto già nella fase di primo contatto, quello che lei definisce "punzonatura" e l'energia potrebbe essere stata sufficiente. Però, ripeto, questa è un'ipotesi che noi abbiamo fatto, ma che non abbiamo ovviamente... non è stata oggetto di indagine ulteriore, ecco. Ci siamo preoccupati di quello che è la compatibilità geometrica.

AVV. D'APOTE - Sì, capisco perfettamente che non sia stato oggetto di indagini ulteriori. Mi chiedevo solo, visto che si trattava di un'opzione, perché l'opzione... una delle opzioni possibili era, o era possibile ipotizzare: si tratta di un oggetto appoggiato nel ballast, un colpo lo abbatte come uno stuzzicadente e quindi questa ipotesi non si può fare. Quindi torno alla domanda e spero di

ottenere una risposta puntuale, diciamo: questa ipotesi è stata determinata dal fatto che si doveva verificare se era geometricamente possibile un'azione di squarcio da parte del picchetto? O è stata... Non so se è chiara la domanda, posso anche riformularla.

C.T. P.M. BARONE - No, no, la domanda è chiara. Noi abbiamo ipotizzato, così come anche con la zampa di lepre, la stessa cosa - abbiamo ipotizzato che la zampa di lepre sia stata la causa dello squarcio e abbiamo fatto tutta una serie di simulazioni. La stessa cosa abbiamo fatto con il picchetto. Col picchetto abbiamo trovato una compatibilità che riguardasse anche tutta la parte dell'infrastruttura e dell'intera cisterna, che non abbiamo riscontrato nel caso della zampa di lepre. Tutto qua.

AVV. D'APOTE - Certo, adesso alla zampa di lepre arriviamo. Solo che rispetto alla zampa di lepre voi avete affermato la solidità - la chiamo così, non ricordo le parole esatte - di infissione del terreno, cioè la solidità della sua posizione. Questo è stato affermato esplicitamente. Giusto?

C.T. P.M. BARONE - Con la zampa di lepre.

AVV. D'APOTE - Con la zampa di lepre.

C.T. P.M. BARONE - Certo, sì.

AVV. D'APOTE - E' per quello che io... sennò non avrei fatto la domanda all'inizio. Mentre con la zampa di lepre, dopo

vediamo perché è incompatibile, ma dite "è solida, è solidamente ancorata e fa uno squarcio compatibile". Non voglio... non voglio dire cose imprecise, quindi sullo squarcio compatibile... scusate... mi sembra che sia a pagina 16, già più volte citata, ma non so se è in questo punto. "L'analisi delle"... ecco, pagina 16. Allora, rispetto alla zampa di lepre dite: "Primo: è solidamente ancorata, sta lì". E questo va bene. "Secondo: l'analisi delle diverse posizioni relative della deviata e della fessura" - "deviata" è un termine che immagino sia venuto dai contatti con gli altri tecnici che seguivano, immagino...

PRESIDENTE - Non si sente, Avvocato. Proseguiamo nella domanda, Avvocato, senza...

AVV. D'APOTE - Sì (sovrapposizione di voci).

PRESIDENTE - Andiamo avanti con la...

AVV. D'APOTE - Allora: "L'analisi delle diverse posizioni relative della deviata e della fessura ha mostrato una compatibilità geometrica tra i due modelli durante tutto il processo di danneggiamento". Questo voi scrivete a pagina 16. La premessa era: allora lì avete verificato, avete affermato, ecco, più che verificato avete affermato la solidità. Rispetto al picchetto non avete affermato nulla di tutto questo. E allora, capisco che la domanda l'ho già fatta, ma mentre... ripeto in maniera diversa la domanda, vediamo: mentre nel caso della zampa di lepre la

compatibilità geometrica, pure accertata, viene legata alla solidità di infissione, mi chiedo, rispetto al picchetto, sulla cui compatibilità fra un attimo vediamo, la solidità di infissione che ha impedito al picchetto di abbattersi al primo colpo l'avete considerata come conseguenza del lavoro che dovevate fare, cioè (sovrapposizione di voci)?

P.M. GIANNINO - Presidente, c'è opposizione. Non hanno parlato di solidità di infissione, Presidente, hanno parlato di "elemento fisso zampa di lepre", "elemento mobile picchetto".

PRESIDENTE - L'opposizione è accolta.

AVV. D'APOTE - Posso, Presidente, capire in che termini? Cioè se è accolta...

PRESIDENTE - Diciamo, è un argomento sul quale hanno spiegato in lungo e in largo qual è l'attività che hanno svolto i consulenti, e la compatibilità è geometrica, ovviamente tenendo conto dell'infissione oggettiva...

AVV. D'APOTE - Sì.

PRESIDENTE - ...della zampa di lepre.

AVV. D'APOTE - Ecco, quindi...

PRESIDENTE - ...quella è oggettiva, ed evidentemente non è stata fatta... non sono state fatte considerazioni analoghe rispetto al picchetto, nel senso di constatazione oggettiva del movimento considerato. Ora ovviamente...

AVV. D'APOTE - Sì, sì, no, no, ma...

PRESIDENTE - ...fatico anche a tradurre...

AVV. D'APOTE - Ecco, la domanda era proprio in questo senso: cioè che in questo caso, mi chiedevo, la compatibilità è stata... la compatibilità del piegamento del picchetto, dell'abbattimento del picchetto, nelle sue varie fasi, è stata verificata considerando lo squarcio. E' questo il punto.

PRESIDENTE - Eh, mi pare... mi pare che sia questo il punto.

AVV. D'APOTE - Sì, sì, sì. Quindi allora avevo... se è così avevo capito...

PRESIDENTE - Professore...

AVV. D'APOTE - (sovrapposizione di voci)

PRESIDENTE - Professore ascolti, non si distraiga. Avvocato D'Apote, ripeta l'ultimo passaggio.

AVV. D'APOTE - Sì. Volevo solo capire, visto che... visto che la questione solidità di infissione è in parte superata, o è superata, comunque non è approfondita, e questo è chiaro, se quella scena che è ancora lì è determinata del fatto che così, cioè con quella percentuale di abbattimento, lo squarcio che voi avete considerato geometricamente compatibile è stato possibile realizzarlo. Cioè, non partendo dal presupposto quanto è solida l'infissione, ma partendo dal presupposto che, visto che lo squarcio è quello, una logica di provocazione di quello squarcio è questa, cioè quella

della... quella della...

PRESIDENTE - Okay. Professore...

AVV. D'APOTE - ...della figura 22.

C.T. P.M. BARONE - Sì, sì, sì. Allora, il taglio potrebbe essere anche avvenuto, ipotizzando che la causa ne sia stato il picchetto, anche con posizioni del picchetto diverse da queste.

AVV. D'APOTE - Sì.

C.T. P.M. BARONE - Cioè, la posizione del picchetto, il fatto che fuoriesca così tanto dall'infrastruttura e dal ballast, consente al picchetto di causare lo squarcio anche in posizioni non esattamente uguali a quelle che abbiamo visto. Noi ne abbiamo tirata fuori una che sia compatibile geometricamente con il taglio. Però io potrei riprendere i modelli e farvi vedere come il picchetto potrebbe essere in posizione leggermente diversa da quelle che abbiamo descritto. Questo è un esempio di compatibilità, in questo caso poi locale, poi il discorso dell'infrastruttura viene dopo.

AVV. D'APOTE - Perfetto professore, ci ha spiegato benissimo. Lei mi ha parlato di leggere modificazioni, che io capisco.

C.T. P.M. BARONE - Scusi? Scusi Avvocato, di leggera...?

AVV. D'APOTE - Modificazione di questo scenario. Mi sembra che abbia usato il termine "leggera" poco fa. Sono compatibili con leggere modificazioni di questo scenario.

D'accordo, d'accordo. La sua ricostruzione è compatibile con l'ipotesi che il picchetto non abbia agito in fase di dibattimento iniziale, non abbia agito in fase intermedia, non abbia agito nella fase in cui è ancora piegato e che è cerchiato da me in rosso nella sua figura 22, dico, è compatibile invece con l'ipotesi che nulla di questo accada, ma lo squarcio avvenga a picchetto già abbattuto e già inserito, consolidato, messo nel ballast nella posizione in cui è stato alla fine ritrovato?

PRESIDENTE - Ritrovato.

C.T. P.M. RAZIONALE - Razionale. Allora, se l'Avvocato sta chiedendo se è compatibile, noi non abbiamo fatto questa verifica, nel senso che... ma si potrebbe fare, perché i modelli ci sono, proviamo a metterlo come suggerisce l'Avvocato e andiamo a vedere se è compatibile. Noi qui abbiamo inteso trovare almeno una posizione compatibile geometricamente, quindi abbiamo visto che il picchetto geometricamente, in questa posizione, forse non è quella più corretta, ma è quella che è compatibile. La deviata non siamo riusciti a trovare una posizione compatibile.

AVV. D'APOTE - Per la deviata ne parliamo dopo.

C.T. P.M. RAZIONALE - Questo, diciamo, è il risultato della nostra analisi.

AVV. D'APOTE - Ho capito.

PRESIDENTE - Tant'è.

AVV. D'APOTE - Ho capito. Non so se posso, ma... lei

professore e ingegnere sapete che questa ipotesi, questa ipotesi ricostruiva della punzonatura, dello squarcio, del taglio e della striatura, da parte del picchetto non è stata infine accolta da chi - e in particolare dal professore Toni - vi ha dato l'incarico. Se lo sapete andiamo avanti, sennò mi fermo qui.

P.M. GIANNINO - La domanda qual è?

PRESIDENTE - Può ripetere la domanda in sintesi?

P.M. GIANNINO - La domanda qual è, Presidente?

PRESIDENTE - Qual è?

AVV. D'APOTE - La domanda è se il professor Barone e l'ingegnere Razionale sanno che il professore Toni non si è riconosciuto in questa ricostruzione, pur avendone chiesto lui la...

P.M. GIANNINO - C'è opposizione. Quella loro non è una ricostruzione, non so quante altre volte dovremo opporci a questo tipo di domande. Quella loro non è una ricostruzione. Hanno posizionato il picchetto in dieci, cento, mille posizioni, per vedere se in dieci, cento, mille posizioni c'era compatibilità geometrica e in quante. Non hanno fatto nessuna ricostruzione dinamica.

PRESIDENTE - L'opposizione è accolta.

AVV. D'APOTE - Sì, solo, se mi consente, sulla parola "ricostruzione".

PRESIDENTE - No, Avvocato. Un'altra domanda.

AVV. D'APOTE - No, leggevo... leggevo quello che ha detto il

professor Toni.

PRESIDENTE - Eh, ma il senso dell'opposizione era proprio questo.

AVV. D'APOTE - Sì, va bene. Allora d'accordo. Allora passiamo alla zampa di lepre. Dunque, rispetto alla zampa di lepre abbiamo visto che voi ritenete che la compatibilità ci sia, ma non dal punto di vista spaziale, tridimensionale. E' così?

C.T. P.M. BARONE - No, la compatibilità spaziale c'è, se simuliamo lo spostamento della cisterna... della cisterna... dello squarcio rispetto alla zampa di lepre, senza considerare l'infrastruttura e tutto il carro, quindi tutta la cisterna.

AVV. D'APOTE - Sì.

C.T. P.M. BARONE - Quindi l'analisi locale, che poi sono un po' le immagini che aveva fatto vedere poco fa, confermano che ci sarebbe una compatibilità spaziale, quella sì.

AVV. D'APOTE - Cioè...

C.T. P.M. BARONE - Questa compatibilità viene meno quando io poi aggancio allo squarcio tutta la cisterna e poi la simulazione la vado a ricostruire all'interno dell'infrastruttura. E lì c'è un problema di interferenza fra cisterna e infrastruttura.

AVV. D'APOTE - Sì. Quindi...

C.T. P.M. BARONE - Quindi, dal punto...

AVV. D'APOTE - ...in astratto, se non ci fosse questa interferenza, la zampa di lepre... se non ci fosse il problema interferenza con la struttura, cioè un problema di compenetrazione di corpi, come lo vogliamo chiamare, la coerenza tra il fatto zampa di lepre, punzonatura, squarcio, fessura e strisciatura ci sarebbe.

C.T. P.M. BARONE - Allora, sì, a meno della parte di strisciatura dove viene meno questa compatibilità. Nella prima parte geometricamente ci potrebbe essere questo tipo di compatibilità.

AVV. D'APOTE - Senta, ma a questo proposito, a proposito di questa frase - poi arriviamo alla compenetrazione - io vorrei capire meglio allora una cosa che avete scritto a pagina sempre 16: "Certamente, se la zampa di lepre fosse l'oggetto responsabile del taglio, la sua deformazione sarebbe con ogni probabilità già presente nella fase terminale". Lo avete ribadito anche oggi.

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. D'APOTE - "E sulla base di questo ragionamento si osserva che la fase di fine squarcio, uscita del corpo tagliente, è quella meglio ricostruita".

C.T. P.M. BARONE - No...

AVV. D'APOTE - Faccio un po' fatica a capire cosa significa questa frase.

C.T. P.M. BARONE - Sì, questa fase qui che lei ha descritto è la fase prima della strisciata, cioè prima della

strisciata, quando la zampa di lepre esce da lì la zampa di lepre sicuramente sarà in quella configurazione, quella deformata, quindi è la parte meglio ricostruita in questo senso.

AVV. D'APOTE - Scusi un attimo, perché... ah, ecco... la parte meglio ricostruita quindi è la fase del taglio.

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. D'APOTE - Sì, quella che... io ho fatto questa distinzione, punzonatura, squarcio, taglio, striatura. Quella meglio ricostruita è la fase del taglio. Perché la larghezza del taglio corrisponde esattamente alla larghezza della punta della zampa di lepre? E' così?

C.T. P.M. BARONE - Diciamo che è compatibile con... la larghezza della zampa di lepre è compatibile con la larghezza del taglio.

AVV. D'APOTE - Ed è compatibile, quella parte del taglio, quella dritta diciamo, quella anche con pareti che a me sembrano abbastanza ortogonali rispetto alla superficie della cisterna, dico, è compatibile col picchetto quella zona?

C.T. P.M. BARONE - In quella zona sì, potrebbe essere compatibile.

AVV. D'APOTE - Come fa a essere compatibile visto che il picchetto è circa... è stretto circa la metà, ha uno spessore circa della metà della zampa di lepre?

C.T. P.M. BARONE - Dipende anche da come io vado ad inclinare

l'oggetto all'interno dello squarcio. Se sta in una direzione oppure in un'altra, posso anche creare un tipo di taglio diverso, quindi...

AVV. D'APOTE - Cioè lei dice: da una parte c'è il taglio a coltello e dall'altra parte c'è il taglio di sbieco.

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. D'APOTE - E' così?

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. D'APOTE - E' ragionevole dire che mentre il taglio a coltello fa rispettare alle pareti del taglio la larghezza dell'oggetto che taglia, nel caso del taglio di sbieco è necessario, se l'oggetto che taglia è angolato, che le pareti laterali dello squarcio siano a loro volta... del taglio, scusi, siano a loro volta angolate?

C.T. P.M. BARONE - Ma, allora, il discorso dell'angolazione delle pareti del taglio dipende - come le dicevo - anche da come sono orientati l'uno rispetto all'altro i due oggetti, da quanta compenetrazione c'è all'interno della fessura dei due oggetti. Questo non è uguale in tutti e due i casi, ecco, ovviamente.

AVV. D'APOTE - Sì. Dunque, parliamo allora della questione della compenetrazione. Un approccio veramente semplice, professore, io avrei un approccio veramente semplice. A parte le mie annotazioni, sulle quali chiedo venia, ma esistono anche le memorie in forma sintetica, questa è la posizione finale del carro, cioè è la posizione finale in

cui il carro è stato ritrovato, 46 metri dopo il passaggio sulla zampa di lepre, 20 metri dopo il passaggio sul picchetto. Non le voglio... non voglio inserire, signori del Tribunale e Presidente, non voglio inerirmi in una ricostruzione dinamica...

PRESIDENTE - Che non compete ai consulenti.

AVV. D'APOTE - ...che non compete ai consulenti.

PRESIDENTE - E la foto che esibisce è la foto 1980-01-01.

AVV. D'APOTE - Dico solo questo: in questo caso noi abbiamo:

1) la posizione del carro collimante con la posizione di una zampa di lepre se per caso ci fosse stata lì; 2) un carro che è sulla rotaia e forse in parte sul ballast. Non vedo nessuna forma di compenetrazione fra il carro e il ballast. Le chiedo sulla base di quali calcoli, visto che a voi era stato chiesto appunto un calcolo geometrico sugli squarci, sulla base di quali calcoli voi avete ritenuto invece che 46 metri prima questa posizione non fosse possibile, o comunque...

P.M. GIANNINO - C'è... c'è opposizione. Non hanno fatto nessun tipo di calcoli sulle posizioni.

AVV. D'APOTE - No, d'accordo...

P.M. AMODEO - Siamo ancora a non aver capito per bene cos'è il lavoro fatto dai due...

PRESIDENTE - No, no, abbiamo capito. No, Pubblico Ministero...

P.M. AMODEO - No, Presidente, chiedo scusa...

PRESIDENTE - Sì è capito...

P.M. AMODEO - E' la modellazione tridimensionale...

PRESIDENTE - E' in controesame. Sentiamo la domanda, è in controesame.

AVV. D'APOTE - Sì, la domanda... la domanda l'ho già fatta. Cioè, visto che il più forte, la più forte controindicazione rispetto alla responsabilità, tra virgolette, della zampa di lepre, anche da parte... da parte del professor Barone e credo anche dell'ingegner Razionale, è data da questa ipotesi, che loro hanno sia scritto che ripetuto oralmente all'udienza precedente e credo anche poco fa...

PRESIDENTE - Bene.

AVV. D'APOTE - ...e cioè che il carro fosse... dovesse essere sottoterra, io ho chiesto, sulla base - se ho sbagliato la parola "calcoli" il Pubblico Ministero non me ne vorrà - sulla base di quali considerazioni, e forse anche disegni, e forse anche... non voglio usare la parola "calcoli", sulla base di quale... di quale ipotesi scientificamente sostenibile hanno ritenuto che quell'impatto non fosse possibile perché la cisterna avrebbe dovuto sprofondare nel terreno? Questa è la domanda

PRESIDENTE - Professore.

C.T. P.M. BARONE - Sì. Io francamente... noi non abbiamo fatto una ricostruzione utilizzando per esempio la foto finale. Io vedo... osservo la foto finale e mi verrebbe da dire:

ma cosa c'entra questa foto con quella simulazione che noi abbiamo fatto? Non... non riesco a trovare una connessione. Questa è la posizione finale, che vedo forse per la prima volta qui, della cisterna. Io ho simulato, noi abbiamo simulato qualcosa che è successa in un caso 46 metri prima e in un altro caso più di 20 metri prima, cioè ipotizzando il contatto con... quindi quello che è successo dopo alla cisterna, per arrivare in questa posizione, non ne vedo una connessione. Quindi ribadisco quello che noi abbiamo fatto: abbiamo ipotizzato che questa cisterna arrivi in contatto con la zampa di lepre, la zampa di lepre squarcia la cisterna. Cosa succede? E' compatibile geometricamente? Ribadisco: localmente sì, come infrastruttura avrebbe dovuto avere un'interferenza con tutto il resto. Col picchetto questa compatibilità geometrica l'abbiamo trovata. Cosa succede dopo, che movimenti fa la cisterna per arrivare in questa posizione finale, è un qualcosa che non riesco a trovare...

PRESIDENTE - Professore, non glielo faccio ripetere più, l'ha detto già dodici volte e basta.

AVV. D'APOTE - Sì, sì. Non ho capito il passaggio però, perché forse il professore, che ha visto per la prima volta queste fotografie...

PRESIDENTE - No, Avvocato, il professore... prendiamo atto che lei non capisce il passaggio...

AVV. D'APOTE - No, ha detto... non capisco questo cosa conti

con...

PRESIDENTE - Sì, va bene...

AVV. D'APOTE - ...46 metri prima. Vorrei poter...

PRESIDENTE - Era... era per spiegarci che il genere di valutazione compiuta è di tutt'altro tipo rispetto a quella dinamica (sovrapposizione di voci)...

C.T. P.M. BARONE - Esatto.

AVV. D'APOTE - Sì, perfetto. Allora mi consenta però di chiedergli, visto che la sua valutazione è di tutt'altro tipo, sulla base di quali elementi il professore ritiene che il carro fosse... per impattare contro la zampa di lepre dovesse essere parzialmente sottoterra, perché io ho tentato, dando una situazione analoga, che il professore molto correttamente mi dice "io non l'avevo vista prima", di dire "a me sembra" - mi dica lei quello che pensa - "che questa posizione non sia con un carro sottoterra e però consenta l'impatto". Il professore ha detto "no, io l'ho fatto sulla base di valutazioni di altro tipo". Mi va bene, Presidente, mi va benissimo. Vorrei solo capire le valutazioni di altro tipo da dove derivano. Ha appena detto che non ha fatto un calcolo, quindi vorrei sapere da dove derivano.

PRESIDENTE - Prego.

C.T. P.M. BARONE - Allora, ribadisco: per quanto riguarda la zampa di lepre noi abbiamo fatto una simulazione di compatibilità geometrica. Praticamente che cosa abbiamo

fatto? Abbiamo ipotizzato la zampa di lepre ferma nello spazio, preso la zona della deformazione, movimentato, immaginatelo movimentato quasi manualmente, utilizzando strumenti di movimentazione, traslazione e rotazione all'interno di un sistema tridimensionale, e abbiamo provato a vedere di trovare possibili configurazioni. Ne abbiamo trovata una, e questa è veramente una sola, di configurazione in cui lo squarcio poteva essere compatibile geometricamente con la zampa di lepre. A quel punto - e finisco - abbiamo agganciato a quelle posizioni lì, compatibili con il taglio, abbiamo agganciato tutta la cisterna ricostruita con lo strumento a tempo di volo e in più abbiamo ricreato l'infrastruttura. Ecco, quella configurazione, che è compatibile, anche se parzialmente, con il taglio con la zampa di lepre, non lo è quando prendo in considerazione l'intero oggetto e la sua infrastruttura. Tutto qua.

AVV. D'APOTE - Sì, ma perché?

C.T. P.M. BARONE - Perché la cisterna, per poter montare... essere montata e agganciata alla zona dello squarcio...

AVV. D'APOTE - Sì.

C.T. P.M. BARONE - ...entra dentro il terreno e compenetra. Quindi è una posizione che... quella è una posizione che la cisterna non poteva mai assumere. Tra l'altro è riportata nelle nostre relazioni, quindi... ora le indico...

AVV. D'APOTE - Sì, ne prendo atto. Devo dire che continuo a ritenerla piuttosto apodittica.

PRESIDENTE - Avvocato...

AVV. D'APOTE - Sulla base di un calcolo, però non sappiamo...

P.M. GIANNINO - No, non ha detto su un calcolo.

(più voci sovrapposte)

AVV. D'APOTE - No un calcolo, sulla base di una ricostruzione geometrica.

C.T. P.M. BARONE - Sì, sì, sì, tridimensionale. Quella che uno potrebbe fare avendo la cisterna in mano e prova a vedere se, ipotizzando che la zampa di lepre tagli, se riesce questa zampa di lepre a entrare dentro la fessura. Quando la faccio entrare, la cisterna mi va dentro il terreno. Questo è stato simulato all'interno di un ambiente CAD tridimensionale, che mi dà una posizione delle interferenze, mi quantifica anche quelle che sono le interferenze. E' una simulazione virtuale.

AVV. D'APOTE - Le posso chiedere conclusivamente un commento ulteriore, allora, sempre su questo punto, su questa foto, che il professore immagino non abbia mai visto...

PRESIDENTE - Che foto è?

AVV. D'APOTE - Questa è una foto tratta dalla relazione d'indagine di Trenitalia, ma è anche presente in altre... in altre configurazioni che poi indicherò. Comunque, è una foto - il cerchio rosso in questo caso non l'ho messo io - in cui si vede... è un particolare della foto che ho

mostrato prima, con una ripresa più verso il centro del binario. Allora... della posizione finale del carro, della posizione finale del carro. Qui a destra - non lo vediamo - c'è il picchetto 22; questo è il carro dove si è fermato, dove si è fermato; lì sotto sono state fatte delle fotografie...

PRESIDENTE - Va bene. La domanda qual è, Avvocato?

AVV. D'APOTE - La domanda è: chiedo al professore un commento.

PRESIDENTE - No.

AVV. D'APOTE - Innanzitutto ha mai visto una foto del genere?

PRESIDENTE - Ecco.

C.T. P.M. BARONE - No.

AVV. D'APOTE - No.

PRESIDENTE - Non mi chieda il commento, Avvocato. Sa meglio di me che non è ammissibile.

AVV. D'APOTE - No, no. Nel caso che sia corretto quello che ho detto prima, e cioè che questa foto rappresenta la posizione finale del carro con lo squarcio - lo si intravede - all'altezza del binario, un po' più in basso, lo si intravede... dopo se ritiene glielo faccio vedere meglio.

C.T. P.M. BARONE - Sì, sì.

AVV. D'APOTE - In questo caso quell'interferenza, che nel calcolo che lei dice, è fatto 46 metri prima, e lo capisco, c'era con l'infrastruttura, in questo caso ci sarebbe? E' un tecnico, per cui posso fare una domanda

che presuppone una risposta...

P.M. GIANNINO - Chiedo scusa, non...

AVV. D'APOTE - ...a livello di parere, a livello di...

P.M. GIANNINO - ...non è un'obiezione, però stiamo chiedendo una domanda e una risposta su una foto. Io domani come faccio a verificare su cosa risponde? Non ha detto neanche qual è il nome del file.

AVV. D'APOTE - Dunque, dunque, allora, allora...

P.M. GIANNINO - Siccome, ribadisco, questi sono atti che non sono al fascicolo...

AVV. D'APOTE - No, va beh...

P.M. GIANNINO - ...né del Pubblico Ministero né del dibattimento, se ci può indicare il nome del file.

AVV. D'APOTE - Vi diamo... giuro, giuro che la produco. Dovrebbero esserci...

P.M. GIANNINO - Ho capito, ma (sovrapposizione di voci)...

AVV. D'APOTE - Dovrebbero esserci le foto. Questa è la foto 11D...

P.M. GIANNINO - Andrebbe...

AVV. D'APOTE - ...allegata alla relazione di Trenitalia...

P.M. GIANNINO - Sì, che nessuno però ha ancora.

AVV. D'APOTE - ...che è in atti da cinque anni.

AVV. NICOLETTI - Chiedo scusa, Presidente.

P.M. GIANNINO - Noi non l'abbiamo, non l'abbiamo mai vista, cioè queste foto non sono agli atti del fascicolo.

PRESIDENTE - Va bene, l'opposizione è per questo, perché è una

foto che non è agli atti.

AVV. NICOLETTI - La mia opposizione è che siamo in controesame. Se questa foto non è mai stata vista e non fa parte della relazione dei consulenti, il controesame non mi torna, ecco.

PRESIDENTE - L'opposizione è accolta, l'opposizione è accolta.

AVV. D'APOTE - Quindi non posso farne vedere neanche un'altra, per chiedere un'opinione.

PRESIDENTE - No.

AVV. D'APOTE - Allora... bene, c'è opposizione. Allora facciamo senza foto. Se per caso, da una foto o da rilevati presi sul luogo dell'incidente, risultasse che la posizione finale del carro sul binario, lo stesso binario in cui 46 metri prima c'era la zampa di lepre, inclinato verso il ballast, se tutto questo, misurazioni, eccetera, dimostrassero una potenziale interferenza fra cisterna e oggetto, cioè zampa di lepre, presente di fianco alla rotaia, lei, se avesse una evidenza del genere, come mi giustificherebbe il fatto che 46 metri prima una situazione analoga non c'è, o comunque da lei è stata ricostruita diversamente?

P.M. AMODEO - C'è opposizione, Presidente. E' una domanda su un'ipotesi...

P.M. GIANNINO - Ha già risposto prima (sovrapposizione di voci)...

P.M. AMODEO - ...su un'ipotesi di terzo grado e poi il tipo di

lavoro che hanno fatto loro è completamente diverso.

PRESIDENTE - E' accolta anche in questo caso l'opposizione.

AVV. D'APOTE - Allora io devo prendere atto...

PRESIDENTE - Però ci sono risposte che implicitamente, finora date dai consulenti...

AVV. D'APOTE - Sì, Presidente...

PRESIDENTE - ...che rispondono alla sua domanda, quindi...

AVV. D'APOTE - Presidente, io che di solito qualcosa capisco non ho capito... non ho capito su quale base, che sia di calcolo, che sia ricostruttiva, che sia geometrica, che sia da indizi vari, precisi... gravi, precisi e concordanti, non ho capito, non ho capito veramente, non è una polemica, perché il carro all'altezza della zampa di lepre per incocciare - scusi il termine - la zampa di lepre si deve infilare...? Non l'ho capito.

PRESIDENTE - E loro l'hanno spiegato.

AVV. D'APOTE - Eh, però...

PRESIDENTE - E' un problema di compatibilità geometrica. Ce l'hanno spiegato.

AVV. D'APOTE - Eh, ho capito...

(più voci sovrapposte)

C.T. P.M. BARONE - Presidente, se posso fare una considerazione, io anche se c'è un'opposizione potrei anche una risposta darla, non è un problema.

PRESIDENTE - No, no.

C.T. P.M. BARONE - Cioè...

PRESIDENTE - No, no, no, no, no, no.

C.T. P.M. BARONE - Okay.

PRESIDENTE - No, no, le regole sono queste.

AVV. D'APOTE - E quindi...

PRESIDENTE - E' accolta l'opposizione. Rimane che lei non ha capito e...

AVV. D'APOTE - Ho capito. Mi piacerebbe sapere se...

PRESIDENTE - Noi non possiamo...

AVV. D'APOTE - Mi piacerebbe...

PRESIDENTE - ...non possiamo rimanere qui fino a domani finché non l'ha capito.

AVV. D'APOTE - No, mi piacerebbe sapere se l'ha capito il Tribunale, ma mi fermo qui.

PRESIDENTE - Sì, sì, la possiamo assicurare da questo punto di vista.

AVV. D'APOTE - Sull'interferenza?

PRESIDENTE - La spiegazione del consulente ci tranquillizza nel senso che l'opinione del consulente l'abbiamo compresa, l'opinione del consulente l'abbiamo compresa.

AVV. D'APOTE - Ah, l'opinione... ah, l'opinione del consulente l'ho capita perfettamente anch'io. Bene. Grazie.

PRESIDENTE - Allora, Avvocato Scalise, tocca a lei.

AVV. SCALISE - Sì, un minuto solo, così mi portano il cavo.

PRESIDENTE - Ah, bene, il cavo.

AVV. SCALISE - Proviamo, vediamo se arriva, sennò...

PRESIDENTE - Può alzare, Avvocato?

AVV. SCALISE - Perché c'ho...

PRESIDENTE - Là ci arriva? Ah, lì ci arriva, dopo non ci arriva il cavo, mi hanno anticipato.

AVV. SCALISE - Gira dall'altra parte, così ci arriva.

PRESIDENTE - Avvocato De Prete, lei se deve fare un intervento deve avvicinarsi. Avvocato De Prete, dicevo, se le serve il computer il cavo non ci arriva lì. Avvocato Scalise.

Difesa - Avvocato Scalise

AVV. SCALISE - Sì, buongiorno.

PRESIDENTE - Prego.

AVV. SCALISE - Avvocato Scalise, difensore di Marzilli. Senta ingegnere, prima di passare alle domande specifiche io volevo capire, visto che ero assente alla scorsa udienza e quindi mi scuso se magari ripeterò argomenti che sono stati trattati e per i quali ho necessità di alcuni chiarimenti. Volevo capire il metodo, innanzitutto. Cioè, ho letto più volte - e ho visto che più volte il Pubblico Ministero è ritornato su un problema di metodo - che voi avete fatto una... possiamo definirla ricostruzione geometrica? Ho capito bene?

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. SCALISE - Mi dovrete dire sì al microfono, perché sennò non viene niente. Nel fare questa ricostruzione geometrica - se ho capito bene - voi avete riprodotto in 3D sul computer gli oggetti che vi è stato chiesto di

riprodurre?

C.T. P.M. BARONE - Abbiamo riprodotto gli oggetti...

AVV. SCALISE - Parli vicino al microfono perché purtroppo...

C.T. P.M. BARONE - Sì, sì, sì.

AVV. SCALISE - ...perché purtroppo io sono raffredatissimo e sento male, quindi...

C.T. P.M. BARONE - Sì, sì.

AVV. SCALISE - Sì. Quindi lei ha avuto un'indicazione da chi, rispetto agli oggetti da riprodurre?

C.T. P.M. BARONE - Ma, ci siamo confrontati con... anche con il professor Toni di quali potevano essere...

AVV. SCALISE - No, scusi professore, mi deve fare la cortesia...

C.T. P.M. BARONE - Ci siamo confrontati...

AVV. SCALISE - Io purtroppo non sento.

C.T. P.M. BARONE - Okay. Ci siamo confrontati anche con il professor Toni per vedere quali erano gli oggetti potenzialmente causa del danno, insomma.

AVV. SCALISE - Quindi diciamo che prima di fare questa ricostruzione voi avete avuto una riunione con il professor Toni, che era il consulente del P.M. all'epoca, il quale vi ha dato delle indicazioni sugli oggetti che dovevate ricostruire.

C.T. P.M. BARONE - Su quelli... sì.

AVV. SCALISE - Sì. Quindi questi oggetti poi, con la tecnica che avete spiegato alla scorsa udienza e che non voglio

assolutamente che ripetiate adesso, perché credo di averla compresa, avete fatto una ricostruzione sul computer degli oggetti, cioè della zampa di lepre, del picchetto, della cisterna, della cisterna nel suo essere globale, utilizzando una cisterna diversa, perché non avete utilizzato quella incidentata, e della parte incidentata rilevandola sulla cisterna invece dove c'è lo squarcio. Ho compreso bene?

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. SCALISE - Sì. Senta, voi ad un certo punto - e lo avete ribadito stamattina più volte - avete detto che c'è una compatibilità tra il taglio e la zampa di lepre, ma perché si possa realizzare quel tipo... ho capito bene?

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. SCALISE - Sì. Perché si possa realizzare quel tipo di compatibilità, quindi quel tipo di squarcio, la cisterna dovrebbe affondare nel ballast.

C.T. P.M. BARONE - Corretto.

AVV. SCALISE - Le sembra questa una ricostruzione esclusivamente geometrica o anche dinamica?

C.T. P.M. BARONE - Esclusivamente geometrica.

AVV. SCALISE - Esclusivamente geometrica. Poi voi avete detto che ci sono alcune compatibilità con il picchetto. Dico "alcune" apposta perché siccome ho letto nelle trascrizioni che voi avete ritenuto che quella da voi ipotizzata non sia l'unica, ne vorrei avere conferma.

C.T. P.M. BARONE - Sì, diciamo che col picchetto abbiamo trovato alcune possibili posizioni del picchetto che siano compatibili con il taglio.

AVV. SCALISE - Ecco. E perché queste compatibilità si possano realizzare avete effettuato la stessa diciamo ricostruzione fatta con la zampa di lepre? Cioè avete verificato a che altezza doveva essere il picchetto e quale doveva essere l'approccio della cisterna al picchetto al momento dell'incidente?

C.T. P.M. BARONE - Noi abbiamo simulato quella che poteva essere la compatibilità geometrica tra lo squarcio e il picchetto e ogni volta poi agganciavamo la cisterna e guardavamo se c'erano possibili interferenze con l'infrastruttura. Quindi abbiamo fatto... ripetuto sempre lo stesso lavoro. Quello che cambiavamo in fase iniziale era la posizione relativa tra picchetto e squarcio.

AVV. SCALISE - Allora, guardi professore, in questa diapositiva che le proietto c'è una parte della vostra consulenza, perché voi, a pagina 15 della consulenza, dite: "Il picchetto 24 è stato movimentato durante le diverse fasi del danneggiamento della lamiera, simulando il suo ribaltamento fino ad assumere la posizione in cui è stato ritrovato, nella figura 4". E a pagina 22 e a pagina 23... a pagina 23 c'è la figura che le ha fatto vedere prima l'Avvocato D'Apote e a pagina 22 c'è quella figura che in questa diapositiva voi trovate sulla

sinistra, che sarebbe la figura 21 della simulazione del fenomeno di danneggiamento della cisterna causato dal picchetto. Voi dite che nella posizione A, che sarebbe la posizione in alto a sinistra, c'è il contatto iniziale con il picchetto. Giusto?

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. SCALISE - Ho capito bene?

C.T. P.M. BARONE - Sì, la prima posizione.

AVV. SCALISE - La prima posizione.

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. SCALISE - Sì. Voi dite A contatto iniziale e tra parentesi c'è una A nella descrizione.

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. SCALISE - Avete misurato l'altezza del picchetto fuori dal ballast nel momento in cui c'è quel contatto iniziale?

C.T. P.M. BARONE - Sì. Poi quando abbiamo agganciato la cisterna il picchetto è posizionato dentro nel ballast a un'altezza, che è quella che noi abbiamo preso dai dati (sovrapposizione di voci).

AVV. SCALISE - Poi voi dite, nel punto B, che sarebbe la seconda... l'immagine sempre sulla prima riga, ma a destra, che c'è la penetrazione del picchetto nella cisterna. Quindi secondo la vostra ricostruzione geometrica è quello il momento in cui il picchetto buca la cisterna?

C.T. P.M. BARONE - In questa ricostruzione abbiamo ipotizzato che nella seconda posizione, la posizione B, il picchetto va a bucare, a perforare la cisterna.

AVV. SCALISE - Poi dite ancora che sempre il picchetto nella posizione in piedi, cioè sono le due immagini centrali di questa vostra rappresentazione, il picchetto produce il taglio che è stato poi ritrovato sulla cisterna. Ho capito bene?

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. SCALISE - E che poi invece nella posizione E e nella posizione F il picchetto ormai produce soltanto quella strisciata che c'è dopo il taglio. Giusto?

C.T. P.M. BARONE - Sì, fuoriesce dal taglio e produce la strisciata.

AVV. SCALISE - Quindi, secondo la vostra ricostruzione, quando il picchetto colpisce e soprattutto taglia la cisterna si trova ancora nella posizione pressoché in piedi.

C.T. P.M. BARONE - Sì. Quella nella posizione A e B sì, è pressoché in piedi.

AVV. SCALISE - Senta, nelle scorse udienze abbiamo ascoltato lungamente il professor Toni, con il quale voi avete avuto sicuramente rapporti nel predisporre i modelli e quant'altro. Il professor Toni sostiene che la cisterna è stata squarciata dal picchetto quando il picchetto si trova ormai nella posizione F, cioè nell'ultima posizione a destra, che secondo voi è il momento in cui lascia la

cisterna, secondo il professor Toni è il momento in cui la cisterna viene squarciata dal picchetto. Ritenete possibile questa...

PRESIDENTE - Avvocato, mi perdoni, è la stessa domanda che non abbiamo ammesso prima, non so se all'Avvocato Manduchi...

AVV. SCALISE - Eh, ho capito, Presidente...

PRESIDENTE - ...o all'Avvocato D'Apote, quindi anche per lei la sorte è la medesima.

AVV. SCALISE - Sì. Vorrei capire perché non viene ammessa la domanda, Presidente.

PRESIDENTE - Lo sa che le decisioni del Tribunale non si commentano e non si motivano, in questo caso. La domanda non è ammessa.

AVV. SCALISE - Scusi...

PRESIDENTE - La domanda non è ammessa.

AVV. SCALISE - Scusi, Presidente...

PRESIDENTE - Le spiego...

AVV. SCALISE - No, mi consenta, un secondo solo.

PRESIDENTE - Prego.

AVV. SCALISE - Le chiedo scusa se... anzi, se mi permetto di interromperla, prometto che non lo farò più. Però voi prima non avete ammesso questa domanda perché è stata fatta in relazione a Bertini e non al professor Toni. Cioè, qui noi abbiamo una ricostruzione geometrica che fanno i consulenti, i quali nella ricostruzione geometrica assumono una posizione del picchetto eretta

nel momento in cui fa un taglio. Bene? Allora, noi non possiamo avere una ricostruzione geometrica astratta, cioè la ricostruzione geometrica va anche correlata a quelle che sono le emergenze processuali, soprattutto le emergenze processuali di carattere tecnico, perché altrimenti qui può venire chiunque a dire che il picchetto stava volando mentre buca la cisterna, noi la prendiamo perché è una ricostruzione - come dire - astratta...

PRESIDENTE - Ho capito, ho capito.

AVV. SCALISE - ...e la portiamo a casa. Nel momento in cui viene fatta una ricostruzione, sia essa geometrica o dinamica, la ricostruzione deve essere ancorata a degli elementi processuali, perché altrimenti questi elementi... questa ricostruzione è fine a sé stessa. Se il perito mi dice "ho fatto una ricostruzione astratta", io non faccio più nessun'altra domanda e mi taccio.

PRESIDENTE - No, no...

AVV. SCALISE - Ma nel momento in cui fa una ricostruzione, e c'è un altro tecnico che viene dalla Procura, il quale ha sostenuto per tre udienze di seguito...

PRESIDENTE - Avvocato...

AVV. SCALISE - ...ed è stato oggetto di controesame, che il picchetto può avere buca la cisterna solo quando si trova coricato e infisso nel ballast...

PRESIDENTE - Avvocato...

AVV. SCALISE - ...mi devono dire perché loro fanno una ricostruzione diversa.

PRESIDENTE - Allora, le ricostruzioni possono essere diverse, le posizioni... evidentemente lei ha evidenziato che quella del professor Toni sotto questo profilo è differente da quella dei consulenti tecnici. E' rimessa all'apprezzamento del Tribunale la valenza probatoria di quelle ipotesi ricostruttive.

AVV. SCALISE - Va bene. Allora faccio una domanda diversa. Secondo la vostra ricostruzione, con il picchetto nella posizione F è possibile che si realizzi lo squarcio?

C.T. P.M. BARONE - Allora, potrebbe succedere, noi questo non lo abbiamo... non lo abbiamo simulato. Noi le posizioni che abbiamo ipotizzato, quelle che vede...

AVV. SCALISE - No, scusi professore, non mi può dire "potrebbe succedere, noi non l'abbiamo simulato"...

C.T. P.M. BARONE - No, io lo dico...

AVV. SCALISE - Cioè, lei è un tecnico, lei mi deve dire...

P.M. AMODEO - Mi oppongo, Presidente.

AVV. SCALISE - Lei mi deve dire... lei...

P.M. AMODEO - L'Avvocato non può dire al consulente cosa può dire o cosa no.

AVV. SCALISE - No, scusi...

PRESIDENTE - Certo. Andiamo avanti.

AVV. SCALISE - ...signor Pubblico Ministero, io sto facendo un controesame quindi posso interrompere il teste...

P.M. AMODEO - No, no, ma...

PRESIDENTE - No...

P.M. - ...il controesame non consente...

AVV. SCALISE - ...e posso fare delle contestazioni.

P.M. AMODEO - ...i poteri di polizia dell'udienza sono soltanto del Presidente.

PRESIDENTE - Sì, ma state tranquilli. Allora, è vero, Avvocato Scalise, lei non deve dire quello che può e che non deve dire. Ma è un'espressione evidentemente finalizzata a commentare negativamente la risposta e prelude sicuramente ad nuova domanda, immagino.

AVV. SCALISE - Nella vostra ricostruzione geometrica quale è la parte del picchetto che produce il taglio?

C.T. P.M. BARONE - La parte...

AVV. SCALISE - Il coltello, la faccia, la faccia anteriore, la faccia posteriore, la...?

C.T. P.M. BARONE - No, abbiamo ipotizzato che il taglio sia prodotto da quella parte dove c'è la smussatura, quella deformazione che poi è stata lasciata da un oggetto sul picchetto stesso.

AVV. SCALISE - Allora, vediamo se la troviamo. Allora, guardi, questo è il picchetto che è stato ritrovato infisso nel ballast.

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. SCALISE - Lo può guardare?

C.T. P.M. BARONE - Esatto, da quella parte... da quella parte

lì, quella che si...

AVV. SCALISE - Questa è la foto 10.6 della relazione del professor Toni, della prima relazione del professor Toni, che è stata da me fatta vedere nel corso del controesame del professor Toni e acquisita al fascicolo del dibattimento, così evitiamo di perderci nelle foto. Quello è il picchetto per come emerge dal ballast nel momento finale, diciamo, nella posizione F della vostra ricostruzione. Nel fare la vostra ricostruzione voi avete tenuto conto dell'infissione del picchetto nel ballast diciamo con quella forma geometrica e con quelle misure?

C.T. P.M. BARONE - Allora, la forma geometrica lei dice del picchetto?

AVV. SCALISE - Sì, io...

C.T. P.M. BARONE - La forma geometrica è sempre la...

AVV. SCALISE - ...scusi, mi riferisco anche alla parte che sporge, alla parte di larghezza che si vede, perché come vede...

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. SCALISE - ...dal ballast... io purtroppo non essendo un tecnico... dal ballast emerge un triangolo di picchetto, non tutto il picchetto, no?

C.T. P.M. BARONE - Sì, sì, quella è la posizione F per noi.

AVV. SCALISE - La posizione F.

C.T. P.M. BARONE - Quella che lei ha indicato come posizione F.

AVV. SCALISE - Le misure relative ai centimetri in cui sporge dal ballast il picchetto chi ve le ha fornite?

C.T. P.M. BARONE - Le abbiamo dedotte da un'immagine dove c'era poi una riga, un elemento di misura, quindi lì non abbiamo fatto ovviamente un rilievo tridimensionale in questa configurazione.

AVV. SCALISE - No, perché sa, siccome il professor Toni ci ha riferito che questa misura non è stata presa, cioè noi non sappiamo quanti centimetri sporge dal ballast quel picchetto, mi chiedo come voi abbiate potuto avere questa misura.

C.T. P.M. BARONE - Eh, dalla figura 4 si vede che c'è una... della nostra relazione.

AVV. SCALISE - Dalla figura 4 della vostra relazione?

C.T. P.M. BARONE - Sì, sì, sì, sì.

AVV. SCALISE - Vado a vederla.

PRESIDENTE - Prosegua pure.

C.T. P.M. BARONE - Sì. Da questa immagine abbiamo cercato di ricostruire un po' quella che poteva essere poi la dimensione di fuoruscita del picchetto.

AVV. SCALISE - Ecco. Allora...

C.T. P.M. BARONE - Mentre la geometria no, è stata rilevata in maniera accurata...

AVV. SCALISE - Io non credo di averla(?)... comunque, allora, rifacendoci alla figura 4...

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. SCALISE - ...voi avete ipotizzato che il taglio sia in direzione di quella freccia gialla?

P.M. AMODEO - C'è opposizione. Non hanno ipotizzato...

AVV. SCALISE - No, no, scusi...

PRESIDENTE - Tornando alla figura 10.6.

AVV. SCALISE - Sì.

PRESIDENTE - Prego.

AVV. SCALISE - Sì, tornando alla figura 10.6...

PRESIDENTE - Prego. La domanda è ammessa, prego.

AVV. SCALISE - Grazie, Presidente.

PRESIDENTE - Figura 10.6.

AVV. SCALISE - Avete... siccome lei prima ha detto che l'ha tagliato nel senso delle striature, allora io le chiedo: è quella la direzione che voi ipotizzate, cioè quella direzione a coltello, come è stata definita fino adesso?

C.T. P.M. BARONE - Ma, la direzione è da intendere la direzione di contatto del picchetto con...

AVV. SCALISE - Con la cisterna.

C.T. P.M. BARONE - La direzione, sì, è quella lì. Poi però durante il taglio che noi abbiamo ipotizzato il picchetto ha fatto anche qualche piccola rotazione, ecco. Questa...

AVV. SCALISE - Ecco, questa è dinamica. Volevo capire: che tipo di rotazione voi avete dato al picchetto?

C.T. P.M. BARONE - No, questa è cinematica.

AVV. SCALISE - E' cinematica, sì, scusi.

C.T. P.M. BARONE - Sì. Quindi abbiamo noi ipotizzato alcuni

movimenti, alcune rotazioni del picchetto compatibili con il taglio.

AVV. SCALISE - E che tipo di rotazione avete fatto fare al picchetto? Può descrivere?

C.T. P.M. RAZIONALE - Razionale. In realtà non abbiamo fatto fare delle rotazioni, quindi è un esame di diversi stati, che sono quelli che sono rappresentati, in cui posizioniamo il picchetto in una determinata posizione. Quindi se si volesse calcolare la dinamica bisognerebbe fare un'interpolazione tra le diverse posizioni che noi abbiamo considerato. Quindi non siamo andati a considerare una rotazione e poi siamo andati a vedere dove andava a finire il picchetto e quindi che cosa avrebbe causato. Noi abbiamo preso il picchetto, lo abbiamo posizionato sulle diverse zone della fessura, nella posizione che a noi sembrava più compatibile geometricamente. A questo punto dalle immagini se ne può dedurre - come dice lei - una dinamica, ma non è quello che abbiamo fatto noi. Noi abbiamo analizzato...

AVV. SCALISE - Ho capito.

C.T. P.M. RAZIONALE - ...diversi stati e abbiamo visto che c'era compatibilità.

AVV. SCALISE - Ho capito, professore. Allora le chiedo forse una specificazione maggiore così cerco di capire meglio. Allora, voi avete ricostruito gli oggetti, poi li avete messi nel modello nel computer e manualmente, o con un

mouse, o con un joystick, non so come, avete ruotato all'interno di questo computer gli oggetti, finché non avete trovato una compatibilità?

C.T. P.M. RAZIONALE - Sì...

AVV. SCALISE - Sì o no? Se mi rispondete al microfono. Non basta che fate cenno di sì con la testa, purtroppo.

C.T. P.M. RAZIONALE - No, stavo iniziando a rispondere. Sono Razionale.

AVV. SCALISE - Sì.

C.T. P.M. RAZIONALE - Allora, ho preso... sì, questo è quello che abbiamo fatto, quindi abbiamo preso - ma mi sembra che l'ho detto già diverse volte - abbiamo preso gli oggetti, li abbiamo posizionati, cercando di posizionarli nel modo più compatibile possibile, quindi c'era quella forma del taglio... siccome chiaramente voi fate vedere delle foto, ma è difficile, il problema è proprio questo, che dalle foto non si capisce la compatibilità.

AVV. SCALISE - Sì, allora, ecco, questo... mi interessa moltissimo capire questa operazione. Nel senso - mi scusi la semplificazione - voi avete utilizzato, perché forse è più comprensibile a me, soprattutto, una sorta di videogioco nel quale c'erano il picchetto e la cisterna; in questo videogioco voi avete ruotato il picchetto e mosso la cisterna per cercare la compatibilità tra picchetto e cisterna?

C.T. P.M. RAZIONALE - Allora, forse posso fare... posso dire

diciamo un modo che forse è più comprensibile per lei, Avvocato. Immagini che lei lo faccia fisicamente, prenda un pezzo di picchetto in mano, vada sulla cisterna e provi a posizionarlo. Questo è esattamente quello che abbiamo fatto noi. Chiaramente quando lei mette un picchetto sulla cisterna o mette il pezzettino di deviate, sta facendo esattamente quello che io faccio al computer. Nel momento in cui aggiungo tutto il resto dell'infrastruttura tengo conto di tutto il resto dell'infrastruttura.

AVV. SCALISE - E quindi nel fare questa operazione voi siete andati...

C.T. P.M. RAZIONALE - Sì, non è proprio un videogioco.

AVV. SCALISE - Eh?

C.T. P.M. RAZIONALE - Non è un videogioco, su questo...

AVV. SCALISE - No, va beh, io l'ho semplificato.

C.T. P.M. RAZIONALE - No, è un CAD tridimensionale in cui le precisioni...

AVV. SCALISE - Va bene.

C.T. P.M. RAZIONALE - ...che sono state utilizzate hanno una precisione del centesimo di millimetro, quindi chiamarlo videogioco è un po' troppo riduttivo.

AVV. SCALISE - No, io... videogioco per me non era nel senso delle misurazioni, che non faccio fatica a pensare che voi abbiate utilizzato delle misurazioni assolutamente corrispondenti a quelli che sono gli oggetti; la mia

affermazione di videogioco era nel senso che avete cercato la compatibilità tra l'oggetto e la cisterna.

C.T. P.M. RAZIONALE - Certo, sì.

AVV. SCALISE - Certo. Ecco, quindi da questo punto di vista credo che ci siamo capiti. Quello che io le volevo chiedere è un'altra considerazione. Avete voi svolto un'analisi di compatibilità geometrica considerando il picchetto 24 ribaltato e infisso nel ballast? Perché se non l'avete fatto non è un...

C.T. P.M. RAZIONALE - Sempre Razionale. Io penso che noi abbiamo fatto di più, nel senso che sia con la cisterna che con il picchetto noi non abbiamo dato vincoli, quindi abbiamo considerato...

AVV. SCALISE - No, no, aspetti, scusi...

C.T. P.M. RAZIONALE - ...situazioni conservative...

AVV. SCALISE - Scusi, scusi, mi perdoni, ingegner Razionale, vorrei...

P.M. AMODEO - Presidente, sta rispondendo.

AVV. SCALISE - Vorrei precisare...

P.M. AMODEO - Presidente, sta rispondendo.

AVV. SCALISE - Presidente, mi perdoni. Allora ascolti, lei deve prima rispondere alla mia domanda e poi precisa.

PRESIDENTE - (sovrapposizione di voci)

AVV. SCALISE - Allora, la domanda è...

P.M. AMODEO - Presidente (voce fuori microfono)...

PRESIDENTE - Sì, sì, Avvocato... Avvocato Scalise e Pubblico

Ministero, vi prego.

AVV. SCALISE - Sì. La domanda è...

PRESIDENTE - Sentiamo... però sentiamo la domanda.

AVV. SCALISE - La domanda è...

PRESIDENTE - Ho capito il senso della precisazione.

AVV. SCALISE - Lei ha svolto un'analisi di compatibilità geometrica considerando il picchetto 24 ribaltato e infisso nel ballast? Mi dica sì o no. E poi mi precisi quello che vuole.

C.T. P.M. RAZIONALE - Allora, nella prima parte della nostra analisi no, perché - come dicevo - abbiamo lasciato libero, senza vincoli, sia il picchetto che la cisterna. Quindi questa credo che sia una posizione conservativa, perché in teoria appunto potrebbe avere assunto tutte le posizioni, anche quelle non - e tra l'altro quindi uno dei risultati è questo - anche quelle non possibili. Nella seconda parte, quindi quando abbiamo inserito l'infrastruttura, quindi se lei vede in queste immagini nel picchetto non c'è né il ballast né il terreno...

AVV. SCALISE - (sovrapposizione di voci)

C.T. P.M. RAZIONALE - ...quindi lo abbiamo inserito in una seconda parte, e quindi a quel punto poi per noi diventa sensibile la posizione.

AVV. SCALISE - E nella vostra relazione dove è stato riportato questa seconda parte?

C.T. P.M. RAZIONALE - Nelle conclusioni, cioè nel senso che se

la posizione del ballast non è, diciamo... e della cisterna, relativa, non è una posizione impossibile, per noi quella è compatibilità e quindi non ha senso riportarla. Se invece, come nel caso della cisterna, col deviatore, diventa una compatibilità, lo abbiamo messo nelle immagini. Però comunque si può... si può... si possono produrre anche le posizioni del picchetto nella seconda parte, anche se secondo me non ha, diciamo, per quella che è la nostra relazione non ha... non aggiunge niente di significativo.

AVV. SCALISE - Guardi, io c'ho davanti le considerazioni finali, che immagino siano le conclusioni a cui lei fa riferimento. Non mi sembra di trovare un riferimento in queste considerazioni finali, e quindi nelle conclusioni, a questa problematica relativa al picchetto 24 infisso nel ballast. Anzi, trovo delle conclusioni diverse completamente, nel senso che voi dite che lo squarcio è avvenuto con il picchetto in piedi.

C.T. P.M. RAZIONALE - Allora, come le ho detto, questa è una possibile simulazione. Questa... questa relazione è stata fatta, se vede, ad ottobre del 2010, quindi probabilmente...

AVV. SCALISE - Ce n'è un'altra?

C.T. P.M. RAZIONALE - No, se ne avessimo fatta una oggi, con delle...

AVV. SCALISE - No, ma ce n'è un'altra, dico, dopo questa?

C.T. P.M. RAZIONALE - No, no, questa... stiamo parlando...

AVV. SCALISE - Che studi diversi sono stati fatti tra quel giorno e oggi?

C.T. P.M. RAZIONALE - Non ho capito.

AVV. SCALISE - Avete fatto degli studi diversi tra quel giorno e oggi?

C.T. P.M. RAZIONALE - No, io dico se lei adesso mi dovesse fornire nuove informazioni sulle quali...

AVV. SCALISE - No, io le sto chiedendo informazioni su quello che lei ha già fatto, professore, non su quello che lei potrebbe fare.

P.M. AMODEO - Presidente, mi oppongo. Presidente, mi oppongo.

AVV. SCALISE - Su questo dobbiamo fare (sovrapposizione di voci).

P.M. AMODEO - E' assolutamente fuori dal tema, è assolutamente fuori dal tema.

PRESIDENTE - No, il chiarimento però mi sembrava opportuno, visto...

C.T. P.M. RAZIONALE - Allora non ho capito la domanda, se la può ripetere, per favore.

PRESIDENTE - No, sulle conclusioni, dice le conclusioni...

AVV. SCALISE - Le conclusioni sono quelle che lei ha rassegnato, non è che ne dobbiamo fare altre, professore.

C.T. P.M. RAZIONALE - Ho capito. E quindi mi sta dicendo che nelle conclusioni...?

PRESIDENTE - (sovrapposizione di voci)

AVV. SCALISE - Nelle conclusioni lei ipotizza che... lei dice: "La causa dello squarcio della cisterna è da attribuirsi all'impatto ed al successivo strascinamento" - impatto e successivo trascinamento - "della stessa con il picchetto numero 24". Quindi voi ipotizzate che lo squarcio si verifica con il picchetto in piedi, come avete graficamente riportato.

C.T. P.M. RAZIONALE - Noi quello che diciamo è che è compatibile geometricamente la nostra ricostruzione con le misure che abbiamo fatto, quindi che questa...

PRESIDENTE - Bene. Bene.

AVV. SCALISE - Guardi, peraltro, a conforto di quello che io le sto dicendo, le ripropongo quello che già le aveva fatto sentire a voce l'Avvocato Manduchi. Nella vostra relazione voi dite: "Nell'ultima fase il picchetto, rovesciato sul ballast, non ha più la possibilità di sfondare lo spessore del mantello". Quindi per voi, quello che voi fino adesso avete detto, che in qualche modo si potrebbe ipotizzare che il picchetto rovesciato può sfondare la cisterna, lo smentite nella vostra relazione

P.M. AMODEO - Presidente, mi oppongo. Non hanno detto questo.

AVV. SCALISE - Si oppone a che, Pubblico Ministero?

P.M. AMODEO - Hanno detto che...

PRESIDENTE - L'opposizione è accolta. Avvocato, ha fatto rilevare questa apparente, a suo avviso, discrasia...

AVV. SCALISE - Non è un'apparente, perché l'hanno scritto, Presidente.

PRESIDENTE - ...formale discrasia, già...

AVV. SCALISE - Come facciamo a dire che è apparente?

PRESIDENTE - ...già peraltro fatta rilevare dai suoi colleghi.

AVV. SCALISE - Senta, voi avete verificato quali sono le posizioni relative della cisterna rispetto al picchetto e rispetto all'infrastruttura, dal primo punto di contatto fino alla fine dello squarcio? Se lo avete fatto mi dice sì, senno no, per me va bene uguale.

P.M. GIANNINO - Può ripetere al professore? Non ha sentito.

PRESIDENTE - Può ripetere la domanda, Avvocato?

AVV. SCALISE - Se avete rilevato quali sono le posizioni relative della cisterna rispetto al picchetto e rispetto all'infrastruttura, dal primo punto di contatto fino alla fine dello squarcio.

C.T. P.M. RAZIONALE - Sempre Razionale. Noi non abbiamo rilevato le posizioni...

AVV. SCALISE - Voi non... non?

C.T. P.M. RAZIONALE - Non abbiamo rilevato le posizioni, abbiamo rilevato la geometria e poi abbiamo simulato... mi pare di essere... cioè, ripeto sempre le stesse...

PRESIDENTE - Eh, lo so, sono...

C.T. P.M. RAZIONALE - Abbiamo simulato la posizione geometrica, quindi quella poi è una nostra ipotesi.

AVV. SCALISE - Senta, la domanda che mi viene spontanea,

allora: perché per la zampa di lepre questa operazione l'avete fatta e per il picchetto no?

PRESIDENTE - Anche... anche su questo abbiamo già affrontato l'argomento.

P.M. AMODEO - Presidente, mi oppongo. Già ha risposto per la decima(?) volta.

PRESIDENTE - Abbiamo già...

AVV. SCALISE - Io voglio capire...

P.M. AMODEO - (sovrapposizione di voci)

AVV. SCALISE - ...perché, Presidente?

PRESIDENTE - E' la sua prima... è la sua prima...

AVV. SCALISE - Do atto che sia stato fatto. Vorrei capire perché per una parte l'hanno fatto e per una parte no. Se c'è un motivo...

PRESIDENTE - C'è un motivo... c'è un motivo particolare?

C.T. P.M. BARONE - No. Noi abbiamo fatto esattamente la stessa cosa, nel senso che noi non abbiamo ricostruito... abbiamo simulato il taglio con la zampa di lepre e ipotizzando poi tutta l'infrastruttura e la cisterna. La stessa cosa l'abbiamo replicata nel caso del picchetto. La variante tra le due situazioni è che la zampa di lepre l'abbiamo ipotizzata ferma, perché così è, mentre il picchetto abbiamo ipotizzato un movimento. Fine del discorso.

AVV. SCALISE - Posso chiedere un secondo solo, Presidente? Sì, volevo sapere pochissime altre cose. Volevo sapere...

PRESIDENTE - Prego, Avvocato.

AVV. SCALISE - ...se avete considerato, nel fare le vostre analisi, le possibili deformazioni del pannello - si tratta... mi riferisco al pannello laterale del carro, cioè il carro c'ha sul suo lato un pannello laterale, che non è proprio, come dire, fisso, ma è agganciato al carro - e come lo avete considerato. Quindi se lo avete...

PRESIDENTE - Se lo avete considerato, ma mi pare...

AVV. SCALISE - Se lo avete considerato e da un punto di vista tecnico se ne avete tratto delle conclusioni o delle considerazioni.

C.T. P.M. BARONE - No, Presidente, non lo abbiamo considerato.

AVV. SCALISE - Va beh, se non l'hanno considerato... poi dopo lo spiegheremo noi. Va bene. Un'altra cosa. Ritorno a una domanda che vi ha fatto inizialmente l'Avvocato Manduchi. Da chi avete avuto mandato voi per fare la vostra relazione? Avete detto dal P.M.

PRESIDENTE - Eh.

AVV. SCALISE - Siete sicuri di questa circostanza?

PRESIDENTE - Va beh, ma mi pare... no, Avvocato, no, come "siete sicuri di questa circostanza"? Cioè, o qui mettiamo in dubbio la risposta che è stata fornita...

AVV. SCALISE - Sì.

PRESIDENTE - Avete avuto un mandato... avete avuto...

AVV. SCALISE - La mettiamo in dubbio.

PRESIDENTE - (sovrapposizione di voci)

AVV. SCALISE - E adesso arriverò anche...

PRESIDENTE - Dal Pubblico Ministero.

C.T. P.M. BARONE - Abbiamo ricevuto un incarico ufficiale...

PRESIDENTE - Eh.

C.T. P.M. BARONE - ...dalla Procura di Lucca.

PRESIDENTE - Okay.

AVV. SCALISE - Chi vi ha conferito l'incarico?

C.T. P.M. BARONE - La Procura di Lucca.

AVV. SCALISE - La Procura di Lucca. Nella persona di chi?

C.T. P.M. BARONE - Del Procuratore, del P.M.

AVV. SCALISE - E' sicuro di questa cosa?

P.M. AMODEO - Allora, Presidente, esibiamo...

AVV. SCALISE - Io ho qui, ho qui il verbale...

P.M. AMODEO - Anche se è stato fatto per delega, esibiamo l'atto, così tronchiamo ogni discussione, Presidente.

AVV. SCALISE - Io ho qui, ho qui il verbale...

P.M. AMODEO - Qua c'è il conferimento (sovrapposizione di voci)...

AVV. SCALISE - Avete avuto un solo incarico o più incarichi?

C.T. P.M. BARONE - Due incarichi.

AVV. SCALISE - Due incarichi. Allora, produco ed esibisco al Tribunale, poi le considerazioni le farà l'Avvocato... il verbale di consulenza tecnica e di conferimento dell'incarico, dal quale emerge che l'ingegner Barone e l'ingegner Razionale hanno avuto due incarichi, rispettivamente il 24 marzo e il 21 maggio del 2010, e

gli incarichi sono stati conferiti su delega della Procura dall'ispettore Laurino, non direttamente dai Pubblici Ministeri.

P.M. AMODEO - Articolo 370 Codice di Procedura Penale (sovrapposizione di voci).

AVV. SCALISE - No, questo lo vedremo. Intanto produco i due verbali al Tribunale, di modo che ne possa avere contezza.

PRESIDENTE - Questo...

AVV. SCALISE - Lascio la parola all'Avvocato Casartelli, che avrà sicuramente delle considerazioni da fare.

PRESIDENTE - Va bene. Prendiamo atto, prendiamo atto. Sono... prendiamo atto, il Tribunale prende atto della produzione...

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Sì, sì... della produzione. Vediamo che siano...

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Va bene. D'accordo, prego. Ne diamo atto. Allora, a chi davamo la parola?

AVV. CASARTELLI - Avvocato Casartelli. Volevo fare un intervento... no, non era sull'esame...

PRESIDENTE - Non è un controesame.

AVV. CASARTELLI - Una considerazione su questo punto che è stato...

PRESIDENTE - Mi perdoni, ma...

P.M. AMODEO - Se possiamo...

PRESIDENTE - ...stavamo facendo il controesame e ora devo dare la parola per il riesame ai Pubblici Ministeri.

AVV. CASARTELLI - Certo.

PRESIDENTE - Ci sono domande di riesame?

P.M. GIANNINO - Ho capito che c'era qualcun altro prima di noi.

PRESIDENTE - No, no, prego.

P.M. GIANNINO - Qualche domanda l'abbiamo, sì.

PRESIDENTE - Prego.

P.M. AMODEO - Presidente, possiamo fare una pausa di cinque minuti?

PRESIDENTE - La farei appena dopo il riesame.

P.M. AMODEO - Va bene.

Pubblico Ministero

P.M. GIANNINO - Prima di arrivare a quello che vi chiederei di fare alla fine, siete in grado di farci vedere materialmente in cosa è consistita questa simulazione 3D, utilizzando il computer che avete qui a disposizione oggi?

(più voci fuori microfono)

P.M. GIANNINO - Ecco, va beh, allora...

C.T. P.M. BARONE - Sì, possiamo verificare se abbiamo tutti i dati qui e... penso... penso di sì, cioè se ce li abbiamo sì, assolutamente.

P.M. GIANNINO - Ecco, allora... allora solo tre o quattro

domande e poi vi chiederei di ricostruirci, per rispondere alle domande...

AVV. SCALISE - Presidente, però - Avvocato Scalise - su questo avremmo diritto a controesaminare nuovamente i periti, perché se fanno vedere delle cose nuove rispetto a quelle che sono state oggetto dell'esame, ovviamente...

P.M. GIANNINO - Fanno vedere come sono arrivati alle conclusioni che voi avete contestato oggi.

PRESIDENTE - Ma non mi... non mi pare però.

AVV. SCALISE - Anche se fanno vedere delle cose nuove, anche...

PRESIDENTE - Sono fatti assolutamente per voi...

AVV. SCALISE - Vediamo.

PRESIDENTE - ...che non sono stati... credo che questi aspetti...

P.M. AMODEO - Presidente, "cose nuove", questi atti... questi atti sono depositati da circa tre anni, ecco (sovrapposizione di voci).

PRESIDENTE - No, no, però è un problema di esame... no...

P.M. AMODEO - Sono tre anni che stanno nel fascicolo.

PRESIDENTE - Però è di esame, controesame e riesame. Se lo ritenete... se lo ritenete necessario...

P.M. GIANNINO - Sì, sì.

PRESIDENTE - ...altrimenti possiamo anche...

P.M. GIANNINO - Allora, due o tre domande e poi chiederemo di dar conto di questi posizionamenti, se sono o meno un

videogioco, insomma. Senta, intanto, per quanto riguarda l'immagine che ha proiettato l'Avvocato D'Apote e le altre che sono state proiettate dalle Difese, se si possono utilizzare immagini, quindi fotografie in due dimensioni, per confutare o verificare ricostruzioni tridimensionali nell'intero spazio.

C.T. P.M. BARONE - Ma, allora, sono due tipi di informazioni completamente diverse. Quelle sono immagini bidimensionali dalle quali io non ho una percezione di quello che sia il volume di un oggetto. Quello che abbiamo fatto noi, noi abbiamo lavorato in un ambiente tridimensionale, abbiamo ricostruito in modo estremamente affidabile quelle che sono le geometrie dei singoli oggetti, dopodiché lì abbiamo operato per verificare quelle che erano le compatibilità o incompatibilità di tipo geometrico. Dire, confutare le cose che abbiamo fatto noi usando delle immagini, delle fotografie, mi sembra un po', come dire... usiamo due strumenti completamente diversi.

P.M. GIANNINO - Grazie. Senta, in merito alla domanda dell'Avvocato Scalise, voi avete utilizzato una cisterna "diversa" - ha detto l'Avvocato Scalise - per ricostruire con il laser la sua forma e dimensione. La cisterna era "diversa" o era dello stesso tipo di quelle in composizione dello stesso treno, identica a quella ribaltata?

C.T. P.M. BARONE - No, era la stessa... la stessa cisterna gemella. Poi peraltro abbiamo rilevato parti di questa cisterna, quelle mancanti o danneggiate, nel carro che ha subito l'incidente.

P.M. GIANNINO - Quindi quelle del danneggiamento poi le avete rilevate sul carro danneggiato, ovviamente.

C.T. P.M. BARONE - Sì, sì, sì, sì, certo.

P.M. GIANNINO - Senta, in merito a quella che hanno più volte indicato gli Avvocati, un po' tutti oggi, la famosa sequenza A, B, C, D, E, F, che non è - avete chiarito più volte - una ipotesi dinamica su come può essere stato causato lo squarcio, vi vorrei fare delle domande secche. Nella posizione A c'è compatibilità geometrica tra lo squarcio e il picchetto?

C.T. P.M. BARONE - Sì.

P.M. GIANNINO - Nella posizione B c'è una compatibilità geometrica tra lo squarcio e il picchetto?

C.T. P.M. BARONE - Sì.

P.M. GIANNINO - Nella posizione C c'è una compatibilità geometrica tra lo squarcio e il picchetto?

C.T. P.M. BARONE - Sì.

P.M. GIANNINO - Nella posizione D c'è una compatibilità geometrica tra lo squarcio e il picchetto?

C.T. P.M. BARONE - Sì.

P.M. GIANNINO - Nella posizione E c'è una compatibilità geometrica tra lo squarcio... tra il segno e il

picchetto?

C.T. P.M. BARONE - Sì.

P.M. GIANNINO - Nella posizione F tornano i conti tridimensionali nella... combaciano posizione del picchetto e striatura finale?

C.T. P.M. BARONE - Sì.

P.M. GIANNINO - Quindi in tutte le posizioni che avete voluto o potuto ipotizzare vi era sempre una compatibilità geometrica, ossia il picchetto aveva sempre un'interferenza idonea a conformarsi, a confrontarsi con la forma dello squarcio?

C.T. P.M. BARONE - Sì.

AVV. SCALISE - Presidente, c'è opposizione alla domanda però così formulata, perché nella loro relazione...

P.M. GIANNINO - Si può opporre alla risposta? Non mi sembra. Ha risposto.

AVV. SCALISE - No, mi sto opponendo alla domanda. Siccome (sovrapposizione di voci)...

P.M. GIANNINO - La domanda (sovrapposizione di voci)...

PRESIDENTE - Ha già risposto, ha già risposto.

AVV. SCALISE - Eh, ho capito, però...

PRESIDENTE - (sovrapposizione di voci)

AVV. SCALISE - Però io vorrei che venisse a verbale...

P.M. GIANNINO - Presidente, però... però non si può consentire che gli Avvocati contestino sempre le sue decisioni.

PRESIDENTE - No, però siccome...

P.M. GIANNINO - Vorrei andare avanti.

PRESIDENTE - No, no, è che l'Avvocato vuole che si metta a verbale l'opposizione e gli diamo... ha diritto che ciò avvenga. Prego, Avvocato Scalise.

AVV. SCALISE - Grazie Presidente, era quello che volevo. Cioè, l'opposizione è in questi termini: la domanda del Pubblico Ministero riferisce dei dati diversi rispetto a quelli che ci sono nella relazione, perché quelle sei immagini che ho anche fatto proiettare prima io non sono delle immagini che fermano in momenti diversi la possibilità di squarciare la cisterna, ma sono delle immagini che rappresentano una compatibilità tra il picchetto e la cisterna dal momento dello squarcio al momento in cui il picchetto lascia la cisterna.

PRESIDENTE - Va bene.

AVV. SCALISE - Quindi è una rappresentazione geometrica delle varie fasi dell'incontro picchetto/cisterna e non significa che in ogni posizione era possibile effettuate lo squarcio.

PRESIDENTE - Va bene. L'opposizione è respinta.

P.M. GIANNINO - Va bene. Un'altra domanda.

PRESIDENTE - Possiamo... abbiamo finito? No.

P.M. GIANNINO - Il picchetto nella posizione E ha una compatibilità geometrica con lo squarcio nel punto raffigurato nella posizione D? Ovverosia, il picchetto più inclinato, ad esempio rispetto alla D, prendiamo

quello nella posizione E, avete verificato se aveva una compatibilità geometrica e quindi la possibilità di interferire, così come si è evidenziato nello squarcio, nel punto indicato nel picchetto della foto D?

C.T. P.M. BARONE - Sì, sì, questa compatibilità c'era, sì.

P.M. GIANNINO - Quindi il picchetto, comunque posizionato ed in più punti dello squarcio, aveva sempre una compatibilità geometrica con quella forma dello squarcio?

C.T. P.M. BARONE - Sì.

P.M. GIANNINO - E' questo che avete fatto voi?

C.T. P.M. BARONE - Sì.

P.M. GIANNINO - E' questo il vostro lavoro?

C.T. P.M. BARONE - Sì, sì, questo è quello che abbiamo verificato.

P.M. GIANNINO - A questo punto vi chiederei se è possibile con il computer farci una brevissima dimostrazione di come è avvenuto lo spostamento cisterna/picchetto e cisterna/zampa di lepre.

C.T. P.M. BARONE - Qui abbiamo un attimo bisogno di verificare se tutti i dati sono nel portatile che abbiamo. Se questo è possibile sì.

AVV. MANDUCHI - Scusi, Presidente.

PRESIDENTE - Sì.

AVV. MANDUCHI - A questo riguardo io faccio notare che nel mio controesame avevo chiesto delle precisazioni su delle misure e mi è stato risposto che non potevano darle e le

avrebbero potute dare verificando i dati al computer, quindi...

P.M. GIANNINO - Appunto, appunto.

AVV. MANDUCHI - Io non mi oppongo, infatti non mi sto opponendo, Pubblico... se mi fa finire di parlare. Quindi non mi oppongo, però rilevo - come ha già fatto prima l'Avvocato Scalise - che ci sia consentito poi di tornare su alcuni punti del controesame che oggi non è stato possibile effettuare perché loro si sono riservati su questi dati che hanno nel computer. Quindi se si ottiene questa simulazione al computer e questi dati, avranno accesso a quei dati che prima non hanno saputo riferire. Solo sotto questo profilo.

PRESIDENTE - Eh, ora valuteremo anche questo aspetto. Se è così...

P.M. GIANNINO - Non c'è nessuna opposizione, eventualmente.

PRESIDENTE - Se si ritiene indispensabile...

P.M. GIANNINO - Sì, per far capire perché non sanno dare i millimetri, perché è un rilievo 3D messo dentro un altro rilievo 3D. E' il computer che sa le misure e le posiziona, non l'hanno fatto loro impostando le misure, quindi sono dei pezzi che il computer fa ruotare, quindi chiederei di farvi capire in questo modo...

AVV. MANDUCHI - Ma al computer qualcuno gliel'ha date le misure, scusi Pubblico Ministero.

PRESIDENTE - Va bene, va bene, Avvocato... Avvocato Manduchi,

piuttosto...

P.M. AMODEO - Presidente, chiedo scusa.

PRESIDENTE - Prego.

P.M. AMODEO - Forse la questione potrebbe essere preliminarmente chiarita se una volta per tutte loro ripetono quale tipo di metodo hanno usato...

PRESIDENTE - No, ma ce...

P.M. AMODEO - ...cosa si intende...

PRESIDENTE - ...ce l'hanno detto tante di quelle volte.

P.M. AMODEO - Eh no, perché sennò...

P.M. GIANNINO - Facciamoglielo mostrare.

PRESIDENTE - Per questo, dicevo, è durato già tantissimo l'esame e il controesame. Ora lo vogliamo appesantire ulteriormente? E' una vostra scelta. E' chiaro il tipo di attività che hanno svolto. Poi si può discutere, si può condividere, è un problema di apprezzamento, che ovviamente è riservato al Tribunale, dopo aver sentito voi. Valutate. Nel frattempo volevo dare atto che sono arrivati dei Difensori mentre... l'Avvocato Valignani sicuramente. Poi altri Difensori?

AVV. FERRO - (voce fuori microfono)

PRESIDENTE - Avvocato Ferro per sostituire?

AVV. FERRO - (voce fuori microfono)

PRESIDENTE - Quindi Avvocato Gianolio, Avvocato Masera e Avvocato Giarda. Poi l'Avvocato Menzione l'ho visto. Mi pare non ci sono altri. Solo per il verbale, per darne

atto a verbale.

P.M. GIANNINO - Sì, solo su quei due punti.

PRESIDENTE - Va bene.

P.M. GIANNINO - Poiché è stato chiesto "ma come fate a dire che la cisterna doveva essere sottoterra per baciare la posizione... l'unica posizione in cui è compatibile con la zampa di lepre"? chiederei di farglielo mostrare.

PRESIDENTE - Prego.

P.M. GIANNINO - Perché quella era la conclusione. Ora gli chiederei di mostrare il percorso con cui hanno risposto con quella conclusione.

PRESIDENTE - Rapidamente, rapidamente.

P.M. GIANNINO - Se è possibile oggi.

PRESIDENTE - Se siete pronti, se siete pronti...

C.T. P.M. BARONE - Sì, dobbiamo solo fare una verifica, se abbiamo i dati qui con noi nel computer.

PRESIDENTE - Ah, ecco, bisogna fare...

C.T. P.M. BARONE - Solo questo. Non...

PRESIDENTE - E va beh, ma allora una domanda la cui risposta è solo eventuale, io credo Pubblico Ministero che possiamo anche, per quanto rimanga nei suoi poteri la facoltà di rinunciare alle ultime domande, io dico, se deve verificare se ce li ha e non sa ancora se ce li ha, è ovvio che in questi termini la domanda come facciamo ad ammetterla? Bisogna andare... io andrei... vorremo andare avanti, vorremmo andare avanti.

P.M. GIANNINO - Va beh, rinunciamo... mi riserverei però eventualmente di...

PRESIDENTE - Rinunci...

P.M. GIANNINO - ...farmi consegnare questi file...

PRESIDENTE - Rinunci e poi (sovrapposizione di voci)...

P.M. GIANNINO - ...e metterli a disposizione delle Parti come documento.

AVV. SCALISE - Nel frattempo l'Avvocato Casartelli ci potrebbe illustrare la questione, così diamo il tempo ai...

PRESIDENTE - No, nel frattempo rinuncia.

AVV. SCALISE - ...periti...

PRESIDENTE - Nel frattempo rinuncia alle ulteriori domande e facciamo accomodare i due consulenti.

QUESTIONI ISTRUTTORIE

PRESIDENTE - Dopodiché l'Avvocato Casartelli voleva fare - credo di aver capito - un'eccezione subito dopo il controesame e il riesame. Prego, Avvocato Casartelli.

AVV. CASARTELLI - Sì, sì, una precisazione, Presidente, velocemente. Si tratta di questo. Allora, è emerso, è stato anche oggetto di produzione documentale, la modalità invero atipica, si ritiene, di conferimento dell'incarico consulenziale in questione, al professor Barone e all'ingegnere Razionale. Ora, cosa è successo? E' successo che formalmente l'incarico è stato conferito... l'incarico consulenziale è stato conferito

dall'ispettore Laurino ai consulenti, con delega, che avete appunto in mano, che è stata prodotta, del Pubblico Ministero, del dottor Amodeo. Ora, la questione secondo me non si riferisce... o meglio, non si esaurisce nell'ambito soltanto dell'atto delegato oppure no; tutti sappiamo che l'articolo 370 - e il Pubblico Ministero lo ha già ricordato - appunto prevede che l'attività del Pubblico Ministero, d'indagine, di cui è dominus, possa essere delegata, e parla l'articolo 370 genericamente di attività di indagine e di atti specificatamente delegati. E tutti quanti sappiamo - e il Tribunale lo sa meglio di questa Difesa sicuramente - che questo è un sistema che rispecchia un po', diciamo, la specularità dei poteri che la Polizia Giudiziaria mutua dal Pubblico Ministero. Specularità però che, attenzione - e codesto Tribunale ben sa anche questo - non è a tutto tondo però, perché, guarda caso, proprio con riferimento alla questione degli accertamenti tecnici, non esiste una norma del Codice di Procedura Penale che consenta alla Polizia di svolgere questi accertamenti tecnici, in quanto le norme interessate sugli accertamenti in caso di urgenza, 348 e 354, non attingono specificamente questo punto. La questione ovviamente ha un suo preciso significato e il significato non può che essere sistematicamente rinvenuto in ciò che differentemente da quanto inizialmente era previsto per alcuni atti che erano riservati

esclusivamente al Pubblico Ministero, sto parlando degli interrogatori e dei confronti, questa era la logica iniziale, che poi invece successivamente, nel '92, sono stati anch'essi dati ad appannaggio di una possibile delegabilità, oggi certamente, così come prima, l'attività consulenziale non è un'attività comunque che trova un suo corrispettivo nei poteri della P.G. E questo è un primo fatto innegabile, basta leggere il Codice di Procedura Penale. Quindi vuol dire che l'attività di questo tipo non è svolgibile dalla P.G. Possiamo però allora ritenere che qui il conferimento dell'incarico valga sostanzialmente soltanto come una specie di attività svolta a mo' di *nuncius*? Perché guardando l'incarico che cosa si evince? L'incarico in effetti lo conferisce il Pubblico Ministero, che nomina il professor Barone e l'ingegnere Razionale, e dà, a sua volta delega appunto l'ispettore Laurino di notificare e conferire l'incarico. Allora, a mio modo di vedere l'articolo 370 qui non c'entra assolutamente nulla, perché questa non è un'attività d'indagine. Se le parole hanno un senso, l'attività di indagine appunto presume lo svolgimento di un'attività d'indagine, non quella di un mero conferimento di un incarico come... a mo' di *nuncius*, come ho detto prima. E questo chiaramente è quello che al massimo si può ritenere che sia stato fatto. Quindi non è un'attività di indagine, che peraltro n quanto tale poi

non sarebbe delegabile. Che cos'è? E quindi l'articolo 370 non è invocabile per giustificarla. Possiamo dire "ma sì, non ha fatto nulla e poteva comunque semplicemente trasferire l'incarico che c'è già su carta"? Beh, onestamente, Presidente e signori del Tribunale, io ho dei seri dubbi. Perché? Perché se è vero che questa è un'attività tipica del Pubblico Ministero, che non è delegabile per le ragioni che abbiamo visto, e tra l'altro prevede una serie... un fatto(?) di poteri che sono tipici appunto dell'attività del Pubblico Ministero e non di P.G., beh, allora se questi poteri vengono esercitati da un'altra persona evidentemente vuol dire che non siamo in presenza del semplice *nuncius* e quindi siamo al di fuori anche del perimetro di una possibile qualificazione di questa attività in questi termini, per così dire minimi. Passo dall'astratto al concreto, evidentemente. Che cosa voglio dire? Beh, anche qui, cioè, sappiamo benissimo che quando si conferisce un incarico di questo tipo il Pubblico Ministero esercita questi suoi poteri come? Verificando ad esempio l'esistenza di cause di incompatibilità, ancor prima, più semplicemente e banalmente, formulando il quesito, concedendo eventualmente termini di proroga qualora il consulente tecnico non sia in grado di rispondere su due piedi, come si dice. Ecco, qui, nel caso di specie, io credo che almeno due di questi aspetti siano stati svolti

dall'ufficiale di Polizia Giudiziaria in mancanza comunque di una delega valida. Mi riferisco in particolare, con riguardo alla formulazione del quesito relativo - diciamo così - all'estensione della consulenza tecnica, quella del 31 maggio 2010, al fatto che il quesito non era riportato nella delega, cioè il quesito l'ha formulato l'ufficiale di Polizia Giudiziaria. Mentre per quanto riguarda la consulenza del 24 marzo 2010 effettivamente la formulazione del quesito rispecchia alla lettera quello che è nella delega, così non è invece per la consulenza del 21 maggio 2010. Primo punto. Secondo punto, altrettanto importante: l'ufficiale di Polizia Giudiziaria, e questo attinge ambedue le consulenze, concede *motu proprio* - anche se poi nel verbale si legge "il P.M. concede"... dove il P.M., che non c'è? - la proroga per il deposito, viene così definita, "una proroga per il deposito di giorni quindici", in relazione al conferimento del 24 marzo 2010, e di giorni trenta in relazione al conferimento dell'incarico del 21 maggio 2010. Con ciò ovviamente arrogandosi dei poteri che non sono propri dell'ufficiale di Polizia Giudiziaria e che vanno ben al di là dell'incarico della delega, come è possibile verificare semplicemente leggendo la stessa. Quali sono le mie conclusioni? Le mie conclusioni sono di questo tipo: evidentemente quindi c'è una violazione della normativa

prevista dal codice in materia di conferimento dell'incarico consulenziale, che si riflette sulla validità dell'elaborato dei consulenti tecnici e sulla loro opera, in quanto appunto frutto di un incarico nullo *ab origine* per questo motivo. Da ciò la mia richiesta, scendendo al pratico, è che codesto Tribunale voglia quindi riconoscere... dichiarare la inutilizzabilità, inutilizzabilità certamente di tipo fisiologico, non certo patologico, ma che c'è, delle dichiarazioni rese dai consulenti tecnici nel corso del pubblico dibattimento, in quanto appunto frutto di questa opera consulenziale *ab origine* viziata da questa nullità che ho illustrato, e la restituzione delle consulenze depositate. La ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE - Chi vuole... Avvocato D'Apote?

AVV. D'APOTE - Sì, vorrei intervenire. Non è certamente una - come posso dire - *dissenting opinion* la mia. Solo una precisazione. Se per caso il Tribunale ritenesse fondata la questione che è stata appena egregiamente sollevata e ritenesse effettivamente inutilizzabile la produzione, verbale e scritta, del professor Barone e dell'ingegner Razionale, io, forse per l'inguaribile ottimismo che effettivamente certe volte mi contraddistingue, non posso negare, anzi ritengo, che abbia dei profili nettamente favorevoli alla Difesa l'opera del Barone, anche se può sembrare diversamente. Tutto questo semplicemente per

porre una questione di diritto che, ripeto, non è una *dissenting opinion* ma è aggiuntiva rispetto a quello che è già stato detto. Allora, è pacifico - ma sarò estremamente sintetico - è pacifico che l'inutilizzabilità è un vizio, diciamo così, non completo, oppure claudicante, oppure relativo. Sono innumerevoli le disposizioni del codice, e anche qualche sentenza della Corte di Cassazione, che lo confermano. Mi spiego meglio ancora: l'inutilizzabilità vale contro l'imputato, ma non a favore, o viceversa. Non solo le disposizioni del codice, anche l'articolo 111 della Costituzione per esempio dice che la condanna non può essere disposta sulla base di dichiarazioni che non siano state assistite da determinate garanzie. La condanna, non certo il procedimento. Non so, il 238 dice...

PRESIDENTE - Va beh, quindi Avvocato, mi perdoni...

AVV. D'APOTE - Sì...

PRESIDENTE - Quindi la sua...

AVV. D'APOTE - Quindi, quindi, in definitiva, visto che ci siamo già capiti è inutile che trovi altri esempi, il 238 è un esempio... è un esempio icastico. Se per caso dovesse essere dichiarata l'inutilizzabilità della produzione, ripeto, scientifica scritta e verbale del professor Barone e dell'ingegner Razionale, deve essere dichiarata solo nelle parti eventualmente contrarie alla tesi della Difesa, e non... e questo... capisco,

capisco...

PRESIDENTE - No, no...

AVV. D'APOTE - ...però... capisco di avere detto qualcosa che può sembrare strano in questa logica, però ho detto anche un qualcosa di assolutamente pacifico dal punto di vista del diritto.

PRESIDENTE - Va bene.

AVV. D'APOTE - Grazie.

PRESIDENTE - E' stato chiarissimo. Chi vuole invece... allora, Pubblico Ministero, Parti Civili?

P.M. GIANNINO - Sì, vorrei dire due parole.

PRESIDENTE - Prego.

P.M. GIANNINO - In primo luogo, da nessuna parte, in nessuna parte del codice è ipotizzata una inutilizzabilità di un atto delegato dal Pubblico Ministero, non vedo nessuna sanzione sfogliando tutte le pagine del codice, rilevando che il Pubblico Ministero può delegare specifici atti a chiunque. In questo caso si è delegato il raccogliere la firma dei consulenti, questo è stato. In ogni caso, al di là della assoluta infondatezza nel merito dell'eccezione, segnalo che basta leggere l'articolo 181, comma 2, del Codice di Procedura Penale, perché ammesso e non concesso, ammesso e non concesso, si tratta di un atto delle indagini preliminari e non mi sembra - non mi sembra, forse mi sbaglio - che ci troviamo in udienza preliminare, quindi se non sbaglio... e non essendo noi

in udienza preliminare è un'eccezione che poteva essere proposta, occhio e croce, due-tre anni fa. Perché di questo si tratta, non mi sembra si tratti di un atto che riguarda la presenza dell'imputato, il diritto di difesa, insomma uno degli atti tassativamente indicati a pena di nullità. Questo non è indicato da nessuna parte, quindi sicuramente non vi è nullità. In ogni caso, volendo proprio trovare un'irregolarità nel fatto che sia delegata la raccolta della firma del consulente, mi sembra che, a voler essere molto generosi, dovrebbe rientrare nell'articolo 181 comma 2, quindi andava proposta nell'udienza preliminare, non certo dopo un anno e mezzo di dibattimento.

PRESIDENTE - Grazie.

P.M. AMODEO - Presidente, se posso aggiungere qualche rilievo, io delle volte resto francamente basito, mi chiedo di quale codice parliamo. Ne abbiamo sentite tante di eccezioni dormienti, di decadenza dal potere di replica. Voglio dire, io capisco che - come dire - si possano trovare mille cose, mille elementi, ma l'articolo 370 è diciamo una delle chiavi di volta del Codice di Procedura Penale, che è un codice nuovo, abolendosi le figure del Giudice istruttore vengono esaltati i poteri di Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria in un rapporto di collaborazione che è scolpito da una delle chiavi di volta del Codice di Procedura Penale, che è l'articolo

326, è il passe-partout di tutto il codice, che dice che il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, richiesta di archiviazione o richiesta di rinvio a giudizio. Piaccia o non piaccia, è questo il codice. Piaccia o non piaccia, sono questi i poteri del Pubblico Ministero. Piaccia o non piaccia, sono questi i poteri della Polizia Giudiziaria che - udite udite - anche al di fuori della delega prevista dall'articolo 360 può, ai sensi del IV comma dell'articolo 348 del Codice di Procedura Penale - questo non è il codice del Pubblico Ministero, è il Codice di Procedura Penale della Repubblica Italiana - svolgere di propria iniziativa o a seguito di delega del Pubblico Ministero, compiere atti od operazioni che richiedono competenze tecniche, avvalersi di persone idonee, che non possono rifiutare la loro opera, il loro ufficio. Ma non è tanto materia di IV comma dell'articolo 348, è materia di delega, tra l'altro specifica, ma sarebbe stata consentita anche la direttiva, ci sono troppe persone preparate in questa aula per spiegare, tutti la conosciamo naturalmente la differenza tra deleghe e direttive del Pubblico Ministero...

PRESIDENTE - A proposito... a proposito di questo...

P.M. AMODEO - ...ma questa è una delega specifica...

PRESIDENTE - Da questo punto di vista, la delega, siccome manca ai nostri atti prodotti...

P.M. AMODEO - La delega può essere anche verbale, Presidente, quindi...

PRESIDENTE - Ah, ecco. Volevamo questo chiarimento. Allora...

P.M. AMODEO - E quindi tra l'altro sono indicati in lista testi Barone e Razionale come consulenti tecnici del Pubblico Ministero. Chiedo scusa, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE - Grazie. Avvocato Marzaduri mi sembra volesse intervenire.

AVV. MARZADURI - Sì, grazie. Rapidamente. La vicenda mi sembra risolta, almeno sotto due prospettive, in una prospettiva salvifica dell'attività finora svolta. Innanzitutto la Procura della Repubblica nomina consulenti tecnici il professor Barone e il professor Razionale con atto del 18 marzo 2010 e con tale atto, di cui si chiede l'acquisizione, numero 40046 degli atti già prodotto, al tempo stesso manda la Polizia Giudiziaria di notificare il presente decreto ai consulenti tecnici e di provvedere al relativo incarico di consulenza tecnica. Sembra quindi richiamarsi utilmente l'articolo 370 nella parte in cui non solo il Pubblico Ministero può avvalersi della Polizia Giudiziaria per il compimento di attività d'indagine, ma anche per atti specificamente delegati. E ciò puntualmente avviene, perché in data 21 maggio 2010

vi è un verbale di consulenza tecnica e di conferimento dell'incarico nel quale l'ufficiale di Polizia Giudiziaria delegato, l'ispettore capo Angelo Laurino, procede, a seguito di citazione diretta, all'indicazione dei quesiti sulla base di quanto già compare nell'atto del Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero a suo tempo nel conferimento dell'incarico lo aveva proprio riferito a determinati accertamenti e su questi accertamenti poi l'ufficiale di Polizia Giudiziaria, nel verbale già citato del 21 maggio, perfeziona l'atto. Quindi a mio avviso si tratta semplicemente di un'attività specificamente delegata, che è stata compiuta nel rispetto della delega da parte dell'ufficiale di Polizia Giudiziaria. Nessuna questione, quindi. Ma c'è anche un'altra chiave di lettura. Noi ci troviamo al dibattimento. C'è stata la nomina del consulente tecnico, rispetto alla quale mi pare non si possa fare alcuna eccezione, sono stati citati al dibattimento, sono stati ammessi come consulenti tecnici. In sede dibattimentale si forma la prova dibattimentale sentendo, come abbiamo sentito, i consulenti tecnici, professor Barone e professor Razionale, con la possibilità di acquisizione all'esito della loro audizione dei contributi elaborati scritti eventualmente dagli stessi predisposti. Quindi anche laddove si volesse, ma non penso che ci sia alcuno spazio, coltivare un'eccezione che volesse radicarsi sul

momento genetico, cioè la nomina e il conferimento dell'incarico, che peraltro sono del tutto indenni da possibili critiche, c'è una fase dibattimentale nella quale stiamo formando correttamente la prova. Ultima notazione: non riterrei che si possa parlare ovviamente di una inutilizzabilità legata all'articolo 191, qui non abbiamo a che fare con un divieto probatorio. Quindi anche le considerazioni che ha svolto con interesse il collega della Difesa sul distinguo tra un'inutilizzabilità che si rivolge soltanto nei confronti dei contenuti dell'atto che vanno in *malam partem*, riflettendo una impostazione dottrinale che ha trovato anche qualche riflesso giurisprudenziale, non ha ragion d'essere proprio perché manca la base, cioè la possibilità di invocare l'articolo 191. Non si pone neanche un problema di inutilizzabilità fisiologica alla luce di quello che abbiamo detto. L'inutilizzabilità fisiologica, sappiamo bene, è il rapporto tra i contenuti che si sono formati in una determinata fase procedimentale, che non possono essere trasfusi in un'altra fase procedimentale sul piano probatorio. Non è il nostro caso. Li stiamo formando davanti a noi in questi giorni, sentendoli, quindi non c'è nessuno spazio per invocare tale vizio.

PRESIDENTE - Allora sospendiamo... ovviamente abbiamo preso atto di tutto quanto avete rilevato; è una riserva che

assumiamo in questo momento, ma vi diamo il tempo, dieci minuti di pausa, per poi riprendere l'esame degli altri...

AVV. D'APOTE - Presidente, scusi, posso? Solo per la richiesta che mi era stata fatta di una foto che avevo mostrato, riferendomi...

PRESIDENTE - Che mi ha giurato di produrre.

AVV. D'APOTE - Riferendomi a Trenitalia, in realtà do il numero.

PRESIDENTE - Prego.

AVV. D'APOTE - E' la 3315363.

PRESIDENTE - Va bene.

AVV. D'APOTE - Grazie.

PRESIDENTE - Acquisiamo.

(SOSPENSIONE)

PRESIDENTE - Allora, riprendiamo. Chi manca? Avvocato D'Apote? Ci siamo tutti? Ci siamo. Allora, brevemente una ordinanza prima di andare avanti con i testi.

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - No, ci mancherebbe. Allora, il Tribunale...

AVV. QUARTARARO - Chiedo scusa Presidente, volevo solo dare atto della mia presenza, Avvocato Quartararo.

PRESIDENTE - Ah, benissimo. E' arrivato.

AVV. QUARTARARO - Sì. Grazie.



la Sicurezza Ferroviaria. E dice, il Decreto Legislativo, che presso il Ministero dei Trasporti è istituito l'organismo investigativo permanente, costituito da una nuova direzione generale per le investigazioni ferroviarie, articolata in uffici dirigenziali. Lo stesso decreto stabilisce l'indipendenza della Commissione, cioè dice che "l'organismo investigativo assolve i propri compiti" - lo leggo testualmente - "in piena autonomia funzionale, al fine di garantire la piena autonomia funzionale alla direzione generale, posta alle dirette dipendenze del Ministro" e non rientra né fra gli uffici di diretta collaborazione, né è sottoposta ai dipartimenti, quindi è un organismo assolutamente autonomo alle dirette dipendenze dell'ufficio del Ministro. L'articolo 19, comma 4, del Decreto Legislativo dice che "in alcun caso la Commissione può stabilire colpe o responsabilità" - lo dice in modo assolutamente chiaro e che non induce ad interpretazioni di sorta - "e le indagini ispettive sono condotte da soggetti specificatamente individuati che assumono, nell'esercizio delle loro funzioni, la qualità di pubblico ufficiale". Questo lo dice l'articolo 20 del Decreto Legislativo che la istituisce. Va detto, Presidente, che la direttiva 49 del 2004, all'articolo 22, comma 3, dispone che "l'indagine è condotta nella massima trasparenza possibile, consentendo a tutte le parti coinvolte di

esprimersi e di avere accesso ai risultati". Quindi è una norma a garanzia delle parti coinvolte, e per "parti coinvolte" ovviamente deve intendersi non solo il gestore dell'infrastruttura ma anche tutti i soggetti che possono essere coinvolti nell'ambito di questa attività d'indagine, non ultimo gli indagati di un'eventuale processo penale, nei cui confronti, in ipotesi, gli accertamenti della Commissione potrebbero riverberare degli effetti. L'articolo 220 delle Disposizioni di Attuazione del nostro Codice di Procedura Penale dice che "quando nel corso di attività ispettive e di vigilanza previste da leggi o decreti emergono notizie di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge, sono compiuti" - dice l'articolo 220 - "con l'osservanza delle disposizione del codice". Su questo è intervenuta la Cassazione più volte, mi riferisco soprattutto a Cassazione Seconda Penale, 20 gennaio 2006, numero 2601, la quale ha - come dire - circoscritto ancora di più quelli che sono i doveri di questo tipo di commissione. Il problema è un problema che attiene sia la valutazione da dare alla relazione della Commissione Ministeriale, sia il problema da dare ai dati che la Commissione ha raccolto, sia alla parte valutativa che la Commissione fa nell'ambito del proprio accertamento, e soprattutto va posto anche in relazione a quelle che sono

le violazioni in termini di diritto della difesa, che la Commissione compie nel momento in cui fa degli accertamenti traendo... traendo i suoi spunti di riflessione e di valutazione dal processo penale, nei confronti degli indagati di quel processo penale. In realtà la giurisprudenza dice che la relazione della Commissione ha una natura documentale, ma ha una natura documentale esclusivamente - dice la giurisprudenza - per quelli che sono i dati oggettivi dalla stessa acquisiti. Cioè, nell'ambito della sua attività ispettiva e dispositiva, se la Commissione acquisisce dati diversi dal processo penale, quei dati possono avere un valore all'interno del processo penale come dati oggettivi. E' evidente che se invece la Commissione trae il proprio argomentare e le proprie valutazioni su dati che vengono forniti dal processo penale, la sede dove questi dati debbono essere valutati fra le parti è il processo penale e non la Commissione, che non può portare le sue valutazioni all'interno del processo penale, tant'è vero che il Pubblico Ministero correttamente nell'ambito della sua lista testimoni ha qualificato i componenti la Commissione e anche l'ingegner Chiovelli come testimoni e non come consulenti. E non valga in questo caso la problematica del teste esperto o del teste meno esperto, perché il teste deve venire qui a riferirci su chi, come, dove, quando e perché, e certamente non può portare

all'attenzione del Tribunale valutazioni che esulano dall'ambito dell'accertamento penale. Quindi in questa situazione si inserisce la problematica che io oggi desidero porre all'attenzione del Tribunale. A mio avviso la testimonianza dei soggetti che sono stati citati oggi dal Pubblico Ministero è inammissibile, perché hanno fatto parte di una commissione che nel corso del tempo ha prodotto tre relazioni diverse, che ha avuto un'interlocuzione esclusivamente con alcuni soggetti processuali e non con altri, nei confronti della quale questo Difensore ebbe anche a lamentarsi di questo modus operandi della Commissione, tant'è vero che - adesso la trovo e la porto all'attenzione del Tribunale - in data 13 giugno 2013 ebbi a scrivere un'istanza di accesso agli atti, ai sensi della Legge 241 del 1990, all'ingegnere Marco Pittaluga, istanza di accesso agli atti che è rimasta priva di un riscontro da parte della Commissione, perché l'ingegner Pittaluga rispose dicendo che questo accesso agli atti non era consentito alle parti processuali, per cui in realtà noi non sappiamo nemmeno - e soprattutto io, come difensore dell'ingegner Marzilli - non so nemmeno quale sia stato, come dire, lo sviluppo argomentativo che abbia portato poi la Commissione a confezionare quella relazione che è accessibile a tutti, perché è pubblicata sul sito del Ministero, quindi come relazione è stata anche da voi acquisita ed è stata anche

acquisita all'epoca all'udienza preliminare, quando venne prodotta dall'Ufficio del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE - Avvocato, perché parla di tre relazioni? Sono tre le relazioni?

AVV. SCALISE - Perché le relazioni sono tre e infatti poi produrremo anche le altre due relazioni che la Commissione ha fatto e via via ha fornito, non a me, perché io non ne avevo diritto, ma le ha mandate a...

PRESIDENTE - Lei si ricorda della nostra ordinanza in cui abbiamo disposto l'acquisizione delle relazioni del 14 maggio 2014?

AVV. SCALISE - Sì, mi ricordo.

PRESIDENTE - Ovviamente, ovviamene.

AVV. SCALISE - Mi ricordo della vostra ordinanza. Qui si pone però il problema adesso di come dobbiamo sentire questi testi. Allora, fermo restando che le ordinanze sono sempre revocabili, io credo che l'acquisizione della relazione della Commissione, anzi, delle relazioni delle Commissioni, debba avvenire con il limite previsto dal nostro codice di rito è che è stato indicato precisamente dalla giurisprudenza, cioè sono acquisibili esclusivamente con il limite dei dati oggettivi che la Commissione ha utilizzato, ma non per quanto riguarda i criteri valutativi che quella Commissione ha fatto, che peraltro, ripeto, sono stati oggetto di tre relazioni diverse. In ogni caso c'è una violazione del diritto

della difesa, perché io non sono stato posto nella condizione di avere accesso agli atti e di vedere quali sono gli atti a corredo di questa relazione, ma, dicevo, il problema principale è come noi oggi dobbiamo sentire questi testimoni. Certamente non potremo sentirli in qualità di consulenti; certamente il limite eventualmente sarà come testimonianza su dati oggettivi che sono stati acquisiti però dalla Commissione, perché se la Commissione ha acquisito la consulenza dell'ingegner Toni o la consulenza di qualche consulente della Difesa, o qualche altro tipo di attività di indagine, sulla quale poi a sua volta ha fatto delle valutazioni, certamente questi non sono dati oggettivi. Quindi potremmo forse sapere se la Commissione ha fatto dei sopralluoghi, ha preso delle misure e che tipo di sopralluoghi e di misure ha fatto, certamente non nella fase valutativa. Comunque non c'è la possibilità di sentire nel loro insieme la Commissione che oggi il Pubblico Ministero ha citato, e quindi in questo caso io formulo una subordinata. Nel caso in cui voi riteneste ammissibile la testimonianza dei soggetti che oggi il Pubblico Ministero ha citato, vanno sentiti uno alla volta e uno alla volta deve riferire su quella che è stata l'attività propria che ha fatto; certamente non possono essere sentiti tutti insieme perché non si tratta di attività peritale collegiale, ma si tratta di un'attività amministrativa

che esula dal processo penale. Quindi io concludo dicendo che a mio avviso, alla luce della direttiva comunitaria che ho richiamato, alla luce del decreto legislativo che ha istituito la commissione, ai sensi dell'articolo 220 delle disposizioni di attuazione e anche in relazione alla giurisprudenza che io le ho indicato, ma che ormai è pacifica, credo che le testimonianze oggi indicate dal Pubblico Ministero siano inammissibili a questo processo e quindi chiedo che vengano stralciate dalla... venga revocata l'ordinanza ammissiva dei testi oggi indicati dal Pubblico Ministero. In subordine, trattandosi di testi e non certamente di consulenti, chiedo che vengano sentiti singolarmente e non collegialmente e che non possono, come dire dare dei... non possono riferire su questioni valutative, ma debbono riferire, con quel limite posto dalla giurisprudenza, solo su questioni oggettive, oggettivamente accertate singolarmente.

PRESIDENTE - Grazie, Avvocato Scalise. Ci sono altri Difensori che sul punto vogliono interloquire?

AVV. BELAISE - Sì, signor Giudice.

PRESIDENTE - Prego.

AVV. BELAISE - Per quanto riguarda la definizione dello status di questi soggetti che oggi sono in procinto di essere...

PRESIDENTE - Avvocato Belaise, per il verbale.

AVV. BELAISE - Sì. Scusi, Avvocato Belaise per il verbale. Per quanto riguarda, diciamo, la definizione dello status di

questi soggetti citati oggi quali testimoni dalla Procura, mi riporto alle argomentazioni sviluppate dall'Avvocato Scalise. Mi preme tuttavia aggiungere, rispetto a quanto già ampiamente illustrato, che comunque la testimonianza eventuale di questi soggetti non può in alcun modo costituire un veicolo d'ingresso non solo di valutazioni ulteriori, che sono precluse a questi soggetti in quanto testimoni, ma anche di un patrimonio di conoscenze che deve trovare ingresso nel processo penale attraverso i canali che gli sono propri. Mi riferisco in particolare a un'ampia sezione dell'attività svolta dalla Commissione, che ha ad oggetto il commento delle risultanze dell'incidente probatorio. Ora, questa è ovviamente una parte che non può essere veicolata all'interno del processo attraverso questa linea d'ingresso. In questo senso concludo e insisto per quanto sopra illustrato.

AVV. SCALISE - Presidente, mi scusi, mi perdoni se... ma nel parlare mi era sfuggito di riferire al Tribunale - e spero mi perdoni questo secondo intervento a cascata - una Cassazione Penale del 27 luglio 2010, numero 38393, che è il numero della massimazione, la quale ha stabilito che integra la nullità di ordine generale di cui all'articolo 178, primo comma, lettera c, l'acquisizione, nel corso di attività ispettiva o di vigilanza durante il cui svolgersi siano emersi indizi di reato, degli atti

necessari ad assicurare le fonti di prova senza l'osservanza delle disposizioni del codice di rito relative alle fasi dell'indagine preliminare. La Corte ha precisato che la nullità deve essere eccepita prima della pronuncia del provvedimento che conclude l'udienza preliminare. Questa eccezione l'ho già fatta nel corso dell'udienza preliminare. Su questo volevo rassicurare il Tribunale. Non ho con me la copia del verbale di quella udienza preliminare, però credo che nemmeno l'Ufficio del Pubblico Ministero farà fatica a riconoscere che feci la stessa eccezione e che il Giudice stabilì che la relazione fosse acquisibile come documento, con i limiti previsti dalla giurisprudenza.

PRESIDENTE - Esattamente. Se vuole le leggo l'ordinanza che abbiamo qui davanti. E' esattamente lo stesso principio che abbiamo ribadito nell'ordinanza. Però... allora, ora volevo dare la parola a tutti.

P.M. AMODEO - Posso stare seduto, Presidente? Chiedo scusa.

PRESIDENTE - Prego.

P.M. AMODEO - Presidente, la questione, voglio dire, è stata già dibattuta nelle fasi precedenti di questo dibattimento e mi lascia - lo dico un'altra volta - sconcertato. Partiamo, diciamo così, dalla storia...

AVV. SCALISE - No, Presidente, però... qui di sconcertato non credo ci sia niente.

P.M. AMODEO - Partiamo dalla storia... Avvocato...

AVV. SCALISE - Si esercitano i propri diritti (sovrapposizione di voci)...

P.M. AMODEO - Avvocato, abbia... abbia bontà, Avvocato. Partiamo un po' dalla storia di questa legge. La 162 del 2007 è diventata, diciamo, una sorta di legge base, legge fondamentale sulla sicurezza ferroviaria. Come nasce questa legge? Nasce perché il Parlamento Europeo con la direttiva 49 del 2004 stabilisce una direttiva appunto relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, ed è una direttiva, come è ben noto, non *self-executing*, per cui gli Stati nazionali appartenenti all'Unione Europea sono in qualche maniera costretti, diciamo, a legiferare in materia. Il legislatore italiano prende di peso praticamente questa direttiva e la fa diventare legge dello Stato con la 162 del 2007. Io mi rendo conto che l'ingresso del diritto comunitario nel diritto nazionale ponga dei problemi di coordinamento, di conoscenza, di assimilazione, ma tant'è, questa è la realtà. Ci avviamo a cessioni di sovranità nazionale sempre più elevate e, diciamo, la legge 162 del 2007 non fa eccezione a questo principio. Cosa stabilisce questa legge? Stabilisce tutta una serie di cose, che vi risparmio - diciamo così - in questa sede, e prevede, conformemente alla direttiva 49 del 2008, tra le tante cose, la formazione di organismi investigativi. I considerando 23 e 24 - e lo ripeto solo a me stesso che ignoro queste cose, i considerando delle

direttive sono elementi che nel diritto comunitario sono considerati elementi basilari per l'interpretazione della direttiva - i considerando 23 e 24 dicono... in sostanza parlano degli organismi di sicurezza, degli organismi investigativi nazionali, parlano dell'indagine di sicurezza, leggo testualmente: "L'indagine di sicurezza dovrebbe essere separata dall'indagine giudiziaria relativa allo stesso inconveniente, pur godendo dell'accesso alle prove e alle testimonianze", e poi l'articolo 20, ritornando alla direttiva, sempre della direttiva, chiedo scusa, dice: "Gli Stati membri definiscono, nel quadro dei rispettivi ordinamenti giuridici, lo status giuridico dell'indagine, che consenta agli investigatori" - questi del Ministero - "di svolgere il loro compito". Ora, che succede? Che il legislatore nazionale, ossequioso non poteva essere così alla direttiva della Unione Europea, emana la 162 del 2007 e prevede dall'articolo 18 in poi... nomina funzionalmente i poteri di questo organismo investigativo. Questo organismo investigativo, Presidente, è un collegio. Ma perché i collegi sono solo penali? Ma perché le commissioni o i collegi che esistono presso i Ministeri non hanno una natura, senza scomodare Sandulli o Virga o chi più ne ha più ne metta, di collegi amministrativi? E' un collegio amministrativo, voglio dire, che collegialmente svolge le attività che sono previste dalla

162 del 2007, quindi non è un collegio di quelli previsti dal Codice di Procedura Penale, è un collegio di quelli previsti dal *novum* istituzionale, processuale e ordinamentale, introdotto dalla 162 del 2007. L'articolo 19 della 162 del 2007 prevede anzi addirittura un vero e proprio obbligo di indagine e la 162 del 2007, Presidente, è una legge fatta molto bene sotto certi aspetti, perché - anticipo un attimo una conclusione che sarà molto interessante - poiché tra gli obblighi della commissione, voglio dire, che è quello di indagare nell'ambito dei propri poteri, tenendo conto innanzitutto dell'attività svolta dall'Autorità Giudiziaria, e questo è scritto a chiare lettere e non poteva non essere nella legge 162 del 2007, alla fine impone alla commissione anche di emettere...

PRESIDENTE - (sovrapposizione di voci)

P.M. AMODEO - ...delle raccomandazioni.

PRESIDENTE - No, ma...

P.M. AMODEO - Sì, Presidente.

PRESIDENTE - La anticipavo per farle capire che
(sovrapposizione di voci)...

P.M. AMODEO - Allora, sì, allora...

PRESIDENTE - No, la volevo invitare, Pubblico Ministero, ad interloquire sulle eccezioni, però.

P.M. AMODEO - Allora, sì, raccolgo l'invito ad essere breve.
L'articolo 21, Presidente, che è stato evocato... cioè,

che è stato indirettamente evocato, o direttamente, non ricordo bene, dall'Avvocato Scalise, comma 2, dice "l'indagine è condotta nella massima trasparenza consentendo a tutte le parti coinvolte di esprimere e di avere accesso ai risultati", che è quello che ha fatto la Commissione, avendo - diciamo così - incontri con la Procura della Repubblica, la Regione Toscana, Trenitalia, R.F.I., Moretti, il mondo che vorrei, voglio dire, perché erano compiti che sono istituzionalmente assegnati alla Commissione. Il richiamo... scusate se vado a braccio, quindi è un collegio, è un collegio amministrativo. Il richiamo all'articolo 220 delle Disposizioni del Codice di Procedura Penale è assolutamente inconferente, perché l'articolo 220 parla... si basa sul presupposto di "atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale". Ora, da questo punto di vista la Commissione non ha... non ha svolto nessuna attività volta ad assicurare le fonti di prova; ha svolto soltanto un'attività... i primi giorni credo di sopralluogo, doverosa; poi ha svolto un'attività di partecipazione agli esiti dell'incidente probatorio, ha svolto le sue valutazioni tecniche e alla fine ha concluso con due relazioni. Per esempio...

PRESIDENTE - Quindi due relazioni. Allora siamo a due relazioni.

P.M. GIANNINO - Una divisa in due parti.

PRESIDENTE - Ah.

P.M. AMODEO - Una divisa in due parti, come volete voi.

PRESIDENTE - La conclusione.

P.M. AMODEO - Vado a concludere, Presidente. Allora, solo esemplificativamente: non ha assunto dichiarazioni da persone indagate, e tali naturalmente non possono essere le dichiarazioni che istituzionalmente la Commissione deve raccogliere in base al comma 2 dell'articolo 21 della 162 del 2007; non ha svolto analisi sul campione; non ha svolto analisi chimiche; non ha svolto, come fa per esempio il Laboratorio Doganale nel caso di illecita miscelazione degli spiriti, misurazioni sul tasso alcolemico dell'alcol di contrabbando, non ha fatto niente di tutto questo; quindi ha svolto soltanto un'attività puramente amministrativa applicando la sua scienza ed esperienza dal momento che sono tutti, credo... no credo, sono tutti ingegneri diciamo esperti, qualificati ed esperti nel trasporto ferroviario. Infine, giusto per citare anche da parte nostra qualche dato della giurisprudenza, cito soltanto due sentenze della Cassazione, una della Cassazione Sezione V, la sentenza 4324 del 29/01/2013 e l'altra Sezione 5, la 14759 del 17/04/2012, con riferimento ad attività ispettive svolte dai funzionari della Consob - dal punto di vista logico è lo stesso tipo di attività, Presidente - "le relazioni

sono utilizzabili a fine di prova relativamente alle parti riguardanti il rilevamento di dati oggettivi" - in quel caso dell'andamento dell'Istituto di Borsa - "e quindi sicuramente possono essere almeno valutati come prova". Io al momento... cioè, chiedo il rigetto dell'eccezione difensiva. Il collega aggiungerà qualche altra osservazione e chiedo scusa...

PRESIDENTE - Ecco, no, per...

P.M. AMODEO - ...per la pazienza che vi ho...

PRESIDENTE - Prima di dare la parola al collega volevo dire: il profilo era di inammissibilità della testimonianza e in subordine, ove ammessa, non collegiale ma individualmente, con i limiti di cui anche lei ha dato ora conto.

P.M. AMODEO - Credo di aver risposto sul punto, sia sulla collegialità dell'organismo che sulla natura di prova documentale...

PRESIDENTE - Quindi lei insiste per sentirli collegialmente.

P.M. AMODEO - ...e sull'inapplicabilità dell'articolo 240 delle Disposizioni di Attuazione.

PRESIDENTE - 220. Prego.

P.M. GIANNINO - Sì. Sulla collegialità appunto avrei speso io due parole. Non vi è dubbio che abbiano agito collegialmente, perché anche sul campo si sono recati in più d'uno. Quindi come primo elemento la Commissione ha anche effettuato accessi sul campo, quindi ha *de visu*

constatato oggettivamente le situazioni reali sin dalla mattina del 30 giugno del 2009, non ovviamente acquisendo le fonti di prova, perché i sequestri e quant'altro sono stati fatti dalla Polizia Giudiziaria. Quindi per quanto riguarda il rigetto di questa eccezione, oltre a quanto ha già detto il collega, a cui mi associo, segnalo che appunto non ha assicurato nessuna fonte di prova. Sulla collegialità non v'è dubbio, perché è una relazione effettuata da otto mani, perché la direzione generale, in persona del suo presidente, ha investito direttamente i tre ingegneri incaricati appunto di effettuare la ricostruzione dell'incidente per la direzione generale, quindi sulla collegialità non vi può essere nessun dubbio, tant'è che la relazione è da tutti sottoscritta ed appartiene ad ognuno dei membri della Commissione e della direzione. Per quanto riguarda l'esistenza di più relazioni, non è così; è una sola relazione suddivisa in due capitoli: una prima parte che prevalentemente... anzi, esclusivamente ha ad oggetto l'individuazione dell'infrastruttura coinvolta, del materiale rotabile coinvolto, la documentazione acquisita; e una seconda parte, chiamata appunto "Integrazione alla relazione", che quindi è sempre la stessa, che invece si concentra esclusivamente su cosa ha forato la cisterna. Per quanto riguarda poi le presunte violazioni del contraddittorio, rilevo che la Commissione ha adempiuto esattamente a

quello che il dettato normativo gli impone, ossia di mettere a conoscenza delle parti coinvolte i risultati cui perveniva nel corso dei lavori, quindi non le ha informate dei risultati raggiunti e delle conclusioni rassegnate, le ha informate di quella che era la bozza che si andava predisponendo, invitando tutte le parti invitate; e sono state invitate la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione, F.S., Trenitalia, R.F.I., e per ognuno di questi soggetti - in particolare mi riferisco ai soggetti di ambito ferroviario, quindi F.S., Trenitalia ed R.F.I. - la Commissione ha addirittura invitato a scegliere loro stessi chi volessero inviare a partecipare a queste riunioni e a portare tutto il materiale che ritenevano opportuno portare a conoscenza della Commissione. Queste riunioni si sono regolarmente svolte, più di una; vi è stata un'interlocuzione anche a più battute, a mo' di partita a tennis, tra Commissione ed R.F.I.; sono stati presi in considerazione i contributi che R.F.I. per conto di tutte le persone chiamate a partecipare hanno ritenuto di voler portare all'attenzione della Commissione, che ha avuto più consulenze del Gruppo F.S. a disposizione da valutare prima di raggiungere le conclusioni che sono state raggiunte e poi rassegnate nella relazione che è stata in parte prodotta e in parte ancora deve essere prodotta. Vi è tutto il carteggio oggi qui a disposizione, come

produzione documentale che attesta come sia stato ossequiosamente rispettato il contraddittorio che in quella sede è richiesto, perché non è un processo penale in cui va fatta la notifica al difensore; la Commissione ha inviato a tutte le parti - e ribadisco, tutte le parti - un invito a presenziare con i rappresentanti che gli stessi invitati volevano mandare a presenziare a queste... a queste riunioni con la Commissione, riunioni che vi sono state. Vi è tutto il carteggio sul contraddittorio, sulle convocazioni, sulle partecipazioni per Trenitalia, per R.F.I., per F.S., l'ingegnere Elia di persona, l'ingegner Moretti di persona. Quindi sulla mancanza di contraddittorio non vi è materia di... assolutamente di contendere. Per quanto riguarda poi le modalità con cui devono essere sentiti, io capisco chiaramente i motivi per cui non vogliono gli imputati che la Commissione sia sentita, perché è un soggetto terzo, è un soggetto pubblico, è un'istituzione, sono pubblici ufficiali, tutti altamente qualificati, indipendenti ed autonomi, che hanno raggiunto le loro conclusioni, che ovviamente non vogliono essere portate alla vostra attenzione. E capisco il ruolo dei Difensori in questo senso. Però, ribadisco, è un'istituzione...

PRESIDENTE - Io su questo aspetto, scusi...

P.M. GIANNINO - ...investigativa.

PRESIDENTE - Pubblico Ministero, scusi se la interrompo, ma

prima di dare la parola alle Parti Civili - tra l'altro è arrivato l'Avvocato Maffei, diamo atto a verbale che è presente - volevo dire: su questo aspetto c'è già un'ordinanza con la quale il Tribunale ha formalmente acquisito e quindi inserito nel fascicolo del dibattimento le relazioni.

P.M. GIANNINO - Sì.

PRESIDENTE - Che sono a disposizione del patrimonio conoscitivo già di questo Tribunale. Quindi prima di decidere, io ora darò la parola a tutti voi, che siete pronti a interloquire, valutate alla luce di questa precisazione se tutte queste istanze hanno ancora...

P.M. GIANNINO - Allora, una parte di relazione non è ancora stata depositata, quindi...

PRESIDENTE - Una...?

P.M. GIANNINO - ...quella cosiddetta "Integrazione".

PRESIDENTE - C'è un'integrazione.

P.M. GIANNINO - La seconda parte della relazione non è stata depositata, ma comunque ha lo stesso rilievo della prima, quindi la natura della produzione sarebbe identica dal punto di vista documentale.

PRESIDENTE - Nel provvedimento si fa riferimento alle "relazioni della Commissione Ministeriale di Inchiesta".

P.M. GIANNINO - Prima parte e seconda. Perché c'è la prima relazione, chiamiamola così, depositata il marzo... del marzo 2012, 30 marzo 2012... 12 marzo 2012, ora non

ricordo, comunque marzo 2012.

PRESIDENTE - Sì.

P.M. GIANNINO - E poi quella chiamata "Integrazione", del 31 maggio del 2013, se non erro.

PRESIDENTE - Ora vi do il tempo - perché vedo tante Parti Civili che si alzano - ecco, di valutare, alla luce di quello che abbiamo appena detto e che si dirà, evidentemente, se è ancora necessario procedere all'esame di questi signori oppure no.

AVV. BAGATTI - No, signor Giudice...

PRESIDENTE - Prego.

AVV. BAGATTI - Avvocato Andrea Bagatti, Parte Civile. Allineandomi... non volevo interrompere nessuno, però questa Difesa ha già prodotto entrambe le relazioni.

PRESIDENTE - Entrambe. Perché io...

AVV. BAGATTI - Sono state prodotte entrambe, anche quella integrativa del maggio.

PRESIDENTE - Abbiamo dato atto di questo. Sono entrambe...

AVV. BAGATTI - No, no, io volevo soltanto...

PRESIDENTE - Ha fatto benissimo.

AVV. BAGATTI - ...sottolineare questo aspetto.

PRESIDENTE - Ecco...

P.M. GIANNINO - Chiedo scusa per l'errore, parlavo per quanto riguarda le produzioni nostre.

PRESIDENTE - E' stato prodotto dalla Difesa Pedonese, Bagatti e Nicoletti, mi pare, e Dalla Casa. Avvocati Marzaduri...

P.M. GIANNINO - Volevo solo aggiungere un'ultima cosa.

PRESIDENTE - Ah, prego.

P.M. GIANNINO - C'è un ultimo... un ulteriore documento, che è una ricostruzione tridimensionale, analoga a quella effettuata da R.F.I. e analoga a quella effettuata dai consulenti Barone e Razionale, però dinamica, quindi una ricostruzione 3D dinamica di quello che può essere accaduto nel corso dell'incidente, sulla quale ovviamente non può non essere sentita la commissione affinché ci riferisca quali sono i canoni e i parametri su cui ha impostato questa ricostruzione dinamica, che sarà oggetto di produzione documentale. Quindi in subordine chiediamo che quantomeno sul documento, ancora non prodotto, e quindi la ricostruzione della dinamica dell'incidente, vengano sentiti, e comunque in forma collegiale, fermo restando che avremmo intenzione di sentirli quantomeno sul loro ruolo e il tipo di attività svolta, per sgombrare il campo da ogni dubbio.

PRESIDENTE - Allora, la parola alle Parti Civili.

AVV. NICOLETTI - Sì, Presidente, Avvocato Nicoletti. Due sole osservazioni, che forse saranno semplici, ma spero chiarificatrici. Allora, le relazioni sono state prodotte da questa Difesa e sono state acquisite al fascicolo del dibattimento come documenti. Poi, l'utilizzazione, l'utilizzo che ne farà il Tribunale è un problema che in

questo momento non si pone. Per quanto riguarda...

PRESIDENTE - No, mi perdoni Avvocato, solo per chiarificazione. Diciamo così, il provvedimento in cui il Tribunale acquisisce dice che sono acquisiti ex articolo 234 ed utilizzabili ai fini probatori...

AVV. NICOLETTI - Esatto.

PRESIDENTE - ...lo dico per tutti, limitatamente ai dati oggettivi in essi contenuti.

AVV. NICOLETTI - Esatto.

PRESIDENTE - O oltre che per ricavare elementi di giudizio dei fatti. E citiamo una serie di Cassazioni. Esclusi gli elementi valutativi. La testimonianza...

AVV. NICOLETTI - Andiamo alla testimonianza.

PRESIDENTE - Prego.

AVV. NICOLETTI - I membri della Commissione sono stati indicati come testimoni.

PRESIDENTE - Testimoni.

AVV. NICOLETTI - Sia nella lista del Pubblico Ministero che nella lista di questa Difesa. Il problema della ammissibilità o meno secondo me si porrà eventualmente domanda per domanda, perché un conto è se io al testimone gli chiedo "riferiscimi di un fatto che te hai visto personalmente, che te hai accettato personalmente" e un conto se gli viene chiesta una valutazione, eventualmente. Quindi secondo me tutte le eccezioni che sono state avanzate dalla Difesa degli imputati sono da

respingere e bisogna procedere oltre.

PRESIDENTE - Avvocato Marzaduri.

AVV. MARZADURI - Sì, rapidamente. Per quanto riguarda la qualificazione dei soggetti di cui si chiede l'audizione, sono soggetti chiesti anche da questa Difesa, rispetto ai quali mi pare si possa utilmente richiamare una giurisprudenza consolidata per quanto riguarda gli spazi entro i quali l'apprezzamento personale è ammesso. Innanzitutto bisognerà verificare rispetto alle circostanze che sono state indicate e, come il Collegio avrà già rilevato, si tratta di circostanze che non implicano assolutamente una sovrapposizione tra il ruolo del consulente tecnico e quello del teste. Peraltro all'interno della categoria del teste, la categoria già richiamata, se non erro, sia pure incidentalmente, in questa parte del dibattimento, coinvolge la figura del testimone esperto, per il quale - e cito letteralmente la giurisprudenza per evitare di sovrappormi sul piano soggettivo - ammette pacificamente che "il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posti in via generali per le posizioni dei testimoni, non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti accaduti sotto la sua percezione sensoriale e inerenti la sua attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto". Come si noterà, nelle circostanze che sono state

richiamate ex 468 per l'odierna audizione, si fa proprio riferimento a fatti accaduti sotto la percezione sensoriale, cioè a un'attività specifica che è stata svolta e rispetto alla quale si chiede l'audizione. Non solo, ma questa specificazione consente anche di operare un utile distinguo tra la figura del testimone tecnico e quella dell'esperto, perché mentre il testimone tecnico ha avuto una percezione personale del fatto da provare, l'esperto può benissimo non avere avuto questa percezione personale, ma lo ha conosciuto dagli atti del procedimento, ed infatti è incompatibile come testimone. Mentre invece in questo caso stiamo parlando di un'attività svolta dai testimoni esperti, sui quali chiediamo la loro testimonianza. Quindi mi pare che si configuri correttamente una fattispecie da riportare alla categoria del testimone esperto e non a caso la individuazione delle circostanze su questo ruolo giocava. Peraltro, mi pare che sia già emerso dall'intervento del Presidente, vi è stata l'acquisizione a fini dibattimentali dei documenti elaborati dai testimoni oggi chiamati, una piena utilizzabilità ai sensi dell'articolo 234. Non faccio altro che richiamare giurisprudenza e situazioni già illustrate dalla Pubblica Accusa, in situazioni analoghe, dove la giurisprudenza sulla base dell'articolo 234 ha consentito l'acquisizione di elaborati di commissioni ministeriali, governative, o

comunque commissioni di natura amministrativa che si sono inserite nel processo. Il riferimento all'articolo 220 delle Disposizioni di Attuazione anche a mio avviso non è corretto, nel senso che quella disposizione ha, come sappiamo, un significato: quello di evitare che nel momento genetico di apprensione di indizi di reato non si riconoscano delle garanzie che si dovrebbero riconoscere ove fosse la Polizia Giudiziaria o il Pubblico Ministero a procedere. Bene, qui ci troviamo in una situazione diversa, un procedimento penale che era già iniziato. Se leggiamo le pagine introduttive - che sono ben note a tutti - della commissione, i cui componenti oggi noi chiediamo che vengano sentiti, si fa riferimento proprio ad una attività che si colloca all'interno di un'attività di indagine ormai matura da parte della Pubblica Accusa, ed anzi della necessità di far riferimento a questa attività per poter svolgere adeguatamente la loro attività. Quindi una funzione completamente diversa da quella di chi va o trova occasionalmente indizi di reato. Gli indizi di reato ci sono, c'è già un procedimento e si inserisce, su esigenza di accertamenti amministrativi, una commissione che svolge la sua attività. Non è certo quindi la commissione che occasionalmente, o anche volutamente, individua l'indizio di reato. Svolge una valutazione su mandato di terzi, rispetto alla quale oggi noi chiediamo che vengano sentiti questi soggetti come

testi esperti.

PRESIDENTE - Avvocato...

AVV. QUARTARARO - Chiedo scusa, Presidente.

PRESIDENTE - Prego, prego.

AVV. QUARTARARO - Avvocato Giuseppe Quartararo, Parte Civile
Inail.

PRESIDENTE - Sì.

AVV. QUARTARARO - La Parte Civile Inail si associa alle richieste delle Parti Civili che mi hanno preceduto e insisto appunto perché venga disattesa la revoca dell'ordinanza dei testi che sono già stati ammessi, che possono peraltro dare un contributo a livello di precisazioni, a livello appunto di maggiore chiarezza, ai fini dell'accertamento della verità, in corso di dibattimento, rispetto a una relazione che è già completa ma che, come tutti i documenti, possono e debbono essere ovviamente specificati, chiariti, integrati eventualmente, in sede dibattimentale, con tutte le garanzie che chiaramente saranno senz'altro rispettate nel contraddittorio, perché siamo tutti d'accordo sul fatto che non si tratti di consulenti, ma ovviamente testimoni esperti e qualificati. Grazie.

AVV. CARBONI - Presidente - Avvocato Carboni - io aderisco alle richieste e alle osservazioni dei Pubblici Ministeri.

PRESIDENTE - Va bene. Allora... Avvocato Mazzola.

AVV. MAZZOLA - Presidente, permette, solo un'osservazione.

PRESIDENTE - Sì.

AVV. MAZZOLA - Sono l'Avvocato Mazzola e sarò brevissima.

PRESIDENTE - Va bene.

AVV. MAZZOLA - Io mi rendo conto della delicatezza della questione. Volevo però sottolineare che le Difese pongono eccezioni, formulano opposizione nell'esercizio delle regole stabilite dal codice. Non sono d'accordo quando, a fronte di un'eccezione, corretta o non corretta, accoglibile o meno, il Pubblico Ministero ogni volta stigmatizza che la nostra eccezione viene fatta perché la Difesa ha paura dell'ingresso. La Difesa sta esercitando un diritto riconosciuto dal codice e quindi io chiederei che questo venga messo a verbale. La ringrazio.

PRESIDENTE - Viene messo a verbale. Pubblico Ministero, prenda atto di questo rilievo. Avvocato D'Apote, voleva dire qualcosa?

AVV. D'APOTE - Volevo fare una domanda, senza argomentazioni perché sennò sembrerebbe una replica o che so io.

PRESIDENTE - Appunto.

AVV. D'APOTE - Solo una domanda, che faccio al Tribunale, a questo punto, però anche al Pubblico Ministero. La questione delle relazioni, ho sentito parlare di due relazioni e certe volte di tre relazioni. Visto che le relazioni sono tre, chiedevo semplicemente se sono depositate.

PRESIDENTE - Due, pare che siano due le relazioni depositate.

AVV. D'APOTE - Ecco, allora, ecco...

PRESIDENTE - Depositate due.

AVV. D'APOTE - Ecco. Allora...

PRESIDENTE - Manca una terza?

AVV. D'APOTE - Allora, la terza...

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Ah.

AVV. D'APOTE - Come?

P.M. AMODEO - E' la bozza (voce fuori microfono).

AVV. D'APOTE - Allora, allora...

P.M. AMODEO - (voce fuori microfono)

PRESIDENTE - Al microfono.

P.M. AMODEO - Sì. Credo... innanzitutto volevo solo fare una battuta.

AVV. D'APOTE - Posso...

P.M. AMODEO - Mi avvalgo della facoltà di non rispondere sulla domanda dell'Avvocato D'Apote.

AVV. D'APOTE - No, perché...

P.M. AMODEO - Ma questa è una battuta.

AVV. D'APOTE - Altrimenti lo chiedo (sovrapposizione di voci)...

P.M. AMODEO - No, no, no, è una battuta, Avvocato, per carità. Mi pare che manchi la cosiddetta bozza, che è, diciamo così, una bozza... scusate...

PRESIDENTE - Ma che poi è confluita in una... in una di quelle

acquisite.

P.M. AMODEO - Sì, è stata poi...

PRESIDENTE - Non è una terza relazione.

P.M. AMODEO - No.

(più voci sovrapposte)

P.M. AMODEO - E' confluita... è confluita nella prima parte...
nella prima parte, quella di cui abbiamo parlato prima.

PRESIDENTE - Va bene. Allora...

AVV. MANDUCHI - Presidente, se posso contribuire costruttivamente a sciogliere questa riserva, ho verificato che è stata prodotta questa prima bozza dal Pubblico Ministero all'udienza del 21 gennaio 2015 e quindi è già agli atti, è già nei documenti che possono essere utilizzati nell'esame e nel controesame.

P.M. AMODEO - Non ce lo ricordavamo. Va bene.

PRESIDENTE - Bene. Allora vi diamo appuntamento alle 14:30.
Nel frattempo avremo anche modo di riflettere sulle decisioni da assumere in ordine alle vostre eccezioni. Ci vediamo alle 14:30.

(SOSPENSIONE)

PRESIDENTE - Eccoci.

P.M. AMODEO - Presidente, se ci dà la parola avremmo una precisazione da fare sulla...

PRESIDENTE - Sì, davo...

P.M. AMODEO - Sì.

PRESIDENTE - Sciogliamo subito l'ordinanza, sciogliendo la

riserva.

ORDINANZA

PRESIDENTE - In riferimento alle eccezioni difensive il Tribunale ritiene di dover rigettare l'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale, con riferimento ai componenti della Commissione Ministeriale di Inchiesta, ribadendo sul punto la propria ordinanza del 14 maggio 2014, anche in ordine all'acquisizione ed utilizzabilità ai fini probatori delle relazioni redatte dalla predetta Commissione, dovendosi considerare non conferenti i richiami delle Difese alla disciplina di cui all'articolo 220 delle Disposizioni di Attuazione C.P.P. Allora, detto questo e ribadito un concetto già espresso, che cosa ci voleva dire il Pubblico Ministero?

P.M. AMODEO - Prendiamo atto della vostra ordinanza e comunque, per velocizzare al massimo i tempi processuali, per venire incontro anche all'esigenza di sveltire l'esame, dal momento che poi i testi sono nostri noi faremo domande unicamente sull'unico documento che non è ai vostri atti e cioè una ricostruzione in 3D della dinamica dell'incidente che ha operato la Commissione. Poiché è nostra intenzione fare acquisire agli atti questa ricostruzione, noi limiteremo l'esame unicamente a questo aspetto e dopo - diciamo così - queste domande, alla fine noi chiederemo l'acquisizione ai vostri atti

anche di questo spezzone - diciamo così - documentale che ancora manca, senza domande sulle due relazioni. Quindi, diciamo, sarà, dal momento che controesame e riesame verte sulle domande del Pubblico Ministero, tutte le domande dovranno verte unicamente, eventualmente, sulla ricostruzione in 3D che ha operato la Commissione Ministeriale. Quindi si accelera tutto e dovremmo finire in tempi contenutissimi.

P.M. GIANNINO - Entro stasera.

P.M. AMODEO - Mi sono spiegato...

AVV. SCALISE - Presidente, mi scusi... non so se il P.M. ha finito.

P.M. AMODEO - Sì, sì, grazie.

AVV. SCALISE - Avvocato Scalise. Si tratterebbe di un modo di condurre l'esame esattamente contrario a quello che è lo spirito della vostra ordinanza, perché se noi acquisiamo la relazione esclusivamente sui dati oggettivi, un filmato in 3D è un dato ricostruttivo, quindi non è un dato oggettivo, per cui non è ammissibile che si possa fare un esame, peraltro parziale, solo su una parte della relazione della Commissione, che poi è stata riversata in un filmato 3D che ricostruisce, secondo un'idea della Commissione, un evento di cui la Commissione si è occupata. Se i dati sono oggettivi bisogna fare riferimento solo ai dati oggettivi, certamente non ad una fase ricostruttiva.

P.M. GIANNINO - Poi lo valuterà il Tribunale quali sono oggettivi e quali sono idee, appunto all'esito della... all'esito della testimonianza, il libero apprezzamento, nei limiti in cui sono dati oggettivi e quelli rappresentati come idee non saranno ovviamente...

PRESIDENTE - Pubblico Ministero, quindi... quindi questa... questa parte, questa ricostruzione non fa parte dei documenti...

P.M. GIANNINO - Non è ancora entrata nel fascicolo del dibattimento.

PRESIDENTE - Non fa parte dei documenti (sovrapposizione di voci)...

P.M. GIANNINO - E quindi questo limitato aspetto testimoniale esulerebbe dalle due relazioni già acquisite. Quindi saremmo... io penso in un'ora si esaurisce la testimonianza.

P.M. AMODEO - (voce fuori microfono) chiederne l'acquisizione.

PRESIDENTE - Considerando che poi... il Tribunale ritiene che poi vanno sentiti non collegialmente ma singolarmente, voi intanto individuate chi dei quattro intendete sentire da questo punto di vista, se necessario, ma non potremmo prendere visione del documento e proiettarlo, prescindendo anche...

P.M. GIANNINO - Alla presenza dei testimoni?

PRESIDENTE - E' un documento...

P.M. GIANNINO - No?

PRESIDENTE - Possiamo farli entrare sicuramente, non ci sono problemi che entrino e assistano.

P.M. GIANNINO - Va bene, noi chiediamo (voce fuori microfono)...

PRESIDENTE - Ecco, su questa richiesta di proiezione, sulla richiesta di proiezione del filmato? E' un documento.

AVV. SCALISE - Per quanto mi riguarda c'è opposizione. Non è un documento, Presidente, è una ricostruzione dei fatti, non è un documento.

PRESIDENTE - (sovrapposizione di voci)

P.M. AMODEO - Presidente, chiedo scusa...

PRESIDENTE - (sovrapposizione di voci)

P.M. AMODEO - Lo dico senza nessuno spirito di polemica. E' presente da tempo nel...

(più voci fuori microfono)

P.M. AMODEO - Sì, no, Avvocato, mi faccia finire, la prego, lei è così gentile. Allora, è presente da tempo sul sito online del Ministero delle Infrastrutture, quindi che sia un documento conosciuto e conoscibile...

PRESIDENTE - Va bene, va bene...

P.M. AMODEO - ...che chiunque può andarsi a vedere...

PRESIDENTE - Per il Tribunale è un documento.

P.M. AMODEO - Basta cliccare nel sito...

PRESIDENTE - Pubblico Ministero, allora... prego, Avvocato.

AVV. D'APOTE - Presidente, scusi, possiamo riservare l'opinione sulla limitazione che adesso ha dato il

Pubblico Ministero all'esame da parte sua, dei testimoni, diciamo subito dopo la visione di questo documento? Nel senso che i problemi sono due. Il primo: se possiamo o non possiamo vedere questo documento. Io personalmente non ho problemi, anzi.

PRESIDENTE - Anche per il Tribunale.

AVV. D'APOTE - Anzi. E l'altra è invece esprimere un'opinione sulla richiesta... anzi, sulla richiesta... sulla decisione che ha preso la Procura di limitazione dell'esame dei propri testi.

PRESIDENTE - Per ora...

AVV. D'APOTE - Questo secondo me...

PRESIDENTE - ...l'ha preannunciata.

AVV. D'APOTE - Sì.

PRESIDENTE - Vediamo se...

(più voci sovrapposte)

PRESIDENTE - Ne parliamo anche dopo.

AVV. D'APOTE - Sì, ne possiamo parlare dopo, perfetto. Grazie.

PRESIDENTE - Andiamo per gradi, andiamo per gradi. C'è un documento che è su un supporto...

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Ah, benissimo. Del quale...

P.M. GIANNINO - Può essere proiettato, certo, sì.

PRESIDENTE - Che il Tribunale procede...

P.M. AMODEO - E' presente al fascicolo ed è presente nel sito del Ministero, Presidente, quindi è...

PRESIDENTE - Che il Tribunale procede ad acquisire ex articolo 234 c.p.p. e del quale dispone la visione.

AVV. SCALISE - Presidente, chiedo scusa, un'ultima precisazione vorrei avere. Questo documento che noi stiamo per andare a vedere, che non è prodotto agli atti, quindi non è acquisito al fascicolo del dibattimento...

PRESIDENTE - In questo momento.

AVV. SCALISE - ...da chi è stato preparato e chi ne è l'autore vorremo sapere, perché magari l'autore è diverso addirittura dai testi che noi dovremmo andare a sentire.

PRESIDENTE - Allora (sovrapposizione di voci)...

P.M. GIANNINO - I coautori, lo posso dire, poi eventualmente dovremmo chiederlo a loro, i coautori sono l'ingegner Pittaluga, quale direttore generale, che è anche l'autore della descrizione vocale del documento, insieme all'ingegner Lucani, credo, e Loreto e Branciamore, che sono invece gli autori materiali della ricostruzione informatica, perché è un documento informatico fatto a sei mani e descritto poi, dal punto di vista vocale, dal direttore generale, quindi dall'ingegner Pittaluga.

PRESIDENTE - Bene.

P.M. GIANNINO - Quindi è un documento a otto mani, se si può dire. Per quello ne chiedevamo l'esame collegiale, altrimenti dovremmo farli entrare a turno per chiedergli se confermano quella ricostruzione e come l'hanno... come l'hanno effettuata.

PRESIDENTE - Vediamo prima il documento, vediamo che cos'è, capisce anche il Tribunale di cosa stiamo parlando.

P.M. AMODEO - Presidente, posso (voce fuori microfono)...

PRESIDENTE - Sì, sì. Chiamiamo...

P.M. GIANNINO - Se dalla regia vengono a collegare il computer.

PRESIDENTE - C'è un tecnico per collegare...?

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Abbassiamo le luci, per favore.

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Allora, siamo pronti?

(più voci fuori microfono)

P.M. GIANNINO - Il problema... il problema è soltanto l'audio. Dovremmo trovare delle casse da collegare con la presa delle cuffie, dei piccoli...

PRESIDENTE - In che senso l'audio?

P.M. GIANNINO - La descrizione del documento, c'è una descrizione audio delle immagini che scorrono.

PRESIDENTE - Ah, c'è una descrizione delle immagini che scorrono.

P.M. GIANNINO - Sì, sì, sì. Che fanno parte ovviamente del documento. Quindi, se c'è la disponibilità degli altoparlantini da collegare alla presa delle cuffie del computer, dalla regia...

PRESIDENTE - Sentiamo i tecnici.

(più voci fuori microfono)

AVV. D'APOTE - Scusi, approfitto del... approfitto del tempo morto. Il Pubblico Ministero ci dovrebbe anche dire chi è l'autore delle parole che noi sentiremo fra un po', cioè chi è che... chi è che commenta, chi è il commentatore.

P.M. GIANNINO - Io immagino sia l'ingegner Pittaluga. Se sentiamo i testi ce lo facciamo confermare.

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Possiamo vederlo anche senza commento?

P.M. GIANNINO - Eh...

PRESIDENTE - Nemmeno...

P.M. GIANNINO - Non si comprende. Il tempo di andarle a prendere, venti minuti di tempo per andare a prenderle in ufficio e montarle. Perché noi non ci aspettavamo di dover fare la proiezione audio senza il testimone. Il tempo di andare in ufficio, prenderle e tornare, in venti minuti va e torna.

PRESIDENTE - Intanto ce lo guardiamo senza audio. Quanto dura?

P.M. GIANNINO - Sono una quindicina... dieci-quindici minuti.

PRESIDENTE - Va beh, proviamo...

P.M. GIANNINO - Ma non ha senso senza audio, non...

PRESIDENTE - Proviamo a vederlo senza audio, se è comprensibile. Poi... nel frattempo potete anche...

P.M. AMODEO - Possiamo... Presidente, possiamo chiamare l'autore del sonoro, Pittaluga, e quindi, poiché è praticamente muto, Pittaluga, l'ingegner Pittaluga potrà commentare... commentare... riferire al microfono...

PRESIDENTE - Non... non ci siamo ancora alla testimonianza dell'ingegner Pittaluga.

P.M. AMODEO - Va bene.

PRESIDENTE - Siamo alla visione del documento acquisito.

P.M. GIANNINO - E allora venti minuti, un quarto d'ora di pazienza, il tempo di avere gli altoparlanti da collegare al computer.

PRESIDENTE - Va bene.

P.M. GIANNINO - Grazie.

PRESIDENTE - Allora sospendiamo un quarto d'ora per consentire la visione compiuta del filmato, anche con audio. Accendiamo le luci, per favore.

(SOSPENSIONE)

PRESIDENTE - Va bene. Per cortesia allora, durante la visione del filmato, la proiezione del filmato, per favore facciamo silenzio. Allora ce la facciamo? Prego.

[Viene proiettato il filmato "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie - Ricostruzione dell'incidente ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009]

VOCE NARRANTE - Le immagini che ora vedremo rappresentano una ricostruzione dell'incidente ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, per la parte che concerne il ribaltamento e la foratura della prima ferrocisterna seguente il locomotore del convoglio. Il sistema di ricostruzione del moto è stato realizzato attraverso una restituzione

tridimensionale di ogni elemento costituente il convoglio stesso, di ogni componente dei carri e di tutti gli elementi componenti l'infrastruttura ferroviaria. L'andamento del moto è stato infine imposto coerente rispetto ai dati ricavati attraverso la verifica del cosiddetto "DIS", Driver Information System, del sistema di bordo della motrice. Si potrà vedere in alto, nelle registrazioni che seguono, un banner che riporta per l'appunto questi dati in termini di spazi percorsi, di velocità e di decelerazione. Partendo da questa prima parte di elaborazione grafica del moto, ma anche per tutte le altre parti successive, sono state imposte condizioni di base vincolanti. Tali condizioni sono state prese a riferimento per il controllo della coerenza della posizione della ferrocisterna rispetto ai possibili elementi che l'hanno colpita e che ne hanno eventualmente procurato la foratura. Dette condizioni sono: la prima, il rispetto puntuale dei dati del DIS; la seconda, in stretta correlazione con la prima, la continuità o la discontinuità dei sistemi di aggancio e di traino tra la ferrocisterna e la motrice; la terza, che vale nei soli casi di studio dell'eventuale impatto con la punta a zampa di lepre, il fatto che un elemento metallico contenente la boccola ed i sistemi di ammortizzamento, che d'ora in avanti chiameremo "zattera", debba sempre e comunque impattare la controrotaia destra nel senso della

marcia del treno. Tale specifica condizione è stata riscontrata come certamente vera da tutte le diverse commissioni tecniche messe in campo da ognuna delle parti aventi causa nell'evento incidentale.

Si parte analizzando una prima ipotesi, per la quale l'urto della ferrocisterna con la controrotaia posta a destra rispetto al senso della marcia del treno avviene con un angolo di 0 gradi tra la generatrice della superficie cilindrica della cisterna stessa e l'asse del binario. Quindi il filmato mostra per l'appunto la posizione esattamente parallela della generatrice della cisterna ribaltata in moto con un angolo di 0 gradi rispetto all'asse del binario. A partire da questa parte di filmato - e così per le parti che si succederanno - si vede la ferrocisterna da diverse angolazioni e con effetti anche di trasparenza che aiutano ad apprezzare la posizione delle parti dichiarate vincolanti ai fini di questa analisi, e la posizione dello squarcio già riportata rispetto ai possibili enti che possono averne prodotto la lacerazione. Si possono osservare, in corrispondenza dei punti evidenziati con i cerchi rossi: al numero 1, il fatto che in questa condizione la ferrocisterna è ancora agganciata al locomotore con gli organi di aggancio in stato tensionale di trazione; al numero 2 è riportato, come sarà anche per le successive parti di questo filmato, l'andamento reale dello squarcio

per come rilevato al vero in termini di posizione sulla cisterna; al numero 3, la posizione della zattera, che in questa ipotesi risulta impattante esattamente la controrotaia; al numero 4, la posizione della punta della piegata a zampa di lepre, che in questa ipotesi risulta distante dalla traiettoria seguita dallo squarcio durante il moto del rotabile.

Si analizza ora una seconda ipotesi, per la quale la ferrocisterna si avvicina all'area dove sono presenti la piegata a zampa di lepre e la controrotaia con un angolo di circa 6 gradi tra la generatrice della superficie cilindrica della cisterna stessa e l'asse del binario. Tale angolo corrisponde a quello individuato dalla tangente al tratto iniziale dello squarcio e la generatrice della medesima cisterna. Si possono osservare, in corrispondenza dei punti evidenziati con dei cerchi rossi: al numero 1, il fatto che in questa condizione la ferrocisterna è ancora agganciata al locomotore con gli organi di aggancio in stato tensionale di trazione, che è un fatto riscontrato anche dai dati di decelerazione ricavati dal DIS; al numero 2 è riportato l'andamento reale dello squarcio, per come rilevato al vero in termini di posizione sulla cisterna; al numero 3, la posizione della zattera, che in questa ipotesi non risulta impattante la controrotaia e infatti si determina che essa è appoggiata sul piano del ferro; al numero 4,

la posizione della punta della piegata a zampa di lepre, che in questa ipotesi risulta ancora non congruente con la traiettoria seguita dallo squarcio durante il moto del rotabile.

Si analizza ora una terza ipotesi, per la quale la ferrocisterna si avvicina all'area dove sono presenti la piegata a zampa di lepre e la controrotaia, con un angolo di circa 15 gradi tra la generatrice della superficie cilindrica della cisterna stessa e l'asse del binario. Tale angolo corrisponde a quello individuato dalla tangente al tratto finale dello squarcio e la generatrice della medesima cisterna. Si possono osservare, in corrispondenza dei punti evidenziati con cerchi rossi: al punto 1, il fatto che in questa condizione la ferrocisterna è ancora agganciata al locomotore con gli organi di aggancio in stato tensionale di trazione; al numero 2 è riportato l'andamento reale dello squarcio, come già fatto in precedenza, e per come rilevato al vero in termini di posizione sulla cisterna; al punto 3 si rileva che la zattera in questa ipotesi non impatta la controrotaia, ma anzi se ne verifica la posizione all'interno del binario; al punto 4, la posizione della punta della piegata a zampa di lepre, che anche in questa ipotesi risulta distante dalla traiettoria seguita dallo squarcio durante il moto del rotabile.

Una quarta ipotesi prende in considerazione, nel moto

della cisterna, una imposizione allo stesso modo, in modo tale da impattare la zampa di lepre proprio nel punto di inizio dello squarcio, per poi seguirne completamente l'andamento con un angolo di attacco e di uscita rispettivamente di 6 e di 15 gradi, angoli che, come già in precedenza è stato detto, corrispondono a quelli individuati dalla tangente ai tratti iniziale e finale dello stesso squarcio con la generatrice della cisterna. Si possono osservare, in corrispondenza dei punti evidenziati con i circoli rossi: il fatto che in questa condizione, in cui la ferrocisterna viene costretta a passare con lo squarcio sulla zampa di lepre, si perde l'aggancio al locomotore, situazione che in relazione ai dati del DIS non appare verosimile. Si rileva che la zattera, in questa ipotesi, non impatta la controrotaia, ma se ne verifica proprio la posizione all'esterno del binario, sul lato destro senso marcia treno, condizione quindi non corrispondente al vincolo di base e cioè che la controrotaia venga necessariamente impattata.

Si prende ora in considerazione un'ulteriore simulazione. In questa si valuta l'ipotesi di avvicinamento della ferrocisterna all'area di presenza del picchetto numero 24 di regolazione della curva, con un angolo di circa 6 gradi tra la generatrice della superficie cilindrica della cisterna stessa e l'asse del binario. In questa posizione non è evidentemente necessaria la verifica

dell'impatto con la controrotaia in quanto esso è avvenuto già 26 metri prima e quindi agli effetti di questa parte dell'analisi è del tutto inconferente. Si osserva, ancora in corrispondenza dei punti evidenziati con cerchi rossi, il fatto che in questa condizione la posizione dello squarcio rispetto al picchetto risulta compatibile solo nella parte iniziale, mentre non è compatibile nella parte finale. La ferrocisterna nel momento dell'impatto è ancora agganciata al locomotore con gli organi di aggancio in stato tensionale di trazione. E' evidente, con la vista dal basso, come il punto di impatto iniziale sia perfettamente coerente con lo squarcio, mentre perde di coerenza nella posizione finale di uscita dallo squarcio.

Si valuta l'ipotesi in questo caso di avvicinamento della ferrocisterna all'area di presenza del picchetto numero 24 di regolazione curva, con un angolo di circa 15 gradi tra la generatrice della superficie cilindrica della cisterna stessa e l'asse del binario. In questa specifica condizione la posizione dello squarcio rispetto al picchetto appare non compatibile nella parte iniziale, ed invece compatibile nella parte finale, come ben si vede sia dalla visione dall'alto dei punti evidenziati con cerchi rossi, sia nell'ancor più chiara visione dal basso. Una vista dal basso in questo caso chiarisce ancor meglio come il punto di ingresso in questo caso sia fuori

asse rispetto allo squarcio e come invece il punto di uscita dallo squarcio sia perfettamente coerente.

Passiamo ancora ad un'altra simulazione. In questa, così come già fatto per la punta della piegata a zampa di lepre, si valuta l'ipotesi che il moto della ferrocisterna segua, dall'impatto in poi con il picchetto numero 24, una traiettoria coerente con l'andamento dello squarcio. Questa condizione è evidente e si vede perfettamente come si imponga al picchetto di seguire l'andamento dello squarcio e quindi alla ferrocisterna di muoversi secondo lo stesso coerente movimento. Nella visione dal basso si comprende anche come tale condizione di passaggio dello squarcio dai circa 6 gradi iniziali ai circa 15 gradi finali comporti un moto di abbattimento e di rotazione del picchetto che appare coerente con la sua posizione finale rilevata al vero. La ferrocisterna durante la fase di squarcio colpisce il locomotore con un respingente, punto che diventa il centro di naturale e istantanea rotazione della stessa. La ferrocisterna si svincola dal picchetto con un angolo di 15 gradi rispetto alla sua generatrice, condizione questa spiegabile con la possibilità che essa abbia subito una rotazione dai 6 gradi ai circa 15 gradi, anche per azione posteriore della seconda ferrocisterna. Tale posizione costringe oltre i limiti geometrici consentiti gli organi di aggancio tra il locomotore e prima ferrocisterna e tra la

prima ferrocisterna e seconda.

Alle ipotesi che si sono sin qui succedute se ne aggiunge un'ultima, che è stata espressamente richiesta dai vertici di Rete Ferroviaria Italiana, a fronte della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 162 dell'attività sin qui resa dalla Commissione Ministeriale di Indagine attraverso questa relazione tecnica. Con tale ipotesi si valuta l'approccio della ferrocisterna alla piegata a zampa di lepre, con una direzione che formi un angolo costante di 10 gradi rispetto all'asse del binario. Tale angolo è pari a quello fra la corda dell'arco che simula la forma dello squarcio e la generatrice della superficie laterale della cisterna. In questa ipotesi le immagini chiariscono che la cisterna non verrebbe attinta sin dalla parte iniziale dello squarcio. Nelle condizioni rilevate al vero difatti la lacerazione inizia in una parte della culatta che non appare raggiunta dalla punta della piegata a zampa di lepre. Essa inizia la sua azione, come si evince da questo fermo immagine, in un punto più in basso rispetto alla reale localizzazione della parte iniziale della stessa lacerazione. Inoltre, in tale simulazione, avendo imposto il passaggio dello squarcio sulla piegata a zampa di lepre, si osserva che gli organi di aggancio non risultano più compatibili, in quanto la direzione e la posizione imposta determinano lo sgancio immediato. Tale

circostanza risulterebbe ovviamente incongruente con i dati rilevati dal DIS.

Si conclude questa esposizione con alcune considerazioni che appaiono evidentemente necessarie. L'analisi qui condotta, come chiarito già fin dall'inizio di questo elaborato, è stata realizzata mediante simulazioni di movimenti che risalgono sia dalle diverse posizioni imposte, sia dai dati di velocità, spazi percorsi e decelerazioni rilevate dallo strumento DIS, nonché valutando le geometrie dei corpi e le loro possibili interferenze durante i movimenti presi in considerazione. Sono stati poi imposti altri vincoli che sono apparsi incontrovertibili, quali per esempio il fatto che la zattera collegata alla boccola, riferita al secondo assile ribaltato del primo carrello della ferrocisterna, abbia colpito la controrotaia di destra nel senso marcia treno, controlaterale, la detta controrotaia, rispetto alla piegata a zampa di lepre. E' evidente comunque che in carenza di ulteriori specifiche variabili da poter apprezzare e misurare, quali quelle delle reali forze che hanno avuto ruolo nella vicenda, e le conseguenti energie espresse dall'insieme del convoglio, che non sono valutabili, sia per numerosità che per l'impossibilità materiale di poterle finanche conoscere nel dettaglio, nonché per la evidente difficoltà di valutarne correttamente la mutua influenza, le conclusioni che si

sono tratte e che si traggono non possono che riguardare la sfera della probabilità, o meglio della plausibilità, che l'evento abbia avuto un determinato corso. Questo richiede la deontologia dell'ingegneria, che non può essere abbandonata per concludere con un risultato deterministico ed univoco. E' per tale motivo che dal complesso delle simulazioni presentate si può solamente ricavare un dato di maggiore plausibilità. In tal senso, e solo in tal senso, l'elemento dell'infrastruttura ferroviaria che può avere determinato la foratura della ferrocisterna è il picchetto numero 24.

PRESIDENTE - Finita?

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Bene. Interrompiamo e riaccendiamo le luci. Allora... svegliamoci, eh, tutti. Allora... accendiamo le luci?

(più voci fuori microfono)

P.M. AMODEO - Presidente, noi chiediamo l'acquisizione del filmato ai vostri atti.

PRESIDENTE - Sì, sì. Era... c'era già un progetto acquisitivo che ora ribadiamo. Volevo solo... no, scusi, scusi, scusi, scusi...

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Allora, diceva il Pubblico Ministero che c'è una richiesta di acquisizione. Avevamo già disposto in tal senso l'acquisizione ex 234 c.p.p. del documento, che

ora...

P.M. GIANNINO - Anche di questo, quindi. Vi siete pronunciati anche sul filmato? Non...

PRESIDENTE - Prima ho disposto l'acquisizione.

P.M. GIANNINO - Sì.

PRESIDENTE - Ribadiamo allora il provvedimento acquisitivo. Avevamo fatto... allora, il filmato, ci interessa il filmato.

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Ecco, allora c'è del resto, perché... mi chiederanno cosa produce, ce lo dica già subito.

P.M. GIANNINO - Ci sono...

PRESIDENTE - Al microfono.

P.M. GIANNINO - Ci sono le presentazioni del professor Bertini dell'udienza scorsa.

PRESIDENTE - E questo riguardava l'Avvocato Scalise.

P.M. GIANNINO - Entrambe, quindi sia il crash e sia la stima. Poi ci sono le due relazioni allegate insieme al cd, il carteggio relativo al contraddittorio instaurato dalla Commissione per convocare tutte le parti interessate alle riunioni di presentazione dei lavori svolti dalla Commissione e il Decreto Legislativo 162/2007.

PRESIDENTE - Va bene. Allora, le relazioni sono già agli atti. Il filmato no.

P.M. GIANNINO - E' sul cd.

PRESIDENTE - E quindi...

P.M. GIANNINO - E' su un supporto informatico, su un dvd.

PRESIDENTE - C'è il carteggio, quindi... è su supporto informatico e il carteggio su queste... e sulle slide...

P.M. GIANNINO - Sono le convocazioni e le risposte delle parti alle convocazioni della direzione generale.

PRESIDENTE - C'è qualcosa...

AVV. MANDUCHI - Ovviamente prima vogliamo vedere che cosa c'è e poi...

PRESIDENTE - Nel carteggio.

AVV. MANDUCHI - ...ci pronunceremo. Sia nel carteggio, sia le slide, per esprimere un'opinione vorremmo prima vedere di che si tratta.

PRESIDENTE - Ovviamente...

P.M. GIANNINO - Le slide sono quelle che hanno chiesto loro, sono...

PRESIDENTE - Però ovviamente hanno...

P.M. GIANNINO - Sì, sì, certo.

PRESIDENTE - Le parti hanno diritto di visionare tutto ciò che viene acquisito, prima del provvedimento di acquisizione. Allora, detto tutto questo, e visto il filmato soprattutto, nonché l'ordinanza già pronunciata e ribadita, ci sono profili ulteriori, per chi ha fatto richiesta di sentire i testi della Commissione Ministeriale, profili ulteriori sui quali volete sentirli, oppure c'è una formale rinuncia, a questo punto? Tutte le parti che ce li hanno in lista,

ovviamente, mi sto rivolgendo a tutte le parti che hanno in lista i testi della Commissione Ministeriale.

P.M. AMODEO - Presidente, se il Collegio... se il Tribunale intende revocare l'ammissione dei testi noi non ci opponiamo. Se questa poi può essere intesa come formale rinuncia...

PRESIDENTE - Eh, no...

P.M. AMODEO - ...diciamo che gli aspetti sono...

PRESIDENTE - Volevamo capire, sulla revoca, che vi opponiate o meno sulla revoca non cambia molto, no? Volevamo capire, ci sono...

P.M. AMODEO - No, altri aspetti, no, sono tutti quanti...

PRESIDENTE - (sovrapposizione di voci)

P.M. AMODEO - Mi perdoni, Presidente.

PRESIDENTE - Prego, prego.

P.M. AMODEO - L'osservazione che ho già fatta, tutti gli aspetti diciamo tecnici sono contenuti nelle relazioni e nel filmato, voglio dire, quindi non...

PRESIDENTE - Allora (sovrapposizione di voci)...

P.M. AMODEO - ...non ci sarebbe altro da...

PRESIDENTE - Le Parti Civili? Non avete aspetti ulteriori.

AVV. MANDUCHI - Sì.

PRESIDENTE - L'Avvocato Manduchi?

AVV. MANDUCHI - Sì. L'ingegner Pittaluga e il professor Branciamore sono anche nella lista testi dell'ingegner Elia e della società R.F.I.

PRESIDENTE - Bene.

AVV. MANDUCHI - Noi ovviamente abbiamo invece interesse a fare un esame più ampio, per cui...

PRESIDENTE - Seguendo...

AVV. MANDUCHI - Seguendo...

PRESIDENTE - ...l'ordine logico e cronologico, quindi quando le toccherà.

AVV. MANDUCHI - Sì, come ritiene il Tribunale, però non rinunciamo in nessun modo all'esame di questi testi.

PRESIDENTE - Ci ricorda anche quali sono le circostanze, oppure...?

AVV. MANDUCHI - Per quanto riguarda la lista testi dell'ingegner Elia, per l'appunto erano indicati al numero 7 e 8 l'ingegner Pittaluga e l'ingegner Branciamore, nelle rispettive qualità, entrambi affinché riferiscano, ciascuno per la parte di propria competenza, circa le attività di accertamento, le metodiche e gli esiti raggiunti dalla Commissione di Inchiesta Ministeriale, come compendiate nelle relazioni redatte sull'incidente di Viareggio e in relazione a tutto quanto a loro conoscenza in relazione ai fatti di cui all'imputazione. Ora vi dico anche la lista testi (sovrapposizione di voci)...

PRESIDENTE - No, no, va bene, va bene, va bene. E' chiaro il discorso. Allora, il Tribunale...

AVV. FRANCINI - Scusi, Presidente.

PRESIDENTE - Avvocato Francini, buonasera.

AVV. FRANCINI - Buonasera a lei e buonasera a tutti. Scusate, ma ero a Firenze in un'altra udienza. In relazione a questa rinuncia, la questione del controesame come... cioè, è necessario che lo precisiamo subito oppure...

PRESIDENTE - No, per ora nessuno ha rinunciato.

P.M. GIANNINO - Non c'è stata rinuncia.

PRESIDENTE - Non ha rinunciato il Pubblico Ministero. Abbiamo solo... il Tribunale ha chiesto se vi erano profili ulteriori rispetto a quelli di cui si è già parlato in prima mattinata.

AVV. FRANCINI - Sì, però la questione, diciamo...

PRESIDENTE - Sì.

AVV. FRANCINI - ...ha una qualche rilevanza relativamente al controesame, perché mentre giustamente chi conduce l'esame sceglie le domande, però la scelta delle difese sull'opportunità di inserire o meno in lista con citazione, diciamo, e indicazione a testimonianza diretta il soggetto, nasce dalla indicazione della lista della sua controparte naturale, nel nostro caso il signor Pubblico Ministero, che... i signori Pubblici Ministeri, che, per quanto riguarda le posizioni 82, 83 e 84, cioè Pittaluga, Branciamore e Lucani, precisano che l'esame verterà su alcune circostanze, fra le quali le raccomandazioni emanate o comunque su quanto è a sua conoscenza in merito ai fatti. Ora, in relazione a queste

circostanze chiaramente noi abbiamo interesse al controesame, per capire se lo dobbiamo dichiarare, cioè che non venga preso il nostro silenzio come... come una rinuncia anche a questo aspetto, che ovviamente non è perché noi intendiamo svolgerlo il controesame, sul capitolato di cui alla lista.

PRESIDENTE - Benissimo. Ce lo dica a... ci dica questo aspetto, chi intende... sottolineare questo aspetto, che venga messo a verbale, noi ovviamente facciamo...

AVV. FRANCINI - Tutti e tre.

(più voci fuori microfono)

AVV. FRANCINI - Quattro, quanti sono?

PRESIDENTE - Sono quattro, sono quattro.

AVV. FRANCINI - Tutti e quattro. C'è anche Loreto Lorenzo, che è... il numero 82, 83, 84 e 85, rispetto a questi signori la difesa...

PRESIDENTE - Cioè, voi vorreste controesaminare comunque...

AVV. FRANCINI - Su questi elementi.

PRESIDENTE - ...su questi elementi, anche in assenza dell'esame del Pubblico Ministero.

AVV. FRANCINI - Sugli elementi...

PRESIDENTE - Va bene.

AVV. FRANCINI - Eh, sì, perché sugli elementi di cui alla lista, ecco, diciamo. Questo sì.

PRESIDENTE - Va bene.

AVV. FRANCINI - Grazie.

PRESIDENTE - C'è chi vuole aggiungere qualcosa?

AVV. D'APOTE - Sì. Posso, Presidente?

PRESIDENTE - Prego.

AVV. FRANCINI - Ma non è verbalizzata, vero, la rinuncia? Io non l'ho capito.

PRESIDENTE - Sì, sì, è tutto verbalizzato. Non c'è una rinuncia, Avvocato.

AVV. FRANCINI - Basta. A posto.

AVV. D'APOTE - Sì, due parole aggiuntive. Allora, il tema è dato dal fatto che sono state redatte tre relazioni: una prima intitolata "bozza", però con sue conclusioni e con sue anche indicazioni di metodo, eccetera; una seconda, che a differenza di quello che ho sentito stamattina, non si rifà alla prima, perché la seconda si occupa non di questo tormentone, scusi se lo chiamo così, picchetto-zampa di lepre, sulla cui rilevanza ho già espresso opinioni, ma si occupa, la seconda, solo del problema assile; la terza, di cui abbiamo visto la sintesi conclusiva pochi minuti fa, invece si occupa di nuovo del problema responsabilità, tra virgolette, del picchetto. Va aggiunto, per chiarire poi la mia richiesta, che i tecnici che hanno fatto parte delle commissioni che hanno portato alla prima e alle altre due relazioni, sono sempre gli stessi; mentre invece la direzione nel primo caso è del credo ingegner Celli e nel secondo caso, cioè nel caso delle ultime due, di cui

abbiamo appunto visto la sintesi adesso, dell'ingegner Pittaluga. Però sia il Celli del primo round, sia il Pittaluga dei secondi due, di cui abbiamo visto la conclusione finale, e credo sia anche il commentatore, la voce che commenta, sono impostati apparentemente in maniera diversa, fermo restando, come dicevo, la posizione unica, unitaria, dei componenti tecnici, cioè di quelli che hanno studiato, insomma, degli ingegneri. Quindi, quindi, in definitiva questa difesa è interessata a sentire i tecnici, e cioè, se non ricordo male, Branciamore, Loreto e Lucani. Personalmente non ho alcun interesse a sentire l'ingegner Pittaluga, il quale certo ha commentato la fine del lavoro dei suoi tecnici, ma questa difesa non avrebbe domande a Pittaluga.

PRESIDENTE - Bene.

AVV. D'APOTE - Mentre sui tre tecnici io chiedo, chiedo che, visto che non c'è stata una rinuncia effettiva, o comunque diciamo dà una propria opinione contraria a questa rinuncia, visto che anche le altre parti hanno os *ad loquendum* nelle liste che sono già state ammesse.

ORDINANZA

PRESIDENTE - Allora, il Tribunale, preso atto di quanto precisato dal Pubblico Ministero, dalle Parti Civili, dai Difensori degli Imputati e dei Responsabili Civili, alla luce della visione del filmato testé proiettato in aula,

nonché del contenuto delle relazioni della Commissione Ministeriale già acquisite, visto l'articolo 495 comma 4 c.p.p., revoca l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale di Pittaluga, Branciamore, Lucani e Loreto e dispone procedersi oltre. Allora...

AVV. MANDUCHI - Questo per quanto riguarda le richieste del Pubblico Ministero, ovviamente, non per quanto riguarda...

PRESIDENTE - L'ordinanza attiene alla qualifica di testi...

AVV. MANDUCHI - Del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE - ...di testi del Pubblico Ministero, delle Parti Civili, dei Responsabili Civili, degli Imputati, tout-court, salvo possibilità di recupero ai sensi del 507, quando sarà il momento. Questa è l'ordinanza.

AVV. MANDUCHI - Va beh, le questioni le faremo nel momento in cui dovremo passare all'esame dei testi. Noi eravamo anche disponibili a farlo oggi l'esame, se...

PRESIDENTE - Certo, certo. Tutte le questioni che vuole valutare al momento. C'è una revoca, c'è una revoca.

AVV. MANDUCHI - Allo stato c'è una revoca.

PRESIDENTE - Allora, detto questo, alla prossima udienza dobbiamo sentire... sicuramente dobbiamo procedere al controesame del professor Bertini da parte dei soliti Avvocati Scalise, Stortoni...

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - No, la sto mettendo in compagnia... Stile e

D'Apote, per la prossima udienza. Dopodiché, Pubblico Ministero, chi sentiamo la prossima udienza, unitamene al controesame e al riesame?

P.M. GIANNINO - Cantini e Ghidini della Lucchini, sono i tecnici che hanno effettuato gli esami chimici sulle vernici e sui provini di assile distrutti, in occasione dell'incidente probatorio.

P.M. AMODEO - Presidente, nei limiti...

PRESIDENTE - Sono testimoni o consulenti?

P.M. GIANNINO - Testimoni.

P.M. AMODEO - Sono quelli della Lucchini. Presidente, nei limiti poi delle nostre capacità cominceremo a organizzare la citazione dei testi stranieri, dove potrebbe esserci poi qualche problema per la notifica, per l'escussione, eccetera. Però ovviamente non per la prossima udienza.

PRESIDENTE - Non per la prossima volta.

P.M. AMODEO - No, no, no, no.

PRESIDENTE - Non per la prima udienza.

P.M. AMODEO - No.

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Prossima udienza, controesame e riesame del professor Bertini ed esame, controesame e riesame dei...

P.M. GIANNINO - Cantini e Ghidini.

PRESIDENTE - Della Lucchini.

P.M. GIANNINO - Sono tecnici della Lucchini, sì.

P.M. AMODEO - E Ghidini, Presidente, sono...

P.M. GIANNINO - Lucchini, Cantini e Ghidini.

P.M. AMODEO - Lucchini, Cantini e Ghidini.

PRESIDENTE - Lucchini, Cantini e Ghidini.

P.M. GIANNINO - No, Lucchini è la ditta.

PRESIDENTE - Ah, Lucchini è la ditta.

P.M. GIANNINO - No, perché...

PRESIDENTE - Cantini e Ghidini.

P.M. GIANNINO - Cantini, Cantini e Ghidini. E Bertini.

PRESIDENTE - E Bertini. Tutti con "ini". Avvocato Ruggeri?

AVV. RUGGERI LADERCHI - Signor Presidente, anche ai fini del verbale e facendo seguito a quello che accennavamo in una delle pause, io credo che gli argomenti siano argomenti d'interesse di alcuni degli imputati e probabilmente, ora dovrò verificare la loro disponibilità, ma direi pressoché sicuramente parteciperanno alla prossima udienza, se questi sono i testi, anche alcuni degli imputati di lingua tedesca.

PRESIDENTE - Sì, la questione dell'interprete. Possiamo fare una cosa, se siete così cortesi da inviare per iscritto la richiesta, non per onerarvi di un ulteriore impegno, ma per consentire al Tribunale di capire quanti e quali, in modo che vediamo se basta... quanti ce ne vogliono e come organizzarci.

AVV. RUGGERI LADERCHI - Signor Presidente, io suppongo che un interprete basti, perché anche se ci sono due...

PRESIDENTE - Quanti...

AVV. RUGGERI LADERCHI - ...anche se ci sono due o tre imputati tedeschi, si tengono vicino e ascolteranno (sovrapposizione di voci)...

PRESIDENTE - Però...

AVV. RUGGERI LADERCHI - A meno che non fate con le cuffie o qualche sistema di questo genere.

PRESIDENTE - Però ci confermate che c'è questa esigenza, già dalla prossima udienza?

AVV. RUGGERI LADERCHI - Io guardi, adesso le direi che alla luce delle citazioni...

PRESIDENTE - (sovrapposizione di voci) c'è una richiesta formale...

AVV. RUGGERI LADERCHI - ...alla luce delle citazioni fatte dal...

PRESIDENTE - Silenzio.

AVV. RUGGERI LADERCHI - ...alla luce delle citazioni fatte dal Pubblico Ministero alla prossima udienza parteciperanno alcuni imputati e quindi avranno bisogno dell'interpretazione in lingua tedesca. Se per caso ci fosse qualche impedimento che gli impedisse di partecipare, avvertiremo tempestivamente la sua cancelleria.

PRESIDENTE - Ecco. Il Tribunale...

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - No, ci sarà bisogno dell'interprete, perché

verranno gli imputati tedeschi e vogliono essere assistiti da un'interprete. Quindi il Tribunale, preso atto di quanto richiesto dalle difese, per il verbale, le difese...?

AVV. RUGGERI LADERCHI - Avvocato Ruggeri Laderchi, difesa del signor Kriebel, ma probabilmente vale anche per i colleghi che si associano.

PRESIDENTE - I colleghi quali? Perché poi c'è da...

AVV. MAZZOLA - L'Avvocato Mazzola, che è in sostituzione di Mucciarelli, Raffaelli e Danelli, si associa alla richiesta.

PRESIDENTE - E anche l'Avvocato... basta? Solo voi. Perfetto. Quindi, diciamo, il Tribunale, preso atto di tali richieste, dispone la citazione per l'udienza dell'11 febbraio 2015, ore 09:30 e seguenti, dell'interprete di lingua tedesca, da individuarsi a cura della cancelleria. Volevate aggiungere qualcosa prima della chiusura?

P.M. GIANNINO - Sì, grazie. Qualche Difensore ci ha fatto notare che nella produzione documentale del 28 gennaio erano indicati nell'indice alcuni documenti relativi alle persone offese Del Lupo, Parrini, Maccioni e Falorni, che invece sarebbero mancanti materialmente nei documenti prodotti; quindi integreremo la produzione del 28 gennaio 2015 inserendo i documenti che ci sono stati segnalati come in realtà materialmente mancanti.

PRESIDENTE - Avvocato Ruggeri, lei segue nel dettaglio questo

profilo...

AVV. RUGGERI LADERCHI - Ecco, sì...

PRESIDENTE - ...erano delle produzioni...

AVV. RUGGERI LADERCHI - ...ecco, parlo a nome del collega Labruna che rappresenta il responsabile civile; come al solito noi ci opponiamo al deposito di queste consulenze, che non sono documenti; non c'eravamo opposti prima perché non c'erano, giustamente. Se il Pubblico Ministero le produrrà ci opporremo.

PRESIDENTE - Le dico, c'è una relazione di consulenza psichiatrica sul signor Silvano Falorni, una denuncia querela, un documento estratto da... una specie di indice che elenca...

P.M. GIANNINO - E' incomprendibile quello, glielo dico io.

PRESIDENTE - Anche per me, per noi. E più una rivalutazione su base documentale della relazione del dottor Petracca.

AVV. RUGGERI LADERCHI - Ecco...

PRESIDENTE - Quindi abbiamo due relazioni.

AVV. RUGGERI LADERCHI - Esattamente, su quelle due relazioni di natura medica...

PRESIDENTE - Il Tribunale...

AVV. RUGGERI LADERCHI - ...sono consulenze, non c'è consenso.

PRESIDENTE - ...sentito l'Avvocato Ruggeri, dispone la restituzione al Pubblico Ministero delle due consulenze mediche di cui il Pubblico Ministero aveva richiesto l'acquisizione e procede ad acquisire invece il verbale

di denuncia querela e l'ulteriore documentazione allegata.

AVV. BELAISE - Scusi, Presidente, Avvocato Belaise per il verbale. Mi risulterebbero consulenze tecniche di questo tenore non solo alla documentazione affoliata al numero 6, ma anche al numero 7. Poi, con riferimento al documento indicato con il numero 9, vi è la produzione della querela e delle dichiarazioni scritte del signor Del Lupo, che materialmente non è stato ascoltato alla scorsa udienza, e io solleciterei una valutazione in ordine all'effettiva irripetibilità di queste dichiarazioni. Comunque, per quello che riguarda questo difensore, si oppone all'acquisizione.

PRESIDENTE - Del Lupo Alessandro, sì, denuncia querela. E' veramente... sì, avevamo detto che era fuori dall'Italia, era questo...

P.M. GIANNINO - Risulta emigrato in Argentina.

AVV. BELAISE - Valuti il Tribunale se si tratta di un'ipotesi di irripetibilità che impone l'acquisizione ex ufficio, comunque la difesa si oppone.

PRESIDENTE - Noi procediamo a restituirlo prendendo atto che mancano allo stato le condizioni di cui al 512 c.p.p. Ricordavo però... Pubblico Ministero, Avvocato... Avvocato Mittone...

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Per favore. Ricordavo che c'era una specie di

accordo di fondo che su questo tipo di produzioni, a meno che non si trattasse di consulenze, ma tutto ciò che atteneva più o meno alle conseguenze non di natura medica collegate alla vicenda, le Parti non hanno fatto opposizione. Comunque ne prendiamo atto ora e restituiamo anche per Del Lupo. E rinviemo l'udienza al...

AVV. RUGGERI LADERCHI - Signor Presidente, mi scusi, per il verbale, semplicemente noi abbiamo già... e non voglio essere... ripetere sempre la stessa richiesta, ma c'è questa istanza...

PRESIDENTE - Di accesso (sovrapposizione di voci)...

AVV. RUGGERI LADERCHI - Che sarebbe stata particolarmente importante prima di... poter verificare alcune misure prima di ascoltare i tecnici che hanno effettuato le misure in sede di incidente probatorio. E' semplicemente per accelerare i tempi dell'esame di questi signori, perché sennò avremo un controesame più compresso perché ci mancheranno alcuni elementi di riferimento. Però ci rimettiamo a...

PRESIDENTE - La riserva la manteniamo.

AVV. RUGGERI LADERCHI - Grazie.

PRESIDENTE - L'Avvocato si voleva associare, ma abbiamo detto che la riserva è ferma. 11 febbraio, ore 09:30.

Il presente verbale, prima dell'upload a Portale Giustizia per la documentazione e certificazione finale del computo dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di

caratteri incluso gli spazi pari a: 243897

Il presente verbale è stato redatto a cura di:
SENTOSCRIVO Società Cooperativa

L'ausiliario tecnico: SPINELLI SIG.RA MARILENA - Stenotipista

SPADON SIG.RA MIRELLA - Trascrittrice

Ticket Udienza n° 41814

ID Procedimento n° 136957